



Massimario 2010

Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna

Con la collaborazione















COORDINAMENTO DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELL'EMILIA-ROMAGNA



Ideazione grafica della copertina: art Mario Mattei Organizzazione generale: Gianvito Mastropasqua



*Presidente*Aldo SCOLA

DIRETTORE Ippolito POLIDORI

DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO Giancarlo FERRUCINI

REDATTORI DELLE MASSIME

Omero BELLUZZI Lorenzo DOCIMO Daniela GOBBI* Carlo PRONTI Gianni TARRONI

Personale di Segreteria Valter GHERARDINI Responsabile

Paola SEDAN Collaboratore

Collaboratori Volontari Esterni presso l'Ufficio del Massimario

Michele AMICO
Adriano BENAZZI
Lorenzo BIANCHI
Tiziana FICARELLI
Giantomaso GIORDANI
Elisabetta PALATTELLA
Patrizia PELLEGRINI
Silvia ROMBOLI
Paola SANTANDREA
Francesca TEODORANI
Elisa TONI

^{*} attuale Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria





PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO 2010

Nell'accingermi a presentare, anche quest'anno, il volume del nostro Massimario per l'anno 2010, devo segnalare, con gran piacere e viva soddisfazione, come l'Ufficio egregiamente diretto dall'amico e collega dott. Giancarlo Ferrucini sia stato, senza dubbio, pienamente all'altezza delle aspettative in esso riposte, essendo stato destinato a servire da esempio per gli analoghi Uffici presso le rimanenti Commissioni tributarie regionali d'Italia, dopo l'incondizionata approvazione da parte dell'Organo di autogoverno, nella prospettiva della predisposizione di un massimario on line (aggiornabile continuamente), cui potranno accedere tutti gli operatori del settore interessati alla consultazione di tutto quanto il più significativo materiale giurisprudenziale prodotto dalle Commissioni tributarie operanti in Italia.

Il mio sincero ringraziamento va, dunque, al direttore dell'Ufficio, ai componenti interni, ai referenti presso le Commissioni provinciali della regione (che s'impegnano nel reperimento delle sentenze da massimare), nonché ai collaboratori esterni, giovani da me nominati (su iniziativa del Consiglio di presidenza) e che, con entusiasmo e vera passione, svolgono una preziosa opera di collegamento tra le Commissioni provinciali e quella regionale, così rendendo possibile l'attività del Massimario.

Mi è gradito, altresì, cogliere l'occasione per ringraziare coloro che generosamente hanno sostenuto l'attività dell'Ufficio, così permettendoci, quest'anno, di pubblicare un volume di agevole consultazione e di sempre più gradevole veste tipografica, che faremo girare in tutta Italia, dopo la sua presentazione e distribuzione in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, che avrà luogo in data 5 marzo 2011, presso il Centro San Domenico in Bologna, in attesa di vederne il contenuto pubblicato anche informaticamente, nell'ottica in precedenza segnalata.

Segnalo con orgoglio questo ennesimo successo, ben meritato dall'apparato della Giustizia tributaria operante in Emilia-Romagna ed al quale ho personalmente contribuito, redigendo un certo numero di massime e collaborando con l'amico Ferrucini, al quale periodicamente sottopongo (come esempio di un possibile schema operativo) un certo quantitativo di esemplari, da me scelti tra quelli che da oltre trent'anni predispongo per le varie riviste giuridiche con le quali collaboro, onde tracciare una linea che i colleghi addetti al Massimario potranno seguire, con un perdurante arricchimento: le massime tratte dalle sentenze della Commissione tributaria centrale, Sezione decentrata presso la nostra Commissione tributaria regionale.

Concludo, quindi, augurando buon proseguimento nel lavoro agli addetti al Massimario e sperando che si possa fare sempre meglio, anche in futuro, affinando la tecnica redazionale ed arricchendo il panorama delle materie da cui trarre le pronunce utilizzabili a tal fine: in tale prospettiva, mi auguro che, per il prossimo anno, si possa procedere a pubblicare anche le più significative risoluzioni dell'Ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Aldo SCOLA Consigliere di Stato Giudice presso il Tribunale superiore delle acque (in Cassazione)

Presidente della Commissione tributaria regionale per Emilia-Romagna





UniCredit è lieta di contribuire anche quest'anno alla realizzazione del Massimario, pubblicazione che costituisce un "faro" per l'orientamento di tutti gli operatori del diritto tributario.

Al Dott. Aldo Scola, Presidente della Commissione Tributaria Regionale, ai Giudici ed al Dott. Giancarlo Ferrucini, Direttore dell'Ufficio del Massimario, vanno i nostri ringraziamenti per il grande impegno speso nella produzione di questa opera che risulta di grandissima utilità per tutti gli attori del processo tributario.

Luca Lorenzi Responsabile Territorio Centro Nord





La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, consapevole dell'importanza sociale, economica e giuridica che assume l'Ufficio regionale del Massimario per lo sviluppo del territorio, contribuisce con soddisfazione alla pubblicazione del volume che raccoglie le sentenze pronunciate dalla Commissione regionale nel corso dell'anno.

L'iniziativa editoriale, oltre a rappresentare un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria, è particolarmente meritoria perchè approfondisce i percorsi logici e interpretativi delle decisioni dei giudici, consentendo ai lettori di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale e massimazione.

In considerazione della continua evoluzione dell'ordinamento tributario italiano, il volume, redatto a cura dell'Ufficio regionale del Massimario, rappresenta un ausilio indispensabile e di effettivo utilizzo per quanti svolgono attività nella pubblica amministrazione o prestano la loro opera in giudizio nel settore tributario.

Il Presidente Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco





CARISBO è orgogliosa di contribuire, anche quest'anno, alla redazione del Massimario 2010, opera di estremo interesse ed utilità per tutti coloro che svolgono la propria attività nel comparto del Diritto Tributario.

Porge al Presidente della Commissione tributaria regionale, Aldo Scola, i propri ringraziamenti per avere consentito alla nostra Banca di essere sostenitrice dell'iniziativa ed esprime al Direttore ed a tutti collaboratori dell'Ufficio del Massimario le proprie congratulazioni per il costante impegno profuso nell'aggiornamento di un'opera di elevato interesse bibliografico e professionale.

Il Direttore Generale Giuseppe Pallotta






È con vivo piacere che Confcommercio Ascom provincia di Bologna partecipa alla realizzazione di questa importante e quanto mai utile pubblicazione, che rappresenta un vero e proprio vademecum, una soluzione moderna e approfondita atta a fare chiarezza in questioni fondamentali per la vita delle imprese.

Con contributo di validi esperti il Massimario darà certamente un aiuto determinante per il corretto adempimento degli obblighi tributari e un sicuro ausilio ai nostri servizi al terziario.

Dare garanzia e tutela ai nostri Associati è, infatti, il nostro fine primario per affrontare al passo con i tempi le importanti sfide che ci attendono.

Il Presidente Enrico Postacchini





L'A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani è stata costituita il 13 giugno 1949, come comitato atipico, allo scopo di fornire supporto scientifico agli studi per la prima riforma tributaria post-Costituzione. Fu infatti il Ministro delle finanze Ezio Vanoni a stimolare il mondo universitario e professionale in tal senso. L'Associazione è oggi composta da cultori del Diritto Tributario di varia estrazione e provenienza professionale: cattedratici, magistrati, alti funzionari dell'Amministrazione, avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, notai. Nella sua più che sessantennale storia, ha avuto illustri Presidenti quali: Giovanni Adonnino, Ernesto D'Albergo, Epicarmo Corbino, già maestro di economia e Ministro del tesoro, Ignazio Manzoni, Victor Uckmar, Giuseppe De Angelis, e fra i soci, Franco Gallo, Augusto Fantozzi, Giulio Tremonti e Vincenzo Visco, Ministri delle finanze, Gianni Marongiu, Sottosegretario alle Finanze, e tanti illustri cattedratici e professionisti.

Attualmente è presieduta dal Prof. Mario Boidi, che è stato eletto per l'anno 2004 anche Presidente della Confédération Fiscale Européenne.

L'A.N.T.I., infatti, è socia della Confédération Fiscale Européenne, l'unico raggruppamento Europeo di consulenti tributari che opera a livello Comunitario.

L'Associazione, che ha sezioni in tutta Italia, si propone attraverso incontri di studio, convegni e pubblicazioni, di approfondire le tematiche fiscali, sotto il profilo scientifico, ma è attenta anche alle applicazioni professionali. Essa tiene, altresì, vivi i contatti con il Governo ed il Parlamento.

Un saluto ed un ringraziamento al Presidente Aldo SCOLA, ai Giudici della Commissione tributaria regionale ed al Direttore dell'Ufficio del Massimario, dott. Giancarlo FERRUCINI per la pubblicazione del volume, valido "strumento" di lavoro per i cultori del diritto tributario, la cui utilità è evidente sia per gli studiosi sia per gli operatori pubblici e privati.

Il Segretario Regionale Rag. Mario Spera Wavi o Spero

COORDINAMENTO DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELL' EMILIA-ROMAGNA

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Emilia-Romagna, riuniti nel relativo Coordinamento, hanno ritenuto di sostenere la realizzazione della nuova edizione del Massimario, che da tempo costituisce un punto di riferimento indispensabile per tutti i Professionisti, ed in particolar modo i Commercialisti, che svolgono l'attività di assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionale.

La pubblicazione del volume rappresenta, oltreché un importante strumento di lavoro, un momento di riflessione per tutti gli operatori del diritto tributario, per capire come sta evolvendo la giurisprudenza di merito, nelle sue più significative declinazioni.

Al Presidente Aldo SCOLA, ai Giudici della Commissione Tributaria Regionale ed al Direttore dell'Ufficio del Massimario, dott. Giancarlo FERRUCINI, i più sentiti ringraziamenti per la realizzazione di quest'opera.





Un "massimario", in quanto raccolta sistematica di precetti giurisprudenziali, adempie alla funzione essenziale di diffondere la conoscenza dell'applicazione concreta della legge, rendendo nota l'interpretazione ufficiale di essa da parte del giudice il quale, con le sue sentenze, attua in concreto il precetto generale o astratto che ogni norma contiene.

La materia di competenza del giudice tributario ha assunto nella società moderna una crescente importanza, tanto che nessun soggetto -pubblico o privato- può dire di non esservi coinvolto, di non esservi interessato.

Gli avvocati, conseguentemente, sono chiamati sempre più spesso, nell'esplicazione del mandato professionale, ad esaminare problematiche di natura tributaria, quale che sia il loro settore specifico di attività.

Per questa ragione, dunque, anche l'Ordine Forense di Rimini saluta con grande favore la realizzazione del Massimario 2010 della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna, dando atto al Presidente Aldo Scola, al Direttore dell'Ufficio del Massimario, Giancarlo Ferrucini e a tutti coloro che vi hanno collaborato, di avere compiuto un'opera di grande utilità per tutte le categorie professionali, con indubbio vantaggio degli utenti effettivi della giustizia tributaria, cioè dei cittadini.

Il Presidente Avv. Giovanni Scarpa



C.S.I., società di servizi che opera nel settore delle fideiussioni, anche a favore dell'Amministrazione finanziaria, è onorata di contribuire alla realizzazione del Massimario 2010, punto di riferimento non solo per i professionisti che si occupano di diritto tributario, ma anche per le aziende nostre clienti, che possono trovare in questa pubblicazione uno strumento robusto ed autorevole, utile a seguire correttamente le regole dell'ordinamento tributario.

Nel complimentarci con il Direttore dell'Ufficio del Massimario per l'impegno profuso, che ci consente di avere questa encomiabile opera, desideriamo ringraziare il Presidente Aldo Scola e i suoi collaboratori per averci annoverato fra i sostenitori del Massimario 2010.

Ivan Piccinini

Gli Amministratori Ignazio Calcagno

Antonello Piccinini

The rein



Confindustria Emilia-Romagna ha deciso, anche quest'anno, di contribuire alla pubblicazione del Massimario che raccoglie le sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna nel corso del 2010, redatto a cura dell'Ufficio regionale del Massimario.

Si tratta di un'iniziativa editoriale di particolare rilevanza, in quanto offre un panorama delle decisioni di giustizia tributaria e permette agli addetti ai lavori di disporre di un notevole patrimonio di giurisprudenza e massimazione in tale materia.

Essa consente inoltre alle imprese, costantemente impegnate in comportamenti tributari corretti e coerenti, di disporre di uno strumento di approfondimento dei complessi temi della giustizia tributaria, anche in considerazione della continua evoluzione dell'ordinamento italiano.

Il Presidente Anna Maria Artoni

dolhe f

INDICE

Presentazione del Massimario	5 18
8	
Accertamento IVA/Redditi	
Accertamento analitico/induttivo – induttivo	19
	34
Accertamento simulazione – elusione – abuso del diritto Pag.	37
e	41
	44
Accertamento valore nella cessione di immobili	56
IRES - IRPEG	
Agevolazioni	59
	60
	61
	62
\mathcal{G}	63
\mathcal{O}	64
	65
	75
	78
IRPEF	
	79
	83
	87
	88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
IVA	
	00
	.02
	.10
•	13
	.17
O	20

Misure cautelari pro-fiscoPag.	130
Procedure concorsuali	132
ProcessoPag.	134
Registro - Ipocatastali –	
Donazioni e Successioni – INVIM	
Accertamento valore e liquidazione imposta	158
Agevolazioni	168
Agevolazioni prima casaPag.	170
Agevolazioni trasferimento aree edificabili in comparto Pag.	175
Decadenza potestà accertativaPag.	179
Imposte ipocatastali	181
Imposta successioni e donazioni	183
Invim straordinariaPag.	185
Registrazione di atti	186
Riqualificazione di atti	188
Riscossione	
Cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale	196
Fermo amministrativo - ipoteca	201
Sanzioni	202
Statuto del contribuentePag.	203
Tributi locali	
<i>Ici</i>	205
Altri tributi locali	212



LEGENDA

Accertamento imposte sui redditi. Erogazione somme ai dipendenti in nero. Equiparazione a compensi societari. Mancata valutazione dei costi. Motivazione per relationem. Utilizzo prove testimoniali. Illegittimo.

Comm. Prov. Parma, Sez. 1 Sentenza n. 43 del 24/07/01 Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.

1) A fronte di pagamenti irregolari di prestazioni di lavoro subordinato, nel processo tributario, è ragionevolmente sostenibile che siano stati prodotti altrettanti ricavi, il cui ammontare deve essere assoggettato a tassazione. 2) In caso di rettifica induttiva non è applicabile la norma contenuta nell'art. 75, 4°comma, del TUIR secondo cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi. 3) E' legittima la motivazione per rinvio a pvc, se questo è conosciuto dal contribuente. 4) Nella fase di accertamento le dichiarazioni rese da terzi hanno un valore accessorio, assumono, cioè, la natura di elemento indiziante. Nel caso di specie l'Ufficio ha fondato gli atti impugnati unicamente su dichiarazioni rese dai dipendenti.

D.P.R. 917/86, art. 75, comma 4

Massimatore: Docimo L.

INTITOLAZIONE

COMMISSIONE SEZIONE

NUMERO E DATA SENTENZA

PRESIDENTE E RELATORE

MASSIMA

」RIFERIMENTI J REDATTORE MASSIMA

ACCERTAMENTO IVA / REDDITI

ACCERTAMENTO ANALITICO/INDUTTIVO - INDUTTIVO

IRPEF - Avviso di accertamento - Disconoscimento di credito di imposta.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.62/04/09 del 13/05/09 Pres. Agnoli F.M., Rel. Spina P.

Solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di redditi si può decadere dal beneficio del credito di imposta.

Pertanto qualora sia stato erroneamente indicato nella dichiarazione l'ammontare degli utili percepiti non sussistono i presupposti per negare al contribuente il beneficio della detrazione del relativo credito di imposta ancorché la dichiarazione debba essere riliquidata sulla base dei dati corretti.

Massimatore: Santandrea P.



Accertamento IVA 2001 basato su scritture ausiliarie magazzino non obbligatorie non regolarmente annotate - Prova erroneità a carico della parte producente - compete - Mancata applicazione circolare 31/E-2006 - Legittimità - Decisione equitativa - Inapplicabilità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 49/11/2009 depositata il 14/08/2009 Pres. D'Orazi O., Rel Pronti C.

È legittimo l'Avviso di Accertamento IVA fondato su scritture ausiliarie di magazzino non obbligatorie irregolarmente annotate.

Le stesse possono essere legittimamente contestate dalla parte con controprove documentali contrarie.

La contribuente non può invocare la circolare ministeriale 31/E 2006 in quanto successiva alla verifica da cui è scaturito l'avviso impugnato.

Non può applicarsi nel processo tributario il criterio equitativo, perché la norma non consente franchigie, ma solo prove contrarie documentali.

Massimatore: Belluzzi O.

IRPEF - IRAP - IVA - Accertamento induttivo - Contabilità formalmente corretta - Antieconomicità del comportamento del contribuente - Onere della prova.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. II Sentenza n.100/02/09 del 23/09/2009 Pres. Fazzini C., Rel. Fabbri R.

E' legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e della economicità. Ove la ricostruzione si fondi non solo sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore ma anche su altri dati e notizie risulta invertito l'onere della prova incombendo al contribuente fornire gli elementi necessari a squalificare i dati applicati dall'Ufficio.

D.P.R. n. 600/73, Art. 39.

Massimatore: Santandrea P.

IRES - IRAP - IVA - Accertamento induttivo - Contabilità formalmente corretta - Congruità del risultato degli studi di settore - Accertamento induttivo - Illegittimità.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.65/04/09 del 29/05/2009 Pres. Savoia G., Rel. Di Carlo N.

In presenza di scritture contabili formalmente corrette è illegittimo l'accertamento induttivo basato sul cosiddetto "tovagliometro" (numero di tovaglioli utilizzati da un'attività di ristorazione) poiché rappresenta un metodo impreciso e debole mentre la congruità della società rispetto al risultato degli studi di settore pone in essere una presunzione di concreta attendibilità dei ricavi contabilizzati e dichiarati.

D.P.R. n. 600/73, Art. 39.

Massimatore: Santandrea P.

IRPEF - IRAP - IVA - Accertamento induttivo - Prova della fondatezza della ripresa - Presunzioni - Requisiti.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. I Sentenza n.240/01/09 del 21/10/2009 Pres. Ziniti R., Rel. Sintoni R.

La circostanza che il contribuente abbia indicato negli studi di settore la presenza di ricavi derivanti da vendite a stock e non risultino in contabilità fatture di vendita per merce a stock non costituisce elemento sufficiente a sostenere la rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art.39, 1° co., lett. d). In tale ipotesi non sono rinvenibili le condizioni preliminari di gravità (elementi presuntivi oggettivamente ed intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni), precisione (fatti espressivi di elementi apprezzabili e valutabili attraverso il ragionamento presuntivo), concordanza (dati non contrastanti fra loro e confermati da altri che presentano anch'essi rilevanza probatoria) richieste dalla norma. Al contrario, il contesto organizzativo e dimensionale dell'azienda e le dimostrate difficoltà economiche e finanziarie non consentono di presumere risultati di gestione positivi.

D.P.R. n. 600/73, Art. 39.

Massimatore: Santandrea P.

IRAP - IVA - Attività istruttorie - Requisiti di legittimità - Accertamento induttivo sfornito del necessario supporto probatorio - Illegittimità .

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. I Sentenza n.210/01/09 del 21/10/2009 Pres. Ziniti R., Rel. Bordini E.

E' legittimo l'accesso domiciliare in presenza di un provvedimento autorizzativo dell'AGO sommariamente motivato.

E' illegittima l'acquisizione di dati bancari ai sensi degli artt. 32, comma 1, n.7, D.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, numero 7), D.P.R. n. 633/72 in mancanza delle autorizzazioni previste dalle suddette norme.

E' illegittima l'utilizzazione ultrasoggettiva dei dati bancari, vale a dire l'automatico ed acritico riferimento alla società delle operazioni effettuate dai soci sui propri conti correnti personali in mancanza del benché minimo riscontro specifico, tanto più se viene fornita una adeguata giustificazione della movimentazione bancaria effettuata dai soci.

In ogni caso, all'accertamento induttivo dei maggiori redditi - ricavi deve sempre e comunque seguire la quantificazione e la considerazione dei correlati costi nella misura risultante da quanto in atti o dalla natura dell'attività svolta o dalle ordinarie regole di esperienza o dalle conoscenze correnti o normalmente acquisibili nel campo cui si fa riferimento.

D.P.R. n. 600/73, Art. 39.

Massimatore: Santandrea P.

Accertamento IRPEF e IVA: attività di agenti di calciatori professionisti - Incongruenza rilevata fra compensi dichiarati e quelli risultanti dai contratti tra società e calciatori -Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 175/01/09 del 23/10/2009 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Occorre operare una distinzione fra i servizi degli agenti: la prima categoria riguarda attività di intermediazione, assistenza, consulenza contrattuale connessa alla stipula dei contratti fra calciatore e società; la seconda categoria comprende i servizi diversi quali quelli relativi

a problematiche personali e familiari del calciatore, rapporti con la stampa, gestione della immagine, assistenza assicurativa ed altri. Il sostenimento di quest'ultima spesa comporta che esse vanno considerate remunerazioni in natura corrisposte ai calciatori.

Le tesi difensive secondo la quale i maggiori compensi che il Fisco pretende di assoggettare a tassazione in realtà sono già stati tassati in capo alle società di famiglia che li fatturavano alle società di calcio, ed inoltre in molti casi la cifra pattuita con gli atleti era diversa da quella del modulo contrattuale perché intervenivano, in costanza di rapporto, accordi modificativi -al ribasso- della entità di detto compenso, non sono supportate da adeguate e convincenti prove.

D.P.R. 600/73, Artt. 32 e 39; nota Agenzia delle Entrate 23/09/2009.

Massimatore: Teodorani F.

Accertamento imposte dirette - Onere della prova- spetta all'amministrazione finanziaria e solo in un secondo momento viene trasferito al contribuente.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 225/01/09 del 26/11/2009 Pres. Mariotti C, Rel. Checchi M.

Secondo il recente approccio dei giudici di legittimità, l'onere probatorio viene "ripartito" tra Fisco e contribuente: dapprima l'Amministrazione deve rinvenire una serie di elementi che, nel loro complesso, possano costituire il presupposto probatorio per la contestazione, mentre il contribuente deve, a sua volta, dimostrare, sulla base di altri elementi, la correttezza del proprio operato. L'onere probatorio, dunque, dapprima in capo all'Amministrazione, viene trasferito, in un secondo momento, al contribuente. In sede contenziosa, il giudice, prima di trasferire l'onere probatorio in capo al contribuente, dovrà valutare l'efficacia presuntiva del Fisco: solo a seguito di una verifica positiva circa le argomentazioni dei verificatori potrà ricadere sul contribuente l'onere probatorio.

Art. 76 comma 5 e 6 del TUIR; art. 42 del D.P.R. 600/73.

Massimatore: Teodorani F.

Accertamento liquidazione e controlli - Tipologie - Accertamento d'Ufficio - Obbligo di operare un accertamento da parte dell'Ufficio in caso di richiesta del contribuente - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 211/02/2009 depositata il 02/12/2009 Pres. Ferrari G., Rel. Lanzoni C.

Il contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi non ha il diritto di pretendere che l'Ufficio esegua un accertamento a suo carico, ex art. 41 D.P.R. 600/73, anche se ciò può rappresentare l'opportunità di attenuare le conseguenze scaturenti dall'omessa presentazione della dichiarazione; è, quindi, legittimo il rifiuto opposto dall'Ufficio.

Art. 41 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Massimatore: Ficarelli T.

IRPEF/IVA: stabile organizzazione in Italia di ditta sanmarinese: mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'A.F. - Illegittimità dell'accertamento - E' tale.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.20/01/10 del 05/01/10 Pres. Mariotti C., Rel. Casoli S.

Gli elementi posti a base dell'accertamento non sono in grado di fornire l'effettività di esistenza della stabile organizzazione in Italia. E' fuori dubbio che la sede legale con disponibilità di un deposito in Domagnano, di un ufficio amministrativo presso lo studio del Rag. ... di San Marino, di dipendenti sanmarinesi, di clienti per la maggior parte sanmarinesi, come supportato dall'indicazione del volume d'affari nel periodo, stanno a dimostrare che l'attività è effettivamente svolta a San Marino. Inoltre ai fini IVA la nozione di stabile organizzazione di un'attività estera fa riferimento al "centro di attività stabile" che richiede sulla base delle direttive CEE e di pronunce della Cassazione, l'impiego di risorse umane e materiali non ritenendo sufficiente la presenza di impianti ove le operazioni sono esercitate. E' di tutta evidenza che tutta la struttura dell'impresa era a San Marino quindi non configurandosi l'esistenza di un "centro di attività stabile" con riferimento alla residenza in Italia del sig. B.

Art. 9 della VI direttiva comunitaria n. 388/77.

Massimatore: Teodorani F.

Avviso di accertamento - Processo tributario - Elementi sopravvenuti - Legittimità.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. I Sentenza n. 16/01/10 del 12/01/2010 Pres. Stanzione A., Rel. Paone P.

È legittima la re-emissione di un nuovo avviso di accertamento per la medesima annualità, laddove lo stesso risulti fondato su elementi nuovi e sopravvenuti, che se conosciuti prima avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale.

Art. 43 D.P.R. 600/73.

Massimatore: Toni E.

IVA - Inattendibilità della contabilità - Documentazione prodotta non probante - Accertamento di maggiori ricavi, non contabilizzati, per presunzione assoluta di cessione - Legittimo.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. X Sentenza n. 1/10/10 del 21/09/2009 depositata il 25/01/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

Stante l'inattendibilità della contabilità ed in assenza della prova che quanto sostenuto dal contribuente corrisponda al vero circa l'inesistenza di omessa fatturazione, prova che gli incombe ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., è legittimo il recupero di maggiori ricavi non contabilizzati trattandosi di presunzione assoluta di cessione *ex* art. 9 del TUIR e art. 53 d.P.R. n. 633/92.

D.P.R. n. 633/1972, art. 53, TUIR art. 9, Codice civile art. 2697.

Massimatore: Tarroni G.

IVA Accertamento sulla base di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti- Legittimo.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIV Sentenza n. 5/14/10 del 14/12/2009 depositata il 25/01/2010 Pres. e Rel. Pasculli V.

E' legittimo l'uso, da parte dell'amministrazione finanziaria, di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti, in quanto non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio, rientrando ciò nell'ambito dei doveri di cooperazione tra gli Uffici.

D.P.R. n. 633/1972 art. 54, comma 3.

Massimatore: Tarroni G.

IVA - IRPEF - IRAP Accertamento induttivo di attività non dichiarate - Assenza di prove- Presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XV Sentenza n. 5/15/10 del 1/12/2009 depositata il 22/02/2010 Presidente Coscioni C., Rel. Torsello B.

La determinazione induttiva dell'esistenza di presunte attività non dichiarate, in assenza di prove ed in presenza di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non può in alcun caso tradursi in una libera quantificazione dell'imponibile. Deve, infatti, essere legata a fatti certi o ad elementi o circostanze da cui possano derivare ben individuate e motivate presunzioni, diversamente ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione finanziaria.

D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d).

Massimatore: Tarroni G.

IRPEF - Ricavi non dichiarati - Avviso di rettifica e liquidazione - Rettifica dell'imponibile in sede giurisdizionale - Note di accredito.

Comm trib. prov. Modena, sez. IV Sentenza n. 19 del 28/10/2009 depositata il 24/02/2010 Pres. Pinelli M., Rel. Rossin A.

È legittimo il recupero di ricavi non dichiarati, scaturito dall'acquisto di beni, sui quali, nel rivenderli si pratica uno sconto maggiore rispetto a quello praticato al momento dell'acquisto. Con la sentenza in argomento, la CTP di Modena ha respinto il ricorso del contribuente che, nel corso della sua attività aveva acquistato titoli di transito, sui quali aveva ricevuto note di accredito da parte del cedente per sconti praticati e, nel rivendere tali titoli ai propri clienti aveva praticato uno sconto maggiore rispetto a quello ricevuto in acquisto, con relativa emissione di note di accredito nei confronti dei clienti acquirenti.

Art. 1 D.P.R. 600/73.

Massimatore: Amico M.

IVA - Verbale della Guardia di finanza - Accertamento in rettifica - Bolle contraffatte - Prova - Carenza - Implicazioni - Conseguenze.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 423/2010 del 18/03/2010 depositata il 19/03/2010 Pres. e Rel. Scola A.

È carente la motivazione dell'accertamento, basato su presunzioni semplici, non configurabili come gravi, precise e concordanti, tale non potendo considerarsi l'asserita contraffazione delle bolle d'accompagnamento, ove non confortata da una pertinente perizia grafica, non sostituibile con la scienza privata dell'Ufficio, mentre la merce non reperita presso i locali della ditta interessata non può considerarsi acquistata e rivenduta senza fatturazione, prima di aver acquisito una prova indiscutibile circa la sua esistenza, come nell'ottica di un impianto motivazionale privo di plurimi riscontri obiettivi e fondato esclusivamente su un'immaginaria concatenazione di sospetti, in alcun modo assurti al rango di piena prova e neppure di semplici indizi qualificati.

Massimatore: Scola A.

Accertamento IVA - Acquisti dalla repubblica di San Marino - Omessa conservazione e registrazione in contabilità - Prova della falsità dell'acquisto - Non e' ipotizzabile.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.154/01/10 del 12/04/2010 Pres. Mariotti C., Rel. Campana S.

Risulta destituito di fondamento quanto affermato da parte ricorrente e cioè che le fatture segnalate dall'autorità fiscale sanmarinese, sarebbero fasulle ed emesse con l'utilizzo della sua partita IVA, al solo scopo di produrre false fatture di vendita risultando al contrario che per gran parte degli acquisti, la cui esistenza è negata dal ricorrente, sono stati effettuati bonifici bancari richiamati nel PVC e che tali bonifici risultano annotati in contabilità con registrazioni fittizie, idonee a mascherare acquisti e vendite di merce. Va quindi condiviso l'assunto dell'amministrazioone resistente, circa le modalità secondo le quali avrebbe potuto e dovuto procedere alla propria attività accertativa, e cioè mediante utilizzo di elementi indiretti e induttivi di valutazione, quelli cioè basati su presunzioni se le stesse presentano i caratteri necessari e sufficienti per dimostrare l'assunto.

Art. 54 D.P.R. 633/72.

Massimatore: Teodorani F.

Avvisi di accertamento - Imposte dirette e IVA.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. III Sentenza n. 78 del 13/05/2010. Pres. Roccari Roberto. Rel.

A base dell'accertamento vale la legittimità delle presunzioni che assumono i connotati della gravità, della precisione e della concordanza, allorquando si riscontri una correlazione fra la documentazione extracontabile rinvenuta e la disponibilità di denaro contante di cui un'Associazione sportiva può disporre a seguito di ripetuti prelievi di denaro contante dai propri conti bancari per il cui utilizzo non è stata fortina alcuna giustificazione.

Massimatore: Romboli S.

Accertamento liquidazione controlli - Società consolidante - Accertamento emesso nei confronti della società consolidante a seguito di rilievi elaborati in relazione alla società consolidata - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 83/02/2010 del 19/05/2010 Pres. Folloni T., Rel. Calvi di Coenzo P.

Il soggetto consolidante è il soggetto passivo di accertamento, anche invia autonoma ed esclusiva sicché è legittimo l'accertamento ex art. 39, co. 1 D.P.R. 600/73 con il quale l'Ufficio ha recuperato l'imposta in capo alla consolidante anche se i rilievi che hanno originato il recupero sono stati elaborati in relazione alla società consolidata.

Art. 122 D.P.R. 22 dicembre 1986 n 917, art. 39, co. 1 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Massimatore: Ficarelli T.

Accertamento - Controlli - Presupposto accertativo basato sul mero richiamo all'antieconomicità dell'operazione - Insufficienza - Necessaria presenza di elementi aderenti alla realtà operativa - Differenziale tra corrispettivo pattuito e valore di mercato - Insufficienza.

Comm. trib. prov. Ferrara. sez. V Sentenza n.135 depositata il 15/06/2010 Pres. Salzano F., Rel. Felloni G.

L'eccezione dell'ufficio in ordine al comportamento imprenditoriale " antieconomico" e " anomalo" sul quale viene incentrata la presunzione di comportamento evasivo/elusivo, non può essere generalizzata, ma deve procedere in via specifica posto che il concetto di "antieconomicità" ha una valenza relativa e pertanto deve essere affrontato sempre e comunque con elementi assolutamente concreti ed aderenti alla realtà operativa. Il differenziale tra prezzo praticato attraverso un corrispettivo e "il valore normale" non può declinare automaticamente la fattispecie evasiva.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Avviso di accertamento - Statuto del contribuente - Questionari - P.V.C. - Non necessarietà.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 126/01/10 del 30/06/2010 Pres. Campanile P., Rel. Paone P.

L'avviso di accertamento può essere fondato sugli elementi acquisiti a seguito della restituzione di un questionario inviato al contribuente successivamente ad un P.V.C. su diverse annualità. Non esistendo l'obbligo legislativo di disporre una nuova verifica fiscale.

Art. 32 D.P.R. 600/73; Art. 12 L. 212/00.

Massimatore: Toni E.

IRPEF - IRAP - Attività imprenditorial e- Scritture contabili formalmente corrette ma complessivamente inattendibili - Accertamento induttivo del reddito d'impresa - Legittimo.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 79/09/10 del 15/06/2010 depositata il 1/07/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

La presenza di scritture formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 600/73, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d), Cassazione n. 417/2008.

Massimatore: Tarroni G.

IRPEG - Valutazione ricavi non dichiarati - Criteri antieconomici - Prove insufficienti dell'A.F..

Comm trib. reg. Bologna, sez. XIII Sentenza n. 75 del 24/05//2010 depositata il 05/07/2010 Pres. Caruso F., Rel. Labanti S.

Il criterio di antieconomità, utile ad indirizzare i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, da solo non è sufficiente a fondare una rettifica presuntiva della dichiarazione dei redditi. Occorrendo, in questi casi, una ulteriore istruttoria tesa a fornire elementi di prova in grado di dimostrare l'inattendibilità del corrispettivo dichiarato e la base imponibile, in relazione alla specificità del caso.

Con la sentenza in argomento, la CRT dell'Emilia Romagna, ha accolto l'appello del contribuente, avverso il parziale accoglimento del giudice di prime cure che, in sede di giudizio, mitigava il valore dei ricavi per carenza probatoria da parte dell'Agenzia.

Artt. 39 e 37 bis, del D.P.R. 600/73.

Massimatore: Amico M.

IVA - IRES - IRAP - Attività commerciale - Percentuale di ricarico manifestamente troppo bassa ed antieconomica- Contabilità formalmente corretta - Accertamento induttivo del reddito d'impresa - Legittimo.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IV Sentenza n. 61/04/10 del 1/12/2009 depositata il 6/07/2010 Pres. Iacoviello F.M., Rel. Tarroni G.

Un ricarico manifestamente troppo basso indica un operare in maniera antieconomica, non certamente rientrante nelle logiche dell'attività imprenditoriale, e legittima l'accertamento induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma in conflitto con le regole fondamentali di ragionevolezza.

D.l. n. 331/1993, art. 62 bis, legge n. 427/1993, D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d), Cassazione - Sezione tributaria n. 21575/2005 e n. 13995/2002, circolare amministrativa n. 20/E del 18/06/2004.

Massimatore: Tarroni G.

IRES 2005 - Avviso di accertamento fondato su precedente avviso di accertamento anch'esso impugnato - Ammissibilità - E' tale - Rettifica dichiarazione redditi - Termini.

Comm. trib. prov. Bologna, sez. VI Sentenza n. 153/6/10 del 19/07/2010 Pres. e Rel. Martinelli A.

E' legittimo l'Avviso di Accertamento fondato su precedente Avviso di Accertamento anch'esso impugnato, ma soltanto a definizione della controversia da cui lo stesso ha avuto origine si potrà o meno rettificare la Dichiarazione Redditi Mod. UNICO 2006.

Art.18 D.Lgs. 546/1992.

Massimatore: Belluzzi O.

Avviso d'accertamento - Accertamento induttivo - Unica presunzione mancante di gravità precisione e concordanza - Nullità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 121/07 depositata il 30/09/2010 Pres. Rampello V., Rel. Volpi M.A.

Ai sensi dell'art. 39, d.P.R. 1973/600, l'Ufficio può effettuare un accertamento "induttivo" sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, ovvero, qualora siano provate "omissioni gravi, ripetute e numerose" delle scritture contabili, anche attraverso presunzioni mancati dei tre requisiti visti. Laddove l'accertamento non evidenzi gravi imperfezioni delle scritture contabili e fondi l'esistenza di attività non contabilizzate o l'inesistenza di passività, non sulle risultanze dell'inventario generale delle merci, bensì sulle evidenze di una singola operazione commerciale avente ad oggetto la vendita di un singolo bene specifico, la rideterminazione induttiva del reddito è illegittima per mancanza di gravità, precisione e concordanza della presunzione assunta.

Art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. 1973/600.

Massimatore: Bianchi L.

IVA - Avviso d'accertamento - Nei confronti di un'impresa in stato pre-fallimentare - Presupposti - Motivazione - Implicazioni - Conseguenze.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 1392/2010 del 29/10/2010 depositata il 02/11/2010 Pres. e Rel. Scola A.

L'Ufficio deve accertare l'imponibile non solo in base alle differenze fra acquisti e vendite documentabili, ma anche con riguardo ad altre circostanze pur significative e capaci di contraddire le presunzioni poste all'attenzione della p.a. finanziaria, in rapporto all'ingannevole premessa costituita dall'aver mancato di considerare le notorie peculiarità del settore merceologico delle carni (soggetto a notevoli cali naturali o patologici) e l'eventuale imminente fallimento della ditta di cui si tratti: donde la necessità, per i profili sanzionatori, di ridurli coerentemente al minimo edittale.

Massimatore: Scola A.

ACCERTAMENTO BANCARIO

IRPEF - Accertamenti bancari - Ripresa a tassazione dei prelevamenti - Illegittimità.

Comm trib. prov. Modena, sez. I Sentenza n. 08 del 14/12/2009 depositata il 13/01/2010 Pres. Luglio M., Rel. Bianchi E.

I prelevamenti dal conto corrente bancario di un soggetto-contribuente privato, non possono essere oggetto di ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio delle Entrate. Infatti, anche il giudice delle leggi ha statuito che la presunzione, di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, opera solo nei confronti dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, seguendo un orientamento oramai cristallizzato, la Commissoine Tributaria di Modena ha ritenuto illegittimo l'avvito di accertamento, emanato dall'Ufficio delle Entrate, nella parte in cui venivano indicati, per la ripresa a tassazione, i prelevamenti effettuati dal contribuente dal proprio conto corrente.

Art. 32, 1° c., n. 2 del D.P.R. 600/73, Cort. Cost. 225/2005, Circolare n. 32/E del 2006.

Massimatore: Amico M.

IRPEF - Accertamenti bancari - Accertamento parzialmente illegittimo - Attività d'impresa.

Comm trib. prov. Modena, sez. I Sentenza n. 08 del 14/12/2009 depositata il 13/01/2010 Pres. Luglio M., Rel. Bianchi E.

Non è consentita la ripresa a tassazione dei prelevamenti annotati sui correnti bancari da parte di privati, per la mancanza di scritture contabili obbligatorie previste, invece, per i soggetti che svolgono attività d'impresa. Infatti, il comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/73, prevede la ripresa a tassazione dei prelevamenti per i contribuenti che sono soggetti alla tenuta delle scritture contabili. Nella fattispecie, la Commissione Tributaria di Modena ha accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Finanziario

competente, con il quale si imputavano a tassazione i prelevamenti effettuati dal ricorrente.

Art. 32, 1° c., n. 2 del D.P.R. 600/73, Cort. Cost. 225/2005, Circolare n. 32/E del 2006.

Massimatore: Amico M.

Avviso di accertamento IVA e IRAP - Rettifica valore della produzione agricola a seguito di indagini bancarie - Violazione obbligo contraddittorio - Nullità del provvedimento perché basato su errato questionario - Carenza di motivazione - Duplicazione di imposta - Inesistenti.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIV Sentenza n. 11 depositata il 23/02/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

La mancata risposta del contribuente ai questionari è tra le circostanze che legittimano l'ufficio ad eseguire accertamenti anche sui conti intestati a terzi, ma ritenuti inerenti al reddito del contribuente. L'attività di accertamento ha natura amministrativa e non è retta dal principio del contraddittorio. Essa costituisce presunzione legale e determina l'inversione dell'onere della prova. Non può essere ritenuto carente di motivazione il provvedimento che consente di capire la pretesa fiscale e permette l'esercizio del diritto alla difesa. Non può essere ritenuta rilevante l'inesatta indicazione di coordinate bancarie, potendo il contribuente risalire facilmente al dato esatto.

Cassazione 18339/2009.

Massimatore: Docimo L.



IVA - Accertamento sulla base di elementi desunti da conti bancari-Obbligo del contraddittorio- Non sussiste. Indagini su c/c bancari intestati a terzi ma ritenuti connessi ed inerenti al reddito del contribuente- Legittime. Onere della prova- Grava sul contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 11/09/10 del 19/01/2010 depositata il 23/02/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, avendo però, gli uffici, la facoltà di chiedere ai contribuenti informazioni e chiarimenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/72, il fisco è autorizzato a procedere all'accertamento anche mediante indagini su c/c bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.

In tema di controlli bancari opera una presunzione legale, in favore del fisco, che dispensa dal fornire qualunque prova sulla sua pretesa nel caso in cui disponga di dati sui movimenti bancari riconducibili al contribuente. Ne deriva l'inversione dell'onere della prova che grava sul contribuente.

D.P.R. n. 633/1972, art. 51, D.P.R. n. 600/1973, art. 32, Cassazione n. 3300/2000 e n. 18339/2009.

Massimatore: Tarroni G.

Avviso di accertamento - Accertamento bancario.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n. 25/02/10 del 22/03/2010 Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali è legittimo l'accertamento basato sulle operazioni di accredito bancario che non risultino né contabilizzate né dichiarate, spettando al contribuente l'onere della prova circa la loro non afferenza all'attività commerciale.

Massimatore: Toni E.

ACCERTAMENTO SIMULAZIONE - ELUSIONE - ABUSO DEL DIRITTO

Sanzioni - D. Lgs. 472/97 - Applicabilità a comportamenti posti in violazione della normativa tributaria - Elusione fiscale - Assenza di violazioni di legge - Sanzione indiretta - Inapplicabilità della disciplina sanzionatoria - Configurabilità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n.109 depositata il 09/09/2009 Pres. Ranieri A., Rel. Fregnani L.

L'utilizzo abnorme, ma non illecito, di strumenti legittimi per conseguire un risparmio fiscale non costituisca violazione di norme ma solo "aggiramento" delle stesse per conseguire un risultato più favorevole per il contribuente. Non potendosi ravvisare alcuna violazione di norme, perché in caso contrario si rientrerebbe nel campo dell'evasione fiscale e non più nell'elusione, alle fattispecie disciplinate dall'art. 37 bis D.P.R. 600/73 non possono essere applicate le disposizioni del D. Lgs. 472/97 che attiene specificatamente alle sanzioni connesse alle violazioni della normativa fiscale.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Accertamento - Controlli - Art. 37 - bis D.P.R. 600/73 - Operazioni elusive - Necessaria ricerca di indebiti vantaggi fiscali - Finalità prevalente ma non esclusiva.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n.109 depositata il 09/09/2009 Pres. Ranieri A., Rel. Fregnani L.

Lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, che caratterizza l'operazione elusiva, può non essere l'unico motivo determinate la volontà del soggetto che pone in essere l'operazione contestata, essendo possibile la concorrenza di altri interessi perseguiti di natura commerciale, finanziaria o contabile; l'operazione diventa elusiva qualora e nella misura in cui lo scopo del risparmio fiscale si ponga come predominante ed assorbente della transazione, tenuto conto sia della volontà delle parti contraenti che del contesto fattuale e giuridico in cui la stessa transazione viene posta in essere.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

IVA - IRPEG - IRAP 2002 - Traformazione locazione in comodato.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 5/11/10 del 16/12/2009 Pres. D'Orazi O., Rel. Pronti C.

Non è da ritenersi operazione elusiva ai fini dell'imposta valore aggiunto la commutazione - che non è permuta - di contratto da "locazione" a "comodato precario immobiliare" senza alcuna obbligazione reciproca, trattandosi di novazione contrattuale.

L'istituto dell'elusione riservato dalla normativa ad alcune imposte (sui redditi, di registro), ma non all'I.V.A. e, essendo di stretta osservanza, non appare legittima la sua applicazione analogica.

Si tratta comunque di trasformazione in altro negozio e:

- la conduttrice con la sospensione dei pagamenti di fatto recede e deve assoggettare ad imposta di registro la cessazione
- la locatrice deve sottoporre a registrazione il comodato ex art.1803 C.C.

Massimatore: Belluzzi O.

I.R.P.E.G. - Operazione di Leverage buy out - Acquisto di quote di minoranza - Interessi passivi su finanziamenti - Sussitenza di valide ragioni economiche.

Comm. trib. prov. Modena, sez. IV Sentenza n. 35 del 28/09/2009 depositata il 1°/03/2010 Pres. De Robertis L., Rel. Tavernelli I.

L'acquisto di quote di minoranza per il completamento della proprietà, da parte di una società, in un'operazione di Leveraged buy out, fa venir meno l'applicazione delle norme antielusive dettate dall'art 37bis del D.P.R. 600/73. In tale contesto, l'Ufficio delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per il recupero a tassazione di interessi passivi su finanziamenti, per operazioni di ristrutturazione proprietaria dell'impresa target. La CTP di Modena con la sentenza in argomento ha ritenuto che non c'è stata alcuna simulazione nelle operazioni di LBO effettuate e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per l'applicazione delle norme antielusive previste dall'art. 37bis del D.P.R. 600/73.

Art. 37bis, D.P.R. 600/73.

Massimatore: Amico M.

IRPEF a tassazione separata -Atto di donazione e successiva vendita - Recupero plusvalenza - Presunzione di simulazione - Onere della prova - Esistente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIX Sentenza n. 36 depositata il 16/04/2010 Pres. Ferrucini G., Rel. Campogrande P.

Di fronte a comportamenti apparentemente leciti, l'ufficio che vuole dare a questi valenza illecita deve provare il suo assunto e non può invocare il principio dell'inversione dell'onere della prova.

Massimatore: Docimo L.

IRPEG-IRAP - Appello - Inammissibilità per omessa dichiarazione di conformità - Illegittima - Abuso del diritto - Onere della prova - Grava sull'amministrazione finanziaria.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 78/09/10 del15/06/2010 depositata il 1/07/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'inammissibilità sancita dall'art. 22, comma 3, d.lgs n. 546/1992 non consegue alla mera omissione dell'attestazione di conformità, bensì alla sussistenza effettiva di una difformità significativa, non limitata ad aspetti formali irrilevanti per una piena difesa. In materia tributaria, il divieto di "abuso del diritto" si traduce in un principio generale antielusivo che preclude, al contribuente, il conseguimento di vantaggi fiscali tramite l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione, o un risparmio, d'imposta in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione. In caso di contestato utilizzo, a scopi elusivi, di strumenti giuridici di per sé leciti, il relativo onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria, che può avvalersi di semplici presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente può fornire prova liberatoria indicando le specifiche e valide ragioni economiche, diverse dal vantaggio rappresentato dal solo risparmio fiscale, che hanno determinato la scelta degli strumenti ritenuti abusati.

D.lgs n. 546/1922, art. 22, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, art. 37 bis, Cassazione n.8487/2009; n. 13958/2008; n. 20398/2005; n. 22932/2005; n. 21221/2006.

Massimatore: Tarroni G.

IRES - Dividend washing - Violazione principio capacità contributiva e uguaglianza - Comportamento elusivo.

Comm trib. reg. Bologna, sez. XVI Sentenza n. 65 del 06/07/2010 depositata il 06/07/2010 Pres. Cosconi C., Rel. Torsetto B.

Le operazioni di dividend washing, *prive di ragioni economiche*, configurano un comportamento distorto del contribuente rispetto ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza quando, le norme che regolano la disciplina in argomento, son poste in essere al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale.

Nella fattispecie, la C.R.T. di Bologna ha respinto l'appello formulato dal contribuente, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso concernente il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio, sia del credito d'imposta utilizzato, sia il costo dell'usufrutto inserito tra le poste passive del bilancio.

Art. 14, c. 6bis, D.P.R. 917/86.

Massimatore: Amico M.



ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO

Determinazione sintetica del reddito ex art. 38, co. 4, D.P.R. 600/73 - Estensione dell'indagine relativa alla capacità di risparmio del contribuente estesa agli anni immediatamente precedenti a quelli oggetto di rettifica - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 43/2/2010 depositata il 23/02/2010 Pres. Ferrari Acciajoli O., Rel. Piccioni C.

In ipotesi di rideterminazione sintetica del reddito, ex art. 38, co. 4, D.P.R. 600/73, deve ritenersi legittima la ricostruzione della capacità di spesa del contribuente estesa agli anni immediatamente precedenti a quelli oggetto di rettifica, attesa l'entità delle somme entrate nella disponibilità del contribuente medesimo, idonee a giustificare le spese contestate e poste alla base della rettifica operata.

Massimatore: Pellegrini P.

Accertamento - Controlli- Accertamento sintetico - Onere dell'Ufficio di indicare elementi e circostanze di fatto certi - Sufficienza - Inversione dell'onere della prova - Sussiste.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza n. 59 depositata il 15/03/2010 Pres. Salzano F., Rel. Balboni L.

Non va ignorato che l'applicazione del cosiddetto redditometro pone a carico della a.f. solo il compito di identificare con sicurezza gli elementi indici sensibili, la cui esistenza è indicata nella motivazione dell'atto impugnato, con il risultato di provocare, senza addurre ulteriori eventuali prove, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrebbe, per giovarsene, dimostrare che il reddito presunto sulla base del "redditometro" non esiste o esiste in misura inferiore.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Accertamento - Controlli - Accertamento sintetico - Motivazione dell'atto - Indicazione di elementi e circostanze di fatto certi ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/73 - Presunzione legale relativa - Determinazione automatica del reddito in via sintetica - Legittimità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza 114 depositata il 20/05/2010 Pres. Balboni L., Rel. Romagnoli P.

L'art. 38 co. 4°, del D.P.R. n. 600/73 comporta la "presunzione legale relativa" di un maggior reddito qualora circostanze di fatto certe facciano ritenere non congrui i redditi dichiarati se essi per due o più periodi d'imposta si discostino per almeno ¼ dal reddito presumibile sulla base degli indicatori di redditività qualificati statisticamente, di cui ai DD.MM. citati nell'avviso di accertamento (nella specie i beni considerati ed i relativi indici di capacità contributiva applicati non sono in costatazione). Proprio perché la presunzione non è 'assoluta', al contribuente è consentito di provare (anche in via preventiva, nel contradditorio ove attivato dall'ufficio) che il reddito, così determinabile sinteticamente (tramite il redditometro), trova giustificazione in tutto o in parte nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (cfr. il 6° comma dell'art. 38), ovvero in altre circostanze di fatto, quali disinvestimenti, percezione di indennizzi, atti di liberalità, ecc. (circ. n. 101/1999), ed anche di dimostrare che il reddito sintetico presunto comunque non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. N. 11300/00; n. 16472/08). Ne deriva che in presenza dei presupposti di cui sopra per procedure all'accertamento avvalendosi del redditometro, l'ufficio finanziario era legittimato 'automaticamente' a determinare il reddito in via sintetica, con inversione dell'onere della prova contraria in capo al contribuente.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.



Accertamento sintetico ex art. 38, co. 4, D.P.R. 600/73 - Necessità di dimostrare che la capacità di spesa per incrementi patrimoniali sia riferibile a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche in ipotesi di redditi congrui - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 163/02/2010 depositata il 22/07/2010 Pres. e Rel. Battaglino F.

Il contribuente che debba dimostrare la propria capacità di spesa per incrementi patrimoniali è tenuto a provare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella sola ipotesi di acclarata inadeguatezza degli incrementi contestati rispetto ai redditi dichiarati.

Massimatore: Pellegrini P.

ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

IRPEF - Accertamento da studi di settore - Accertamento parziale illegittimo - Attività d'impresa.

Comm trib. prov. Modena, sez. VII Sentenza n. 31 dell'11/02/2010 depositata il 19/02/2010 Pres. Nardi F., Rel. Mottola F.

Il contribuente che, al fine di ottenere un risparmio d'imposta, indica in dichiarazione l'importo imbonibile complessivo sul quale calcolare il 19% degli oneri detraibili, sostenuti nei precedenti anni per la ristrutturazione di un immobile sottoposto a regime vincolistico, certificati dal preposto Ente pubblico nei termini temporali per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non arreca alcun nocumento all'erario se non viene detratta nell'anno in cui il contribuente è eventualmente incapiente. Nella fattispecie, la Commissione Provinciale di Modena ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa dal competente ufficio delle Entrate ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73, con la quale veniva contestata la deducibilità temporale della detrazione d'imposta (19%) sostenuta negli anni precedenti per lavori a beni architettonici e certificati dalla competente Soprintendenza, entro il periodo temporale per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La predetta agenzia, applicando alla lettera la circolare 27/E del 25.05.79, motivava il provvedimento adducendo che, la detrazione d'imposta doveva considerarsi indebita perché imputabile al periodo d'imposta successivo, rispetto a quello in cui veniva presentata la dichiarazione dei redditi, in quanto le condizioni di deducibilità delle spese si verificano nel periodo d'imposta in cui gli uffici competenti rilasciano la certificazione richiesta per l'agevolazione.

Art. 36 ter, del D.P.R. 600/73, Circolare n. 27/E del 25/05/79.

Massimatore: Amico M.

IRES - Studi di settore - Applicabilità degli standard -Mancata motivazione dell'ufficio.

Comm trib. prov. Modena, sez. III Sentenza n. 201 del 14/04/2010 depositata il 16/09/2010 Pres. Poggi E., Rel. Tavernelli I. La motivazione dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore non può esaurirsi nella mera constatazione della sussistenza di uno scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio. E' onere dell'Amministrazione finanziaria ricercare quegli elementi atti a sostenere fondatamente l'anomalia e l'incongruenza di tale scostamento.

Nella fattispecie, la Commissione tributaria di Modena ha accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle Entrate, che aveva applicato la normativa sugli studi di settore senza ricercare quegli elementi di capacità contributiva atti a far risultare, in concreto, lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati dall'ufficio secondo i parametri della predetta normativa.

Art. 62 sexies, c. 3, legge 427/93, Art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73.

Massimatore: Amico M.

Accertamento liquidazione e controlli -Avviso di accertamento-studi di settore - Grave incongruenza.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n. 148 depositata il 21/09/2009 Pres. Borelli A. M., Rel. Bazzani G.

Lo scostamento minimo tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con l'applicazione dei parametri contenuti nello studio di settore, adeguati alla specifica condizione del contribuente come accertata in sede di contraddittorio preventivo all'emanazione dell'avviso di accertamento, non integra il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/73; l'avviso di accertamento, pertanto, deve ritenersi illegittimo.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Avviso d'accertamento - Studi di settore - Omessa rappresentazione della realtà effettiva del contribuente - Difetto di motivazione - Nullità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 127/07 depositata il 15/12/2009 Pres. Laguardia G., Rel. Volpi M.A.

Le stime operate dagli studi di settore possono assumere la qualità di presunzione semplice, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, soltanto qualora il gruppo omogeneo cluster di cui si compone ogni singolo studio di settore sia in grado di rappresentare effettivamente la realtà economica del singolo contribuente cui si riferisce. Pertanto, in mancanza di una critica presa di posizione dell'Ufficio circa le peculiarità della realtà economica del contribuente evidenziate dallo stesso in sede di preventivo contraddittorio, si deve ritenere l'avviso d'accertamento nullo per difetto di motivazione.

Art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973; Cass. 18/12/2009, n. 26635.

Massimatore: Bianchi L.

Avviso di classa mento - IVA, IRPEF, IRAP 2002 - Studi di settore - Strumento affidabile di accertamento presuntivo-Verifica in base alla realtà economica e alle condizioni del contribuente- Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. X Sentenza n. 17 del 25/01/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Milantoni D.

Gli studi di settore rappresentano un valido ed affidabile strumento di accertamento presuntivo per ricostruire l'ammontare dei ricavi, secondo metodi dei quali l'Ufficio deve dare atto-Gli studi contengono l'indicazione di una serie di indizi specifici per ciascun settore economico preso in considerazione, da utilizzare come strumento di rilevazione indiretta del giro d'affari e come supporto alla determinazione di una motivazione ragionata, congrua e persuasiva, avuto riguardo alle caratteristiche dell'impresa, alla realtà economica e alle condizioni del contribuente.

Massimatore: Docimo L.

Avviso di accertamento per IRPEF 2003 - Accertamento fondato esclusivamente sulla presunzioni derivanti dagli studi di settore - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. X Sentenza n. 28 del 15/03/2010 Pres. Bianchini M., Rel. Cremonini C.

Gli studi di settore, se correttamente applicati, debbono, quali atti amministrativi generali, essere preceduti da contatto diretto tra contribuente e ufficio, così da consentire al primo di presentare tutti gli argomenti a sua disposizione, idonei a dimostrare l'infondatezza della presunzione. scaturente dall'applicazione dello studio.

Massimatore: Docimo L.

Rideterminazione del reddito d'impresa su base parametrica - Illegittimità costituzionale - Non sussiste - Inammissibilità del ricorso di appello a motivo dell'omessa censura della sentenza impugnata -Sussiste.

Comm. trib. reg. di Bologna, sez. XX Sentenza n. 22/20/10 depositata il 15/03/2010 Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Massari F.

E' legittimo e non può pertanto eccepirsi difetto di motivazione, l'avviso di accertamento che scaturisce dalla mera applicazione dei parametri, trovando gli stessi fondamento in specifica norma di legge (L. 28/12/95 n. 549).

E' fondata l'eccezione di illegittimità del ricorso in appello che non contenga motivi di censura della sentenza impugnata.

Art. 3, commi da 181 a 185, L. 549/95; Cass. 11/02/2009 n. 3288.

Massimatore: Pellegrini P.

Accertamento ex art. 62 sexies, comma 3, D.L. 331/93 - Fondatezza della rettifica quando non confutata da prova contraria - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 28/VIII/10 depositata il 31/03/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Salzano A.

Deve ritenersi legittimo l'accertamento di maggiori ricavi desunti in base all'applicazione dello studio di settore di appartenenza, che trova, altresì, conforto nell'antieconomicità di altro elemento posto in evidenza dall'Ufficio, in mancanza di prove contrarie portate dal contribuente idonee a confutare la fondatezza della rettifica operata.

Art. 623 sexies, comma 3, D.L. 331/93.

Massimatore: Pellegrini P.

Avviso di accertamento fondato sulle risultanze dello studio di settore previamente adeguato all'esito del contraddittorio con il contribuente - Assenza di ulteriori prove idonee a confutare la rettifica operata - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. di Bologna, sez. VIII Sentenza n. 27/8/10 depositata il 31/03/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Salzano A.

Deve ritenersi conforme al principio di diritto sancito dalla Cassazione SS. UU. (sent. 26635/2009) l'operato dell'ufficio che riduce la propria rettifica condotta mediante applicazione degli studi di settore in accoglimento di alcuni dei motivi scostamento proposti dal contribuente, così adeguando il risultato statistico alla concreta realtà economica del contribuente, mentre rimane onere di quest'ultimo provare, anche a mezzo di presunzioni semplici l'incongruità della prestesa.

Massimatore : Pellegrini P.

Accertamento da studi di settore - Presunzione semplice superabile con altrettante presunzioni semplici - Illegittimita' dell'accertamento - Consegue.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.143/01/10 del 06/04/10 Pres. Barone F. R., Rel. De Cono M.

Il contribuente che si veda contestare la incoerenza ed incongruità rispetto al calcolo statistico eseguito con gli astratti elementi matematici contenuti negli studi di settore, deve necessariamente poter allegare anche semplici indizi semplici presunzioni, volte a contrastare tale risultato. Se si richiedesse al cittadino una prova documentale del suo minor reddito lo si metterebbe nella condizione di non poter mai provare alcunché in quanto una simile presunzione sarebbe all'evidenza diabolica ed una tale interpretazione condurrebbe diretta alla declatoria di incostituzionalità dell'intero sistema di accertamento. Risulta illegittimo e contradditorio il comportamento dell'ufficio che, lungi dal dare contezza della percentuale di riduzione riconosciuta in esito al contraddittorio in sede di tentativo di adesione, ha ritenuto in sede di accertamento di procedere alla pedissequa applicazione dello strumento presuntivo.

Art. 62 sexies D.L. 331/93.

Massimatore: Teodorani F.

Avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP, add.reg. - Applicazione studi di settore - Obbligo del contribuente di dimostrare in sede di contraddittorio l'incongruità del reddito accertato -Esistente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. X Sentenza n. 54 del 10/05/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Cremonini C.

L'accertamento di maggior reddito mediante l'applicazione degli studi di settore è legittimo. E' onere del contribuente dimostrare, in sede di contraddittorio, l'incongruità del valore derivante dall'applicazione dello studio, attarverso la produzione di documentazione idonea a dimostrare quanto dallo stesso affermato, essendo irrilevanti considerazioni generiche e non provate concretamente.

Massimatore: Docimo L.

Avviso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73 fondato sul mero scostamento alle risultanze dello studio di settore - Illegittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VI Sentenza n. 76/06/10 depositata il 05/07/2010 Pres. Stellario B., Rel. D'Amato M.

E' illegittimo l'avviso di accertamento *ex* art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73 motivato con il solo scostamento del volume dei ricavi dichiarato con quello desumibile dallo studio di settore, atteso che l'art. 62 sexies, DL 331/93 subordina la legittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo di cui al predetto art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73 alla sussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. In senso conforme, Cass. 18/12/2009 che ha espresso il seguente principio di diritto: lo studio di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio con il contribuente, esito che condiziona la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, nel quale vanno esposte le ragioni per le quali sono state disattese le doglianze portate dal contribuente.

Art. 62 sexies, D.L. 331/93; Cass. 18/12/2009.

Massimatore: Pellegrini P.

Avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore - Assenza di contraddittorio a motivo della mancata presentazione del contribuente - Deficienza di evidenze documentali anche nella successiva fase contenziosa - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIII Sentenza n. 89 depositata il 07/07/2010 Pres. Proto N., Rel. Labanti S.

Deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento emesso in esito allo scostamento rilevato dallo studio di settore di riferimento nell'ipotesi in cui il contribuente, pur invitato, non partecipi al contraddittorio, nè produca prove nella successiva fase contenziosa idonee a suffragare la propria pretesa di infondatezza della rettifica cui perviene l'ufficio,

limitandosi, viceversa, a generiche contestazioni le quali, pur legittime, non sono supportate da evidenze documentali.

Massimatore: Pellegrini P.

Avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore - Carenza di motivazione - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. V Sentenza n. 66/5/2010 depositata il 11/07/2010 Pres. Marchesini M., Rel. Giglio D.

Deve ritenersi privo di motivazione e, quindi, nullo, l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, attesa la natura statistica dello studio che rende imprescindibile l'adeguamento in contraddittorio con il contribuente al fine di verificare la congruenza del dato numerico espresso dallo studio di settore con la peculiare realtà di impresa.

Massimatore: Pellegrini P.

Avvisi di accertamento - Imposte dirette e IVA.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n. 165 del 12/07/2010. Pres. Roccari R., Rel. Foschi G.

La divergenza emersa dall'applicazione dello studio di settore va integrata e valutata dal Giudice alla luce delle ragioni che vengono addotte in sede di analisi delle controdeduzioni del contribuente ed anche dal richiamo di altri elementi economici idonei a configurare la capacità contributiva del contribuente: lo scostamento fra il reddito dichiarato e quello risultante come congruo sulla base della precisa elaborazione statistica dello studio di settore devono palesare una grave incongruenza, mentre le ripetute perdite dichiarate, pur essendo indice di un'attività antieconomica, non sono necessariamente indice di evasione reddituale.

Studi di settore.

Massimatore: Romboli S.

Contabilità formalmente regolare - Rideterminazione del reddito ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73 in presenza di validi elementi indiziari - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. di Bologna, sez. I Sentenza n. 65/01/10 depositata il 21/07/2010 Pres. Giorgi M.S., Rel. Tarroni G.

Deve ritenersi legittima la rideterminazione del reddito *ex* art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73 pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, in ipotesi di comportamenti antieconomici desunti da riscontri documentali che il contribuente non giustifichi in alcun modo. In tal caso, deve, altresì, ritenersi plausibile l'applicazione dei parametri di redditività di cui allo studio di settore di appartenenza.

Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73; Cass. n. 9755/2003 e 17016/2002.

Massimatore: Pellegrini P.

IRPEG - IRAP - IVA - Accertamento fondato sugli studi di settore - Natura di presunzione semplice - Illegittimità dell'accertamento.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. III Sentenza n.91/03/10 del 13/09/2010 Pres. Arceri A., Rel. Gaudenzi S.

E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore in quanto gli stessi costituiscono mere presunzioni semplici come riconosciuto dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 45/E del 2008. Detto intervento di prassi ha chiarito che l'eventuale fondatezza della stima determinata dal software deve emergere nel corso del contraddittorio per cui i valori determinati dagli studi di settore indicano solo in via ipotetica la redditività dell'impresa. Ne consegue che, qualora gli studi non siano confortati da altri elementi di riscontro, non sono idonei ad integrare i presupposti di cui all'art.39, D.P.R. n. 600/73. A ribadire tale concetto è intervenuta la Corte di Cassazione con una serie di pronunce depositate il 18/12/2009.

Cfr. Cass., SS UU 18/12/2009, n.26638.

Massimatore: Santandrea P.

IRPEG - IRAP - IVA - Accertamento fondato sugli studi di settore - ricostruzione induttiva fondata su elementi non dotati di gravità precisione e concordanza - Illegittimità dell'accertamento.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. III Sentenza n.139/03/10 del 24/09/2010 Pres. Vivaldi R., Rel. Bordini E.

E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore non preceduto dal contraddittorio preventivo stante la natura di presunzione semplice dello studio di settore. E' viziato per difetto assoluto di motivazione l'avviso di accertamento che non reca l'indicazione della natura dello stesso (analitico - induttivo o induttivo). E' illegittimo l'avviso di accertamento di maggiori ricavi emesso nei confronti di un'impresa funebre sulla base dello scostamento dalle risultanze del software Gerico e sull'applicazione di una percentuale di ricarico (non adeguatamente documentata) ad un ipotetico "funerale - tipo" del quale sia individuato un "costo fisso" desunto da un preventivo rinvenuto dalla Guardia di Finanza non direttamente riconducibile all'impresa stessa.

Cfr. Cass., SS UU 18/12/2009, n.26638.

Massimatore: Santandrea P.

Imposte dirette - IRES - Accertamento - Studi di settore - Natura - Presunzioni semplici.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. IV Sentenza n. 162/04/10 depositata il 21/10/2010 Pres. Lasagni G., Rel. Mainini E.

Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e la partecipazione del contribuente al contraddittorio non giustifica da sola l'applicazione dello studio di settore. Al contrario, se il contribuente partecipa al contraddittorio proponendo eccezioni e prove in ordine alla inadeguatezza dello studio di settore o alla non applicabilità, nel caso concreto, delle sue risultanze, compete all'Ufficio provare il contrario.

Art. 62 sexies D.L. 30 agosto 1993 n. 331.

Massimatore: Ficarelli T.

IRPEG - IRAP - IVA - Accertamento fondato sugli studi di settore - ricostruzione induttiva fondata su elementi non dotati di gravità precisione e concordanza - Illegittimità dell'accertamento.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. II Sentenza n.146/02/10 del 22/10/2010 Pres. Fazzini C., Rel. Fabbri R.

Lo scostamento dei ricavi dall'importo che si ottiene con l'applicazione degli studi di settore determina la fattispecie della "grave incongruenza" prevista dall'art. 62 sexsies del DL 331/93 con conseguente inversione dell'onere della prova solo quando tale differenza, in condizioni di ordinaria operatività aziendale, risulta di non modesta entità perché una determinazione presuntiva dei ricavi con un metodo pur se preciso ed attento a molte "variabili" aziendali come lo studio di settore non è pensabile che possa arrivare ad individuare gli effettivi ricavi dell'impresa senza la possibilità di divergere di pochissimi punti percentuali.

La circostanza che la ricorrente si limiti ad assemblare parti e componenti acquistati o interamente prodotti da terzi può essere un ulteriore elemento che giustifica lo scostamento irrisorio tra dati dichiarati e risultanze dello studio di settore.

Massimatore: Santandrea P.

Accertamento parametrico IVA - IRPEF - IRAP 1999 ex commi 181, 189 art. 3 legge 549/95 e D.P.C.M. 19.1.1996 e 27.3.1997 - Legittimità - Condizioni - Esperimento preventiva indagine - Necessità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 1/11/2010 depositata il 29/01/2010 Pres. D'Orazi O., Rel. Brioli G.

È illegittimo l'avviso di accertamento parametrico IVA - IRPEF - IRAP a carico di persona fisica in presenza di contabilità correttamente tenuta e senza rilievi, in assenza di preventiva indagine e senza che dalla relativa istruttoria emergano differenze sostanziali fra i dati parametrici raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente, e che non tenga conto della riduzione dell'attività lavorativa determinata da gravidanza.

D.P.R. 600/73 art. 32, art. 51 D.P.R. 600/73.

Massimatore: Belluzzi O.

Avviso d'accertamento - Studi di settore - Contribuente con prolungata attività antieconomica - Legittimità dell'accertamento -Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 139/07 depositata il 03/11/2010 Pres. Laguardia G., Rel.Volpi M.A.

Ai fini dell'adattamento delle risultanze dello studio di settore alla effettiva realtà economica del contribuente, non può assumere rilevanza giustificativa a favore del contribuente una situazione (da valutarsi caso per caso) di "sudditanza contrattuale" di questo nei confronti dell'unico committente laddove tale situazione si protragga nel tempo e comporti una pressoché inesistente remunerazione del capitale investito. Non appare, infatti, ragionevole secondo la comune esperienza che un contribuente, da lungo tempo operante nel settore, perseguiti nell'esercizio di un'attività sostanzialmente antieconomica, percependo ricavi appena sufficienti a mantenere un importante apparato organizzativo, anziché esplorare le opportunità di mercato alla ricerca di alternative economicamente più congrue.

Massimatore: Bianchi L.



ACCERTAMENTO VALORE NELLA CESSIONE DI IMMOBILI

IRES: valore normale vendita immobili - Atti di compravendita formati anteriornmente al 04/07/2006 - Presunzione semplice - E' tale.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 94/01/10 del 11/03/10 Pres. Mariotti C., Rel. Casoli S.

In presenza di regolare tenuta delle scritture contabili, dei registri contabili e fiscali obbligatori, nonché dei libri sociali, le rettifiche operate dall'ufficio, debbono essere supportate da adeguati elementi probatori o comunque, da presunzioni aventi la caratteristica di gravità precisione e concordanza.

Le giustificazioni addotte dalla parte in merito allo scostamento dai valori OMI, in riferimento alla posizione geografica dell'iniziativa imprenditoriale, alle divergenze fra i valori dei mutui e i valori in atto risultano condivisibili con conseguentemente accoglimento del ricorso.

Art. 9 comma 3 del TUIR; art. 1 comma 265 della Legge Finanziaria per l'anno 2008, Art. 39 1° comma lett. D) del D.P.R. 600/73.

Massimatore: Teodorani F.



IRES: accertamento valore nelle transazioni immobiliari - Adeguamento delle norme con il diritto comunitario - Applicabilità anche per il passato - E' tale - Mancanza di indizi probatori ulteriori - Illegittimità dell'accertamento.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.96/01/10 del 12/03/10 Pres. Casula P., Rel. Gasperini G.

La disciplina introdotta dal Legislatore comunitario apportando modifiche agli artt. 51 del D.P.R. 633/72 e art. 39 del D.P.R. 600/73 risulta applicabile anche al passato sia perché introduce norme procedurali, ma anche per la ragione che, rimuovendo il contrasto del diritto interno con la disciplina comunitaria del 1977, consentono la disapplicazione del sistema previgente in forza della primizia del diritto comunitario.

E allora lo scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato va inteso come semplice indizio di evasione di imposta, e gli uffici che dispongono solo di questi elementi potranno giovarsene solo nei casi tassativi di accertamento induttivo puro a norma dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 24 comma 5 della Legge 07/07/2009 n. 88; Art. 39 del D.P.R. 600/73; art. 545 del D.P.R. 633/72.

Massimatore: Teodorani F.



Determinazione di maggiori ricavi per l'anno di imposta 2004 ex art. 35, commi 2 e 3 D.L. 223/2006 con riferimento ad annualità precedenti al 04/07/2006 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, D.L. 41/95 e dell'art. 3, L. 212/2000 - Legittimità - Sussiste - Illegittimità comunitaria ex art. 73, Direttiva 2006/112/CE - Necessità - Sussiste - Rettifica del reddito ex art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/73 - Illegittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 290/01/10 depositata il 03/08/2010 Pres. Mariotti C., Rel. Checchi M.

E' nullo l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004 per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.L. 41/95 che ancori le proprie determinazioni al presunto minor valore venale degli immobili compravenduti alle quotazioni OMI, disattendendo la circostanza che quei pretesi minor valori erano superiori al valore catastale ottenuto rivalutando la rendita catastale per specifici coefficienti. In tal senso, depone anche l'art. 3 della L. 212/2000 a tenore della quale le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.

Deve, altresì, ritenersi sussistente violazione dell'art. 73, Direttiva 2006/112/CE il quale vieta la presunzione di corrispettivi diversi da quelli pattuiti sulla scorta di dati (quotazioni OMI) che non valgono quali prove certe e dirette che il corrispettivo pattuito sia diverso da quello effettivo.

La rettifica analitico-induttiva del reddito *ex* art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/73, in assenza di adeguato procedimento probatorio, non può essere legittimata dalla circostanza che l'infedeltà dei ricavi dichiarati sia desunta dal valore normale degli immobili compravenduti trattandosi di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Art. 15, D.L. 41/95; art. 3, L. 212/2000; art. 73 Direttiva 2006/112/CE; art. 39, co. 1, lett. D), D.P.R. 600/73.

Massimatore: Pellegrini P.

IRES - IRPEG

AGEVOLAZIONI

IRPEG 1996 - Fondazioni bancarie - Diritto alla riduzione 50% imposta - Esclusione - Possesso partecipazione di controllo capitale società di gestione bancaria ed ingerenza nell'attività d'impresa - Sussiste - Impresa - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIV Sentenza n. 59/14/10 del 03/05/2010 Pres. Monaci S., Rel. Docimo L.

E' legittimo il disconoscimento della riduzione del 50% dell'I.R.P.E.G. alle Fondazioni Bancarie essendo "imprese" in senso tecnico.

La natura di impresa è attribuita alle fondazioni, sia per l'attività di controllo di una società bancaria o di ingerenza nella sua gestione, sia per l'attività economica svolta pur senza scopo di lucro in settore scientifico o culturale, a prescindere dal suo status giuridico.

Il beneficio compete alle Fondazioni, cui incombe l'onere della prova, che perseguono in via esclusiva scopi di beneficienza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche.

Art.6 D.P.R. 601/'73.

Massimatore: Belluzzi O.



CREDITI DI IMPOSTA

IRES - Crediti d'imposta - Pagamento a titolo d'acconto dell'imposta estera - Irripetibilità - Necessità.

Comm. trib. prov. Parma, sez. I Sentenza n. 221/01 depositata il 09/11/2010 Pres. Mari R., Rel. Ferrario A.

Con l'introduzione dell'art. 165 del D.P.R. 1986/917, l'imposizione fiscale nazionale deve considerare tutti i redditi ovunque prodotti, in un determinato periodo d'imposta dal contribuente residente, consentendo, tuttavia, la detrazione di tutte le imposte pagate all'estero, non in via provvisoria, ma definitiva, per le quali sia escluso il diritto del contribuente alla restituzione. Il principio trova applicazione anche per tutte le somme versate nello Stato estero a titolo d'acconto, purché irripetibili.

Art. 165, D.P.R. 1986/917.

Massimatore: Bianchi L.



ENTI NON COMMERCIALI - ONLUS

Enti non commerciali - Soggettività passiva IRES - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 237/01/09 del 17/12/2009 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Di tutti i tipi di enti solidaristici il giudice tributario è tenuto a compiere uno scrutinio esaminando in modo analitico e specifico il soggetto e le attività concretamente svolte, tenendo conto che la collocazione civilistica non ha conseguenze automatiche sul piano tributario essendo la fiscalità agevolata costruita attorno al concetto di ente non commerciale introdotto già dalla legge 821 del 1971, inserito nel Testo Unico delle Imposte Dirette.

Il quadro ricostruito dagli Ispettori essendo quello di un'estrema confusione contabile, di scarsa trasparenza dei bilanci e dei documenti connessi, la preponderanza dei movimenti per cassa e di somme contanti per la gran parte delle entrate e delle uscite fisse (compensi ai collaboratori) rispetto alle residue operazioni economiche, hanno reso totalmente impossibile operare un giudizio di principalità del fine assistenziale rispetto alle attività commerciali (trasporto di persone) svolto, e hanno dunque legittimato il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 lett. d) del D.P.R. 600/73. I risultati del controllo, peraltro non contestati con prove storiche o indiziarie nel ricorso, sono esattamente quelli descritti con dovizia di particolari nel processo verbale di constatazione cui si rimanda (capitoli costi non documentati, di quelli non inerenti, dei ricavi non dichiarati).

D.Lgs. 460/97; artt. 73 lett. c) e 143 e ss. TUIR; art. 39 comma 2 lett. d) del 600/73.

Massimatore: Teodorani F.



ESTEROVESTIZIONE

IRES - Soggetti passivi - Estero vestizione - Svolgimento dell'attività principale della società in Italia - Legittimità dell'accertamento - E' tale.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 258/01/09 del 18/12/2009 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Dai documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza si evince che tutti i fatti salienti della vita imprenditoriale della G.T. erano decisi, gestiti, custoditi e documentati presso la sede della F.G. S.p.A., della quale la ricorrente era vera e propria "costola". In definitiva è provato a mezzo di circostanze non contestate e pacifiche che la società G.T. svolgeva la sua principale attività in Italia ed ivi possedeva una vera e propria sede amministrativa ove venivano conservati i suoi documenti, anche sensibili, ove venivano prese le decisioni imprenditoriali più rilevanti, ove venivano gestiti i settori strategici della sua attività, anche in relazione al credito bancario, ove le due impiegate della sede sanmarinese si rivolgevano per ottenere istruzioni e direttive sulla gestione dei singoli affari e rapporti.

Art. 73 comma 3 D.P.R. 917/86.

Massimatore: Teodorani F.



FUSIONI

IRPEG - IRAP - IVA 2003 - Iscrizione in bilancio disavanzo di fusione per incorporazione - Intassabilità - Compete - Mancata presentazione quadro di riconciliazione - Irrilevanza - tassabilità plusvalenza all'atto di cessione del bene rivalutato - Consegue.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 26 del 22/03/2010 Pres. Milanese C., Rel. Giacomelli G.

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento per la tassazione del disavanzo di fusione iscritto in bilancio derivante da incorporazione con accrescimento per pari importo del valore di un immobile presente nel bilancio dell'incorporata, avendo la rivalutazione validità ai soli fini civilistici pur richiedendo in sede di dichiarazione dei redditi la redazione di un quadro di riconciliazione dei valori in modo da mantenere ai fini fiscali il valore originario del cespite.

La mancanza di tale quadro non può, senza alcuna norma che lo preveda in modo esplicito, comportare la tassazione immediata della plusvalenza che conseguirà dal punto di vista fiscale nel momento della cessione del bene rivalutato e, trattandosi di immobile, sarà agevole risalire al suo costo originario e rilevare i successivi incrementi ad esso imputati.

Art. 54 e 123 TUIR/'86.

Massimatore: Belluzzi O.



PERDITE SU CREDITI

IRES - Perdite su crediti - Certezza - Cessione *pro soluto* - Attività esecutiva - Omissione - Inammissibilità.

Comm. trib. prov. Parma, sez. IX Setnenza n. 109/09 depositata il 15/10/2010 Pres. Zanichelli V., Rel. Bandini I.

L'art. 101, c. 5, del D.P.R. 1986/917 prevede che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tali requisiti devono essere provati dal contribuente, tento conto del fatto che ogni posta negativa (di costo e di spesa) allocata nel conto economico di bilancio va sempre supportata da argomenti di prova documentati. Anche in caso di cessione di crediti *pro soluto*, pur essendovi in astratto valida ragione di deducibilità, il contribuente deve allegare ed indicare quali siano quegli elementi di riferimento certi e precisi che hanno dato luogo a quella perdita.

Il semplice parere di un "legale" e la cessione *pro soluto* non sono infatti sufficienti ad integrare le viste condizioni rigide e chiare, dovendosi altresì provare l'esercizio di un minimo di attività effettiva diretta al recupero.

Art. 101, c. 5, del D.P.R. 1986/917.

Massimatore: Bianchi L.



QUALIFICAZIONE DEI COSTI -REQUISITI PER LA DEDUZIONE

Deducibilità.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. II Sentenza n.59/02/09 del 17/06/09 Pres. Fazzini C., Rel. Fabbri R.

Nell'ipotesi in cui venga contestata l'indeducibilità di costi ai sensi dell'art.14, comma 4-bis L.537/93 (costi riconducibili a fatti, atti o attività illecite sotto il profilo penale) occorre valutare in cosa consista l'eventuale attività illecita poiché solo i costi strettamente riconducibili alla stessa possono essere considerati indeducibili. Qualora l'attività asseritamente illecita riguardi la fase di apposizione del marchio "Made in Italy" su una scarpa antinfortunistica - anche ove l'aspetto penale sussista effettivamente - lo stesso deve essere individuato nella sola apposizione della scritta e divengono indeducibili soltanto i costi relativi a tale fase di lavorazione. Se detti costi però non sono stati quantificati o sono comunque non quantificabili per la loro risibile entità, l'accertamento con il quale l'Ufficio disconosce la deducibilità di tutti i costi di produzione deve essere annullato.

Art. 14, comma 4-bis L. 537/93.

Massimatore: Santandrea P.



Avviso di accertamento preceduto da contraddittorio pre-contenzioso, ritualmente impugnato - Difetto di notifica per violazione delle norme di cui all'art. 14, L. 890/82 - Illegittimità - Sussiste.

Avviso di accertamento motivato *per relationem* a PVC in assenza di qualsiasi rilievo critico - Difetto di motivazione - Necessità - Non sussiste.

Costi pluriennali - Deducibilità ai fini fiscali (art, 74 TUIR) in deroga a quella operata ai fini civilistici (art. 2423 cc) e rappresentata in bilancio (art. 75, co. 4, TUIR 917/86) - Legittimità - Sussiste.

Indeducibilità dei costi per difetto del principio della competenza economica - Derogabilità della norma in ipotesi di esercizio non coincidente con l'anno solare - Legittimità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 209/2/09 depositata il 19/10/2009 Pres. Ferrari Acciajoli O., Rel. Magalotti M.

Deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della notifica per violazione delle norme di cui all'art. 14, L. 890/82 nell'ipotesi in cui le pretese carenze dell'iter procedurale non abbiano provocato incertezze in ordine alla provenienza dell'atto, nè pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa.

Non integra il vizio del difetto di motivazione l'utilizzo del metodo della motivazione *per relationem* in assenza di qualsiasi rilievo critico, ben potendosi ritenere compatibile con la normativa in materia, ed anche ritenuto condivisibile dalla giurisprudenza, la possibilità, per l'ufficio, di adesione in toto ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche indicate dai verificatori.

În tema di spese di pubblicità aventi utilità pluriennale non osta alla loro deducibilità in cinque esercizi, giusta previsione dell'art. 74, co. 2, TUIR 917/86, il fatto della loro imputabilità a conto economico *civilistico* in ragione di 1/10 all'anno (art. 2423 c.c. ed art. 75, co. 4, TUIR 917/86), dovendosi riconoscere la preminenza della norma specifica recata dal predetto art. 74, co. 2, su quella generale recata dall'art. 75, co. 4.

Il principio della competenza economica, con riferimento alla deducibilità dei costi, non è derogabile nemmeno in ipotesi di esercizio non coincidente con l'anno solare. Art. 14, L. 890/82; Art. 74, co. 2 ed art. 75, co. 4, TUIR 917/86; art. 2423 cc.

Massimatore: Pellegrini P.

**>

Imposte sul reddito - Distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Queste costituiscono costi interamente deducibili.

Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. XIII Sentenza n. 121 del 27/10/2009 Pres. Proto N., Rel. Conti A.

Conformemente a come deciso in primo grado, le spese per un contratto di sponsorizzazione comportante l'iscrizione del marchio della ditta sulla vettura di un pilota professionista impegnato in corse di montagna in Italia e all'estero sono da considerare spese di pubblicità e come tali interamente deducibili. Trova, infatti, puntuale applicazione il criterio distintivo tra spese di rappresentanza (dirette ad offrire a particolari soggetti, direttamente o indirettamente collegati all'impresa, un'immagine aziendale) e spese di pubblicità (finalizzate, sulla base di un rapporto sinallagmatico, a portare a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto o la conoscenza del marchio al fine di stimolare la domanda).

Conforme: Cass. n. 9567/2007.

Massimatore: Pronti C.



IRES: indeducibilità delle spese di regia attraverso l'uso di presunzioni semplici - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Rimini, Sez. I Sentenza n. 206/01/09 del 12/11/2009 Pres. . Prof. Cesare Mariotti, Rel. Dott. Mario Checchi

L'addebito di costi "cosiddetti di regia" dalla società controllante alla partecipata con un presumibile metodo forfettario deve ritenersi legittimo, in quanto l'ufficio parte da una semplice presunzione senza dimostrare né l'assenza di prestazioni, né la non inerenza delle prestazioni stesse. Non è dato all'Amministrazione finanziaria censurare l'operato della ricorrente se non in presenza di una simulazione ai fini di elusione di imposta.

Art. 109 del D.P.R. 917/86.

Massimatore: Teodorani F.

IRES - IRAP (Affitto ramo d'azienda - Costi non inerenti).

Comm trib. prov. Modena, sez. I Sentenza n. 34 del 12/01/2010 depositata il 29/01/2010 Pres. Nardi F., Rel. Bianchi E.

L'amministrazione finanziaria non può tacciare di non inerenza il costo di un canone di affitto d'azienda con semplici argomentazioni prive di logiche - deduttive attinenti le scelte gestionali della società; ma deve indagare a tutto tondo sia sulle effettive situazioni economico - finanziarie delle società oggetto del contratto, che sulle reali e contestuali situazioni di mercato che hanno indotto i contraenti a stipulare il relativo contratto; evitando così di imbattersi in palesi contraddizioni. Infatti, in sede di verifica, la amministrazione finanziaria ha riconosciuto solo parzialmente la deducibilità del canone di affitto della società ricorrente, ritenendo indeducibile la rimanente somma. Con la sentenza testé indicata, la Commissione Tributaria di Modena ha accolto il ricorso della società affittuaria, ritenendo inerente il costo del canone pagato alla concedente per la cessione del ramo d'affitto d'azienda.

Art. 109, 5° comma TUIR, Cassa. Sent. 1821/2000, Cassa Sent. 10802/2002.

Massimatore: Amico M.

IRES/IVA: costi di regia - Inerenza e congruità - Deducibilità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.50/01/10 del 12/02/2010 Pres. Casula P., Rel. Gasperini G.

Le censure riguardanti il cosiddetto "contratto di regia" non sono fondate posto che la dicitura dei servizi nelle fatture è necessariamente sintetica e allora si dovrà operare la lettura combinata con i contratti consulenziali in cui è stabilito l'oggetto preciso di essi, ed anche il divario dei compensi fra un anno e l'altro non è di per sé sufficiente a disconoscere i maggiori costi essendo viceversa giustificabili in chiave imprenditoriale. Può dunque concludersi ragionevolmente che non è stato dimostrato dai verificatori che la creazione di una autonoma struttura amministrativa da parte della società oggetto di accertamento avrebbe comportato oneri e costi in linea con quelli, inferiori dichiarati congrui nell'anno precedente.

Art. 109 D.P.R. 917/86.

Massimatore: Teodorani F.

Accertamento IVA - IRPEG - IRAP 2002 - Agente di commercio - Acquisto in proprio prodotti rappresentati e provvigione - Legittimità - Deduzione spese promozionali - Compete - Detrazione IVA imposta superiore al dovuto - Sanabilità - Ravvedimento operoso - Ammissibilità.

Comm. trib. reg.Emilia Romagna, sez. XVI Sentenza n. 32/10/10 del 15/02/2010 Pres. Cocchi F., Rel. Visani C.

Il dettato civilistico (art.1735) prevede per altra tipologia contrattuale, comunque estensibile al contratto di agenzia, la possibilità per l'agente di acquistare per sé le cose le intende vendere, mantenendo il diritto alla provvigione anche su tali vendite. E' legittima la deduzione delle spese promozionali quanto siano riconosciute la certezza del costo, l'effettività e l'inerenza all'attività svolta e siano adeguatamente documentate. Inoltre la detrazione dell'I.V.A. per un importo superiore a quello dovuto comporta una indebita detrazione sanabile, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi del comma 6 art.6 D.Lgs. 471/'97 e non in base all'art.13 del medesimo decreto legislativo.

Art.6 D.Lgs. 471/'97.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposte dirette - IRES - Riaddebito su acquisti intercompany - Deducibilità - Carenza di interesse da parte dell'Ufficio.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. IV Sentenza n. 45/04/010 depositata il 08/03/2010 Pres. Lasagni G., Rel. Montanari M.

Nell'ambito di una imposizione consolidata di gruppo è illegittimo per carenza di interesse ad agire, stante l'assenza di un concreto danno erariale, l'avviso di accertamento emesso a seguito di rilievi inerenti l'indeducibilità di costi per prestazioni di servizi ricevuti da altre società del gruppo partecipanti alla tassazione consolidata di gruppo.

Art. 100 c.p.c..

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - IRES - IRAP 2004 - Spese pubblicità - Spese di rappresentanza - Differenze - finalizzazione delle prime: incrementazione delle vendite - Finalizzazione delle seconde: prestigio aziendale - Sponsorizzazioni - Pubblicità.

Comm. trib. Reg. Emilia Romagna, sez. IX Sentenza n. 26 del 23/03/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Le spese di sponsorizzazione conseguono un accordo fra due o più parti avente ad oggetto una prestazione professionale in cui lo sponsor si obbliga alla corresponsione di una somma in danaro nei confronti dello sponsorizzato che si impegna, a sua volta, a pubblicizzare o propagandare prodotti, marchio ed attività produttiva dello sponsor. Le stesse hanno natura pubblicitaria in quanto, oltre che dare prestigio all'azienda, hanno l'intento di perseguire maggiori ricavi allo scopo di una più elevata penetrazione nel mercato, al fine di incrementare le vendite di prodotti e prestazioni.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposte dirette - IRES - Tassazione di gruppo - Costi deducibili - Ammortamento diritto di usufrutto su partecipazioni- regime applicabile in relazione al momento di effettuazione dell'operazione.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. II Sentenza n. 88 depositata il 29/03/2010 Pres. Scutellari F., Rel. Feggi A.

Il regime fiscale dell'operazione finanziaria si individua in relazione al momento storico in cui si deve considerare effettuata l'operazione stessa; va esclusa la possibilità di applicazione retroattiva D.lgs. 344/03 non prevedendo, la norma, alcuna deroga al principio dell'irretroattività delle norme fiscali. Il momento di effettuazione dell'operazione di acquisto dell'usufrutto su partecipazioni deve intendersi quello in cui è stato sostenuto il costo.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Reddito d'impresa - Plusvalenza tassabile - Contratto di compravendita di immobile con patto di riservato dominio - Trasferimento della proprietà col pagamento dell'ultima rata - Momento perfezionativo del presupposto d'imposta - Data di stipula del contratto.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza n.77 depositata il 07/04/2010 Pres. e Rel. Balboni L.

Occorre fare riferimento alla data di stipulazione del contratto di vendita, e non al momento di pagamento del prezzo ovvero a quello in cui effettivamente avviene il trasferimento della proprietà, per individuare il momento in cui assume rilevanza fiscale il negozio stipulato. Invero, in particolare, l'art. 109, comma 2, lettera a, del T.U.I.R. sancisce letteralmente che "non si tiene conto delle clausole con riserva della proprietà". Quindi è principio giurisprudenziale affermato quello secondo cui la tassazione cha fa riferimento alle operazioni di compravendita di immobili si basa d'altronde sul principio di competenza, non di cassa; ad esempio l'imposta di registro si applica sul prezzo pattuito o sul valore del bene e non si tiene conto di eventuali rateizzazioni.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

IVA - Forma scritta per contratto di agenzia - Non è richiesta. Inerenza e congruità dei costi - Onere della prova - Grava sul contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, Sez. XX Sentenza n.31/20/10 del 15/03/2010 depositata il 12/04/2010 Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Gardini A.

Provare l'inerenza e la congruità dei costi nel sistema aziendale spetta al contribuente, che deve giustificare i costi sia nella loro inerenza sia nella loro congruità rispetto ai ricavi.

Fra i poteri dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni fiscali e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.

Per il contratto di agenzia non è previstala forma scritta ma la sua mancanza accentua l'onere probatorio a carico del contribuente.

Cassazione n. 4554/2010; n. 12813/2000.

Massimatore: Tarroni G.

ILOR - Reddito d'impresa - Deduzione - Presupposti - Implicazioni - Fattispecie.

Comm. trib. centrale Bologna, Collegio 02 Sentenza n. 574/2010 del 15/04/2010 depositata il 16/04/2010 Pres. e Rel. Scola A.

L'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 597/1973, subordina la possibilità di dedurre costi ed oneri alla loro previa imputazione al conto profitti e perdite, per cui l'eventuale mancata imputazione ne determina l'indeducibilità ai fini della quantificazione del reddito d'impresa, non bastando a tal fine la documentazione attestante che le relative somme siano state impegnate per costi ed oneri, trattandosi di un mero supporto indispensabile per le registrazioni contabili che, in assenza di tale riscontro, potrebbero risultare arbitrariamente effettuate, documentazione peraltro non sostituibile all'iscrizione nel conto profitti e perdite, con conseguente legittimo recupero a tassazione dei pertinenti importi.

Massimatore: Scola A.

Avviso di accertamento IVA - IRAP - IRES - Oneri sostenuti per la sponsorizzazione di un pilota automobilistico . Spese di pubblicità - Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIV Sentenza n. 26 depositata il 20/04/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Sono da ritenere di pubblicità le spese sostenute con lo scopo di incrementare le vendite, sia in via diretta che attraverso operazioni che diano maggiore visibilità all'azienda. In queste rientrano le spese di sponsorizzazione aventi per oggetto un contratto in esecuzione del quale lo sponsorizzato si impegna a propagandare un prodotto, il marchio, l'attività produttiva esercitata dalla sponsor.

Cassazione 21270/08-11226/07-10959/07.

Massimatore: Docimo L.

Avviso di accertamento - Spese di pubblicità -Qualificazione - Pubblico servizio - Insussistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 126/01/10 del 30/06/2010 Pres. Campanile P., Rel. Paone P.

Non possono essere qualificate spese di pubblicità, bensì di rappresentanza, quelle sostenute da società gestori di un servizio pubblico in regime di "monopolio", attesa la loro inidoneità ad incrementare le vendite essendo il volume d'affari svincolato da qualunque capacità di condizionare le scelte dell'utilizzatore finale.

Artt. 108,109 D.P.R. 917/86.

Massimatore: Toni E.

IRPES - IRAP - Costi da reato - Fatture soggettivamente inesistenti - Sufficiente la "*notitia criminis*" per decretarne l'indeducibilità.

Comm. trib. prov. Ravenna, Sez. II Sentenza n.143/02/10 del 22/09/10 Pres. Fazzini C., Rel. Bordini E.

Nell'ipotesi in cui venga contestata l'indeducibilità di costi ai sensi dell'art.14, comma 4-bis L.537/93 (costi riconducibili a fatti, atti o attività illecite sotto il profilo penale) la trasmissione della "notitia criminis" è sufficiente a legittimare la ripresa a tassazione dei costi da reato con conseguente indeducibilità dei componenti negativi riconducibili a fatti, atti o attività illecite.

Art.14, comma 4-bis L.537/93 In senso conforme CTP Ravenna, sez.III, n.57/03/09 dep. 8/7/2009 e CTP Ravenna 112/01/08 e 113/1/08.



RAPPORTI CON PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Avviso di accertamento per IRPEF 2003 - Operazioni doganali con fiscalità agevolata - Mancata indicazione tra le variazioni in aumento dell'ammontare delle spese relative ad operazioni con paesi rientranti nella black list - Applicazione normativa sopravvenuta - Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. V Sentenza n. 1 depositata il 26/01/2010 Pres. e Rel. Marchesini M.

La materia oggetto del contendere ha avuto nuova regolamentazione a seguito dell'entrata in vigore della norma contenuta nell'art. 1-commi 301,302 e 303 della legge 296/2006-E' stato abrogato l'obbligo della separata indicazione degli ammontari dedotti, con l'introduzione di una nuova sanzione applicabile alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Legge 296/2006- artt. 301-302-303.



IRPEG - IRAP 2002 - Acquisti in paesi black list - Mancata separata indicazione degli ammontari in modello unico 2003 - Irrilevanza - Deducibilita' dei costi - Compete - Sanzione proporzionale art.8 comma 3 bis d.lgs. 471/'97 - Applicabilita'.

Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 30/18/10 del 15/02/2010 Pres. Lelli B., Rel. Donati F.

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento che nega la deducibilità dei costi di acquisto da paesi black list per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

L'omissione dell'obbligo dichiarativo non è più di ostacolo alla deducibilità di detti costi qualora il contribuente sia in grado di provare che ricorrono le esimenti previste dall'art.110 comma 11 del TUIR.

E' invece applicabile la nuova sanzione proporzionale di cui all'art.8 comma 3 bis del D.Lgs. n.471/'97 se il contribuente presenta dichiarazione integrativa solo dopo la formale conoscenza dell'avvio dei controlli.

Art.110 comma 11 D.Lgs. 917/86 - art.8 comma 3 bis D.Lgs. 471/'97.

Massimatore: Belluzzi O.

IRPEG - IRAP 2002 - Omessa indicazione separazione costi per acquisti da paesi black list - dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Efficacia correttiva - Consegue - Rilevazione irregolarità in corso di verifica - Irrilevanza - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. II Sentenza n. 5/02/10 depositata il 12/10/2009 Pres. Lignola R., Rel Tarroni G.

L'errore di omessa indicazione nel Mod. Unico 2003 della separazione costi per acquisti da paesi black list è sanabile con dichiarazione integrativa, non sussistendo impedimenti di alcun tipo di avvalersi delle disposizioni di cui al D.P.R. 322/98.

Tale dichiarazione, pur presentata dopo gli accessi per verifica, ha meramente lo scopo e la piena attitudine sanante della formalità dell'omessa indicazione separata e specifica, di dati comunque in pos-

sesso e verificabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

D.P.R. 322/'98.

Massimatore: Belluzzi O.

IRPEG - IRAP 2003 - Operazioni di acquisto da paesi black list - Mancata separata indicazione ammontare in dichiarazione redditi - Recupero a tassazione - Illegittimità - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 31/18/10 del 15/02/2010 Pres. Lelli B., Rel. Donati F.

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento con il quale l'Ufficio disconosce la deducibilità dei costi di acquisto da paesi black list alla luce della stessa interpretazione data dall'Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con Circolare n.46/E del 3.12.2009, in cui si chiarisce che "per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007 l'omissione dell'obbligo dichiarativo non è più di ostacolo alla deducibilità dei costi, qualora il contribuente sia in grado di provare che ricorrono le esimenti previste dall'art.110 comma 11 del TUIR".

Resta però applicabile la sanzione proporzionale di cui all'art.8, comma 3 bis D.Lgs. n.471/'97, se il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa solo successivamente alla formale conoscenza dell'avvio dei controlli.

Art.110 comma 11 TUIR - art.8 comma 3 bis D.Lgs. 471/'97.

Massimatore: Belluzzi O.



SOCIETÀ DI COMODO

Imposta sui redditi - Società consolidante - Società di comodo - Reddito minimo - Derogabilità - Non sussiste.

Comm. tributaria prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 87/02/2010 depositata il 19/05/2010 Pres. Folloni T., Rel. Calvi di Coenzo P.

Il legittimo vantaggio dell'opzione per la tassazione del bilancio consolidato, consistente nella possibilità di determinare in capo alla controllante un'unica base imponibile per l'itero gruppo societario, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che Vi partecipa, non può erodere la fiscalità minima comunque prevista per le società di comodo. Pertanto, la consolidante non operativa non può elidere la propria quota di imponibile minima attraverso la compensazione di quest'ultima con le perdite delle altre consolidate perché ciò avrebbe la conseguenza di alterare il preciso disposto legislativo della L. 724/94.

Art. 30 L. 23 dicembre 1994 n. 724.



IRPEF

DEDUZIONE E DETRAZIONE FISCALE PER ONERI

Imposte sul reddito - IRPEF - Base imponibile - Detrazione - Costi di ristrutturazione di un fabbricato inagibile - Deducibilità ad opera di familiare convivente del proprietario - Legittimità.

Commi. trib. prov. Reggio Emilia, sez. 1 Sentenza n. 179/01/09 depositata il 30/09/2009 Pres. e Rel. Montanari M.

Deve essere riconosciuto il beneficio alla deduzione d'imposta di cui alla L. 449/97 in ordine alle spese sostenute per la ristrutturazione di un fabbricato completamente inagibile ai familiari conviventi del proprietario di tale fabbricato; ciò anche qualora in fabbricato oggetto di ristrutturazione non si esplichi la convivenza.

Art. 1 L. 27 dicembre 1997 n. 449.



Cartella di pagamento IRPEF 2000 - Assistenza portatori handicap - Documenti prodotti in fotocopia - Ammissibilità - Mancanza di autenticità sottoscrizione - Irrilevanza - Deducibilità - Compete.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 52/11/2009 depositata il 05/10/2009 Pres. Milanese C., Rel. Brioli G.

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 è legittima la deduzione dai redditi delle spese mediche e di assistenza di portatore di handicap, anche se documentate da fotocopie degli originali. Costituiscono altresì "prova" di veridicità della prestazione effettuata e remunerazione percepita, le fotocopie delle dichiarazioni rese dalle "assistenti" sul foglio riportante sul retro il passaporto, anche se non è possibile verificare l'autenticità della sottoscrizione.

Art. 10 c. 1, D.P.R. 917/'86.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposta sul reddito - IRPEF - Base imponibile - Detrazioni - Costi di acquisto di un'autorimessa pertinenziale all'abitazione principale - Deducibilità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 209/02/2009 depositata il 02/12/2009 Pres. Ferrari G., Rel. Lanzoni C.

La detrazione di cui all'art. 1 L. 449/97 compete anche in relazione alle spese sostenute per l'acquisto, e non solo per la realizzazione, di una autorimessa pertinenziale all'abitazione principale (appartamento in condominio).

Art. 1 L. 27 dicembre 1997 n. 449.

Imposte sul reddito - IRPEF - Base imponibile - Detrazioni - Costi di ristrutturazione del fabbricato - Ampliamento - Deducibilità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 01/02/10 depositata il 15/01/2010 Pres. Ferrari G., Rel. Gnoni S.

Non è ammessa la deducibilità delle spese sopportate per la ristrutturazione di un fabbricato, ex art. 1 L. 449/97, qualora tale ristrutturazione edilizia abbia comportato un aumento del volume preesistente e non soltanto una variazione della superficie utile. Per tale motivo, i costi sostenuti per la sopraelevazione di un edificio non sono deducibili.

Art. 1 L. 27 dicembre 1997 n. 448, Art. 9, co 2, L. 28 dicembre 2001 n. 289.

Massimatore: Ficarelli T.

Detrazioni per costi di ristrutturazione - Legge 449/97 - Cartella di pagamento - IRPEF 1999 -Mancato invio entro il termine di presentazione di unico 2000 della dichiarazione di esecuzione lavori - Decadenza dal diritto alla detrazione - Inesistente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XVIII Sentenza n. 46 depositata il 17/05/2010 Pres. Lelli B., Rel. Donati F.

Per l'adempimento indicato nell'art.1 del decreto ministeriale 41/98 non sono previsti termini di decadenza. Ciò considerato, al fine di evitare che l'obbligo di legge possa essere ritenuto svincolato da limiti temporali, in via interpretativa, si può ritenere che l'inoltro della dichiarazione di esecuzione lavori debba avvenire entro il termine previsto dall'art. 36 ter del D.P.R. 600/73.

Legge 449/97- D.M. 41/98 - D.P.R. 600/73.

Avviso di accertamento per IRPEF 1999 - Recupero detrazioni di imposta per ristrutturazioni edilizie - Termini di decadenza stabiliti con circolare - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XI Sentenza n. 31 depositata il 19/05/2010 Pres. Salvadori M. C., Rel. Brioli G.

I termini di decadenza di un determinato adempimento non possono essere stabiliti con circolare. La decadenza di una agevolazione è comminata solo nel caso in cui il contribuente, sollecitato, non abbia prodotto documentazione giustificativa. La dichiarazione del superamento del limite di lit. 100.000.000 del costo dell'intervento edilizio ha la medesima natura della dichiarazione dei redditi e può essere integrata e documentata.



IMPOSTE SOSTITUTIVE RIVALUTAZIONE

Cartella di pagamento imposta sostitutiva rivalutazione terreni - Cambio destinazione d'uso non perfezionato - Irrilevanza -Pagamento integrale prima rata - Successiva rinuncia a rideterminazione nuovi valori - Pagamento rate successive - Debenza - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XV Sentenza n. 90/15/09 depositata il 16/12/2009 Pres. e Rel. Ciampini L.

È legittimo il recupero a mezzo cartella esattoriale dell'imposta sostitutiva rivalutazione terreni quando il contribuente ha corrisposto interamente la prima rata, anche se lo stesso aveva deciso di non avvalersi più delle disposizioni relative alla rideterminazione dei valori (dei terreni) dopo aver constatato che il piano regolatore definitivamente approvato dal Comune, delimitando l'area con capacità edificatoria, aveva escluso il terreno di sua pertinenza.

Legge n. 448/2001.

Massimatore: Belluzzi O.

Diniego rimborso imposta IRPEF 2002 - Rivalutazione quote sociali - Imposta sostitutiva - Rimborso per duplicazione versamento - Condizioni - Identità soggettiva e perizia stessa società - Necessità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XV Sentenza n. 92/15/09 depositata il 16/12/2009 Pres. e Rel. Coscioni C.

È legittimo il diniego di rimborso imposta sostitutiva su rivalutazione quote sociali in assenza di rispetto delle condizioni: di assoluta identità soggettiva tra chi ha versato le imposte in base all'art. 5 legge n. 448/01 e chi le ha versate in forza delle nuove successive disposizioni (L.27/2003 e D.L. 355/2003) sulla base di valori tassabili determinati da perizia giurata che deve essere commissionata per conto della stessa società.

Legge n. 448/'01 art. 5.

Massimatore: Belluzzi O.

Diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni per intervenuta decadenza ex art. 38, D.P.R. 602/73 - Illegittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini Sentenza n. 55/2/10 depositata il 12/03/2010 Pres. e Rel. Battaglino F.

Non può invocarsi il termine di decadenza di cui all'art. 38, D.P.R. 602/73, nell'ipotesi di richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni, ex art 7, L 448/2001, conseguente a nuovo versamento disposto in ossequio a successive disposizioni legislative e non per effetto di errore materiale, duplicazione e/o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Ricorre, in tale fattispecie, la previsione dell'art. 21, D. Lgs 546/92, applicazione del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., secondo il quale il termine comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 38, D.P.R. 602/73; art. 21, D. Lgs 546/92; art. 2935 c.c..

Massimatore: Pellegrini P.

Cartella di pagamento IRPEF - Art. 5 legge 448/2001 - Rideterminazione valore azioni ai sensi dell'art. 81 del TUIR - Omesso versamento rate - Conseguenze.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VII Sentenza n. 20 depositata il 06/04/2010 Pres. e Rel. Madonna A.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, conseguenti all'applicazione dell'art. 5 della legge 448/2001, non ha alcuna incidenza sulle opzioni esercitate dal contribuente che hanno determinato il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di azioni, quindi agisce correttamente l'amministrazione finanziaria che iscrive a ruolo gli importi delle rate d'imposta sostitutiva non versate, con previsione di interessi e sanzioni.

Legge 448/2001 - Art. 81 TUIR.

Imposta sostitutiva rivalutazione - Adesione a successiva rivalutazione - Istanza di rimborso dell'imposta originariamente versata - Decorso di 48 mesi dal pagamento della prima rata - Non spettanza del rimborso.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.76/04/10 del 19/04/10 Pres. Giani A., Rel. Spina P.

Non spetta il rimborso dell'imposta sostitutiva versata a seguito di una prima rivalutazione in ipotesi di successiva rivalutazione in quanto se il contribuente ha aderito alla successiva rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva, ciò è avvenuto in previsione di una futura dismissione del cespite e la natura dell'imposizione sostitutiva consiste nell'assolvimento dell'aliquota "sull'intero valore del bene" alla suddetta data. In ipotesi di versamento rateale dell'imposta sostitutiva il dies a quo per il computo dei 48 mesi previsi a pena di decadenza dall'art.38, D.P.R. n. 602/73 per la richiesta di rimborso decorrono non dal versamento delle singole rate bensì dal 1° versamento eseguito in quanto con tale versamento si cristallizza la volontà del contribuente di aderire alla facoltà di rivalutazione, rappresentando invece la rateazione un mero vantaggio concesso dall'Erario al contribuente. Non spetta quindi - per intervenuta decadenza ex art.38, D.P.R. n. 602/73 - il rimborso della terza rata ove l'istanza di rimborso sia stata presentata entro 48 mesi dal pagamento della suddetta rata ma successivamente al decorso di 48 mesi dal pagamento della prima rata.

Legge 448/2001 - art. 38, D.P.R. n. 602/73.



Cartella di pagamento per recupero imposta sostitutiva su redditi relativi alla rivalutazione dei valori delle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentari - Ricorso ai benefici previsti dalla legge 448/2001 - Emissione di cartella di pagamento nonostante l'Ufficio fosse a conoscenza della volontà del contribuente - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 44 depositata il 18/05/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Le dichiarazioni fiscali possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo e nel giudizio di rimborso, avendo esse natura di scienza. L'Agenzia delle entrate non può procedere alla emissione di cartella di pagamento per il recupero dell'imposta sostitutiva sui redditi relativi alla rivalutazione dei valori delle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentari, nel caso in cui sia a conoscenza della volontà di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 448/2001 da parte del contribuente, che abbia a tal fine adempiuto agli adempimenti conseguenti.

Legge 448/2001.

Massimatore: Docimo L.

Imposta sostitutiva rivalutazione

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. III Sentenza n.99/03/10 del 13/09/10 Pres. Arceri A., Rel. Gaudenzi S.

Ove la terza rata dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento della riserva di rivalutazione sia stata calcolata sul valore della riserva al lordo dell'imposta sostitutiva anziché sul valore del saldo di rivalutazione iscritto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva del 12% è dovuto il rimborso della differenza.

Legge 448/2001 - art.38, D.P.R. n. 602/73 Sentenza pubblicata su "Il Sole 24 Ore" del 29/11/2010, p.4 NT.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2001 - Esercizio attività senza emissione di fatture, con compensi non dichiarati - Carenza di motivazione - Inesistente - Iscrizione in albo professionale - Occasionalità - Inesistente - Fatti non contestati - Presunzione di veridicità -Legittima.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIV Sentenza n. 10 depositata il 01/02/2010 Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.

Non può essere considerato carente di motivazione un provvedimento che fondi le riprese fiscali sulle dichiarazioni rese dallo stesso contribuente in sede di interrogatorio nel procedimento a suo carico condotto dalla polizia giudiziaria. Allorché, per lo svolgimento di una attività, sia prevista l'iscrizione ad un determinato albo professionale, le prestazioni rese non possono essere considerate occasionali. In mancanza di contestazione dei fatti nella sede opportuna, gli stessi si presumono veritieri.

Massimatore: Docimo L.

IRPEF - Accertamento sintetico - Inversione dell'onere probatorio - Attività di meretricio - Necessità di dimostrare l'incidenza dell'attività sulla capacità patrimoniale.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.82/04/10 del 30/04/10 Pres. Savoia G., Rel. Spina P.

I proventi dell'attività di prostituzione esercitata per professione sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo sussistendo tutti i requisiti tipici: la prevalenza del lavoro personale della prestatrice d'opera, l'assenza del vincolo di subordinazione, la libera pattuizione del compenso, l'assunzione degli onere relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerenti la prestazione stessa. In ogni caso, nell'ambito di un accertamento sintetico, al fine di dimostrare che gli incrementi patrimoniali sono frutto dell'attività di prostituzione è necessario dimostrare quanto tale attività abbia effettivamente influito sulla capacità patrimoniale. In mancanza di tale prova, strettamente necessaria a termini di legge per l'annullamento di un accertamento sintetico, il ricorso non può essere accolto.

REDDITI DIVERSI

Imposte sui redditi - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Presunzione di corrispondenza fra il valore di mercato ed il prezzo di cessione - Sussiste - Natura - Presunzione grave precisa e concordante.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 118/01/09 depositata il 10/06/2009 Pres. e Rel. Montanari M.

L'accettazione da parte della parte venditrice del "valore di mercato" concordato fra l'acquirente del terreno e l'amministrazione finanziaria può essere qualificato come presunzione, grave, precisa e concordante di un incasso "in nero" di parte del prezzo di vendita.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Massimatore: Ficarelli T.

Imposte sul reddito - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Riferimento - Prezzo reale conseguito nella vendita - Legittimità - Rilevanza del valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 148/01/09 depositata il 08/07/2009 Pres. e Rel. Crotti M.

Solo il prezzo realmente conseguito dalla vendita costituisce unico ed essenziale motivo per la effettiva quantificazione della plusvalenza ai fini dell'IRPEF, non già il valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

IRPEF - Redditi diversi - Legittimità dell'accertamento di una plusvalenza derivante da cessione di terreno in presenza di fabbricato collabente.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. II Sentenza n.84/02/09 del 30/07/09 Pres. Raffi G., Rel. Marcarino I.

E' legittimo l'accertamento di una plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricato collabente in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti (richiesta da parte del venditore di permesso di demolire ed edificare di poco antecedente alla compravendita e successivo subentro dell'immobiliare acquirente e demolizione dell'edificio subito dopo il rogito) che inducano a ritenere che il negozio concluso rappresenti la cessione del terreno edificabile sottostante all'edificio.

Art. 67, D.P.R. n. 917/1986.

Massimatore: Santandrea P.

Imposte dirette - IRPEF - Base imponibile - Plusvalenza da cessione d'azienda - Valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Presunzione - Prova contraria.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza 155 depositata il 13/11/09 Pres. Borelli A. M., Rel. Fregnani L.

E' legittimo l'accertamento della plusvalenza da cessione di azienda sulla base del valore dell'azienda stessa definito ai fini dell'imposta di registro, stante l'indiscutibile unitarietà dell'accertamento tributario; tale accertamento è basato sulla presunzione di corrispondenza tra il prezzo effettivamente incassato ed il valore di mercato accertato in via definitiva pur se ai fini di altra imposta. Incombe al contribuente che intende contestare l'accertamento della plus valenza l'onere di fornire la prova idonea a superare la suddetta presunzione di conformità,vale a dire la prova che il corrispettivo effettivamente percepito è stato inferiore al valore di mercato come definito ai fini dell'imposta di registro.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Imposte sul reddito - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Riferimento - Prezzo reale conseguito nella vendita - Legittimità - Rilevanza del valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 16/01/2010 depositata il 18/01/2010 Pres. e Rel. Crotti M.

La base imponibile ai fini dell'imposta di registro, rappresentata dal valore venale del bene, è concettualmente differente dalla base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito, quindi, è illegittimo l'avviso di accertamento fondato sulla mera presunzione di coincidenza tra prezzo di cessione e valore di mercato accertato ai fini delle imposte sul reddito in assenza di ulteriori supporti quali, ad esempio, indagini bancarie inerenti il versamento del prezzo di vendita.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Massimatore: Ficarelli T.

Avviso di accertamento per IRPEF 1999 - Ricorso avverso diniego di autotutela per l'annullamento di avviso di accertamento concernente plusvalenza per vendita di terreno - Esame di legittimità da parte del giudice tributario - Esiste - Valore iniziale alla data della denuncia di successione e non a quella di inizio della lottizzazione - Pagamento rateale - Anni di imputazione diversi.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XVI Sentenza n. 7 depositata il 18/01/2010 Pres. Sinisi N., Rel. Madonna A.

In sede di autotutela possono essere annullati tutti i provvedimenti impositivi, compresi quelli divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, qualora ne risulti accertata l'illegittimità. In caso di rifiuto da parte dell'Ufficio, il giudice tributario é tenuto ad accertare le legittimità del diniego. Il valore iniziale di un terreno é quello esistente alla data della dichiarazione di successione e non a quella di inizio della lottizzazione. Non trova giustificazione l'attribuzione ad un solo anno della plusvalenza se parte del prezzo é stata corrisposta l'anno seguente.

Imposte sul reddito - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Riferimento - Prezzo reale conseguito nella vendita - Legittimità - Rilevanza del valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 19/01/2010 depositata il 27/01/2010 Pres. e Rel. Montanari M.

La base imponibile ai fini dell'imposta di registro, rappresentata dal valore venale del bene, è concettualmente differente dalla base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito, legata, quest'ultima, al corrispettivo di vendita a prescindere dall'effettivo valore di mercato del bene Conseguentemente, è illegittimo l'avviso di accertamento fondato sulla mera presunzione di coincidenza tra prezzo di cessione e valore di mercato accertato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Massimatore: Ficarelli T.

Avviso di accertamento per IRPEF 2000 - Cessione di area edificabile inserita in piano particolareggiato presentato, ma non approvato - Plusvalenza - Esiste - Sanzioni - Applicabili.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VI Sentenza n. 7 depositata il 10/02/2010 Pres. Alessandrini A., Rel. Luciani N.

La mancanza di un piano particolareggiato, presentato ma non ancora approvato dal Comune, non costituisce da solo elemento tale da precludere una aspettativa di valore del terreno, sussistendo già al momento delle vendita la consapevolezza della possibilità di costruire, aspettativa diversa in relazione allo stato di avanzamento dei progetti e al tempo necessario per costruire. Osservazione, quelle rappresentate, che possono non avere motivo di essere se il nuovo valore é stabilito in base a nuova rendita non impugnata e se il maggior valore risulti da atto per differenza tra il valore attuale di rendita e il precedente valore di acquisto. Non esistono le condizioni di incertezza che possano giustificare la disapplicazione delle sanzioni

Art. 67 TUIR.

IRPEF 2000 - Accertamento plusvalenza - Cessione onerosa e non donazione, se comprovata dalle caratteristiche contrattuali - Valore di avviamento correlato ad accertamento in materia di imposta di registro - Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XVIII Sentenza n. 35 depositata il 15/03/2010 Pres. Lelli B., Rel. De Niederhausern M.

E' da ritenere a titolo oneroso una cessione di azienda, qualora nel contratto venga dato atto dell'avvenuto pagamento a fronte del trasferimento di merci e attrezzature. In tale caso il maggior valore attribuito all'azienda ai fini dell'imposta di registro costituisce valore di avviamento. In presenza di un contratto di compravendita,non assume rilevanza la dichiarazione del cedente circa l'avvenuta cessione a titolo gratuito, in assenza di prove e documenti che attestino tale evenienza.

Art. 67 TUIR.

Massimatore: Docimo L.

IRPEF 2005 - Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Esproprio del Comune - Pagamento danni - Ritenuta d'acconto - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XV Sentenza n. 23 depositata il 22/03/2010 Pres. e Rel. Ciampini L.

La somma corrisposta dal Comune per risarcimento del danno causato da illegittimo esproprio non può essere considerata come indennità ottenuta in conseguenza di espropriazione per pubblica utilità. Ne consegue l'inesistenza dei presupposti per la tassazione ai sensi dell'art. 11 della legge 413/91, non trattandosi di plusvalenza conseguente alla percezione di indennità di esproprio.

Legge 413/91 - art. 11.

IRPEF a tassazione separata-avviso di accertamento - Plusvalenza per vendita di terreno edificabile - Mancata contestazione del valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Comportamento concludente del contribuente al quale può riconnettersi l'accertamento dell'ufficio.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XV Sentenza n. 8 depositata il 22/03/2010 Pres. Ciampini L., Rel. Monti M. P.

In tema di plusvalenze patrimoniali, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento di plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente, di conseguenza ha l'onere di dimostrare l'incongruità di tale presunzione. La mancata contestazione del maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro sostanzia un comportamento concludente al quale può fondatamente connettersi l'accertamento dell'ufficio.

Massimatore: Docimo L.

Avviso di accertamento per IRPEF a tassazione separata - Plusvalenza da vendita di terreno - Edificabilità - Inserimento nel PRG - Caratteristiche soggettive dei contraenti - Irrilevanza.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VII Sentenza n. 22 depositata il 06/04/2010 Pres. e Rel. Madonna A

È da valutare suscettibile di utilizzazione edificatoria l'area destinata ad "attrezzature di interesse pubblico a carattere sanitario assistenzia-le" secondo il PRG in vigore, adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione. Il vincolo di destinazione sopra indicato non fa venire meno la sua natura edificabile e, quindi, l'assoggettabilità ad imposizione della plusvalenza realizzata dalla vendita.

Legge 248/2006 - Cassazione 25505 e 25506 del 2006, 15282/08 - D.P.R. 131/86 - Corte Costituzionale 266/2008.

Avviso di accertamento per tassazione separata anno 2001 - Plusvalenza da cessione di terreno. Condizioni per l'edificabilità - Inserimento nel PRG - Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VII Sentenza n. 22 depositata il 06/04/2010 Pres. e Rel. Madonna A.

E' suscettibile di utilizzazione edificatoria l'area inserita come tale nel prg, adottato, ma non ancora approvato dalla Regione, anche in presenza di vincoli di destinazione in favore di asl.

Massimatore: Docimo L.

IRPEF - Rimborso - Trattamenti pensionistici privilegiati di I categoria - Esenzione - Insussistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. I Sentenza n. 49/01/10 del 13/04/10 Pres. Urizio S., Rel. Paone P.

In mancanza di un'espressa disposizione di legge che stabilisca l'esenzione da IRPEF, le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l'intero ammontare ad imposta, concorrendo anche il decimo in aumento previsto dall'art. 67 D.P.R. 1092/73 a determinare l'importo complessivo della pensione.

Art. 34 D.P.R. 601/73; Art. 16 D.P.R. 510/99.

Massimatore: Toni E.

IRPEF - Concordato preventivo - Cessione di beni ai creditori - Plusvalenza esclusione.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 78/07 del 08/06/2010 Pres. G. La guardia, Rel. M. A. Volpi Il disposto dell'art. 86 del D.P.R. 1986/917 prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni. La disposizione deve essere interpretata nel senso di ricomprendere anche la fattispecie in cui i soci di una società in nome collettivo (come tali responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali) cedano ai creditori, ai fini del concordato, beni personali non intestati alla società.

Art. 86, D.P.R. 1986/917.

Massimatore: Bianchi L.

IRPEF - Redditi diversi - Terreni edificabili - Definizione ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente - Legittimità.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 125/01/10 del 30/06/10 Pres. Campanile P., Rel. Paone P.

È legittimo l'avviso di accertamento IRPEF fondato sul valore definito ai fini dell'imposta di registro, essendo onere del contribuente dimostrare che il corrispettivo ricevuto è diverso dal valore venale del bene, superando così la relativa presunzione a favore dell'Amministrazione.

Art. 68 D.P.R. 917/86; Art. 52 D.P.R. 131/86.

Massimatore: Toni E.



Accertamento - Controlli - Plusvalenza ex art. 68, comma 1, (TUIR - Eventuale differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d'acquisto dichiarato - Valore del bene ceduto determinato ai fini dell'imposta di registro - Motivazione accertamento - Insufficienza.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. VI Sentenza n.98 depositata il 14/07/2010 Pres. Degli Uberti F., Rel. Fregnani L.

Se è vero che il prezzo della compravendita, ai fini della determinazione della plusvalenza può essere presuntivamente desunto anche il valore del bene definito ai fini dell'imposta di registro, è pur vero che tale elemento indiziario non può essere l'unico a sorreggere la rettifica ma deve essere valutato unitamente ad altri elementi idonei. Né si può ritenere determinante la contestazione di un presunto comportamento antieconomico della contribuente per aver venduto il bene ad un prezzo ritenuto inferiore a quello in comune commercio del bene stesso.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Imposte sui redditi - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Presunzione di corrispondenza fra il valore di mercato ed il prezzo di cessione - Sussiste - Natura - Presunzione semplice.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 227/03/2010 depositata il 16/12/2010 Pres. Sutich R., Rel. Reggioni M.

Un accertamento definito ai fini dell'imposta di registro determina una presunzione di corrispondenza tra il prezzo di cessione ed il valore di mercato accertato in via definitiva che legittima l'emissione di un avviso di accertamento ma che può essere vinta dal contribuente anche con il ricorso a meri elementi indiziari.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Imposte sui redditi - IRPEF - Plusvalenza - Cessione di terreni edificabili - Presunzione di corrispondenza fra il valore di mercato ed il prezzo di cessione - Sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 191/03/10 depositata il 19/12/2010 Pres. Preite F. A. e Rel. Reggioni M.

E' legittima l'azione degli Uffici Finanziari che utilizza il valore comunque definito ai fini dell'imposta di registro per procedere all'accertamento dell'IRPEF ferma restando la possibilità, per il contribuente, di superare la presunzione adottata dall'ufficio attraverso la produzione di elementi che possono dimostrare che la vendita sia stata realizzata ad un prezzo inferiore.

Art. 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

RESIDENZA FISCALE

Avvisi di accertamento - Residenza fiscale estera fittizia - Accertamento induttivo - Legittimità.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n.71/02/10 del 22/03/2010 Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

In carenza di dichiarazione dei redditi, l'effettività degli specifici "elementi indicatori della capacità contributiva" costituisce presunzione di capacità contributiva, spettando al contribuente l'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni.

Ai fini IVA non rileva la residenza fiscale, dovendosi unicamente fare riferimento al principio della territorialità che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero.

È soggetto passivo d'imposta la persona fisica che mantiene una serie di rapporti giuridici nel territorio nazionale nel quale esiste il centro dei propri affari ed interessi, potendo la residenza fiscale differire da quella anagrafica e dalla presenza fisica continuativa nello Stato.

Art. 41 D.P.R. 600/73.

Massimatore: Toni E.

IVA - IRPEF- ILOR - Italiano con residenza all'estero - Sede principale degli interessi economici - Sponsor italiani - Non sufficienti per determinare il centro degli affari in Italia.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. III Sentenza n. 34/03/10 del 19/03/2010, depositata il 5/05/2010 Pres. Rosa G. F., Rel. Andreoli G.

Il fatto che parte degli sponsor di un pilota italiano, con residenza all'estero, siano società italiane non è determinante a stabilirne il

centro principale degli interessi economici in Italia, atteso che viene sponsorizzato il team e non il pilota.

Massimatore: Tarroni G.

**

IRPEF - Soggetti passivi - Residenza estera fittizia - Centro di affari ed interessi - Determinazione.

Comm. trib. prov. Parma, sez. IX Sentenza n. 101/09 del 23/09/2010 Pres. Zanichelli V, Rel. Bandini I.

L'elemento determinante per individuare la residenza fiscale (italiana) di un soggetto è rappresentato dall'assenza di affari ed interessi economici, nonché di relazioni personali all'interno dello Stato stesso. A prescindere dall'iscrizione all'A.I.R.E., dunque, ciò che assume rilievo essenziale ai fini della residenza nello Stato nazionale è la permanenza di legami professionali, patrimoniali e personali, da valutarsi secondo elementi di prova o indiziari non assoluti quali, ad esempio: la presenza di familiari a cui prestare assistenza o nei cui confronti se ne renda necessaria, la disponibilità di abitazione (ma non in senso lato), nonché la presenza di relazioni amministrative o pubblico-sociali aventi però carattere di continuità e stabilità (nel caso è stata riconosciuta la effettiva residenza in territorio maltese a soggetto italiano, pensionato iscritto formalmente all'Aire, con figli adulti ed autosufficienti, senza proprietà in Italia, né rapporto pubblico o sociale di una qualche rilevanza).

Art. 2, D.P.R. 1986/917.

Massimatore: Bianchi L.



IVA

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

IVA Agevolazioni prima casa - Omesso trasferimento della residenza nei termini - Decadenza delle agevolazioni - Sussiste. Avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e irrogazione di sanzioni - Legittimo. Circostanza, non inserita nel rogito, di attività professionale svolta nel Comune dove è ubicata la casa acquistata - Ininfluente ai fini delle agevolazioni.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 5/08/10 del 14/12/2009 depositata il 25/01/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Trenti G.

Il mancato rispetto del termine di 18 mesi dalla data del rogito, per il trasferimento della residenza nel Comune dove è ubicata la casa di civile abitazione acquistata, comporta la decadenza delle agevolazioni, di cui all'art. 1, nota II *bis* della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

La circostanza, non inserita nel rogito, che il contribuente svolga la propria attività professionale nel suddetto Comune, è ininfluente ai fini delle agevolazioni invocate.

D.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima.

Massimatore: Tarroni G.



IVA - Costruzione non di lusso fatturata ad aliquota agevolata - Successiva costruzione di una piscina - Decadenza dei benefici - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIX Sentenza n. 51/19/10 del 18/03/2010 depositata il 16/04/2010 Pres. Ferrucini G., Rel. Trenti G.

Se l'abitazione, al momento della definitiva costruzione, possiede i requisiti di legge, è legittima l'applicazione dell'IVA agevolata nella fattura emessa dall'impresa che ha fatto i lavori, non sussistendo elementi di particolare pregio. Ininfluente risulta, pertanto, la successiva costruzione di una piscina.

Massimatore: Tarroni G.

Agevolazioni "Prima casa". Decadenza per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito. Residenza di fatto. E' irrilevante.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, Sez. IV Sentenza n. 17 del 10/11/2009 Pres. Esti A., Rel. Bolognesi V.

Conformemente a come deciso dai giudici di prime cure, è irrilevante che l'acquirente dell'immobile abbia trasferito la residenza di fatto entro diciotto mesi dalla data del rogito. Invero, il beneficio fiscale in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa (nel caso di specie I.V.A. ridotta), spetta a coloro che abbiano presentato formale richiesta di mutamento dell'iscrizione anagrafica nel termine fissato dalla legge, facendo fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 223/1989.

Conforme: Cass. n. 22528/2007 - 19099/2008.

Massimatore: Pronti C.

APPLICAZIONE IMPOSTA ED ALIQUOTE

Imposta IVA - Concessionario vendita autovetture bonus "qualitativo" contrattuale - non costituisce corrispettivo - Tassabilità - Esclusione - Aggiustamento del prezzo di vendita - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 68/18/09 depositata il 21/09/2009 Pres. Lelli B., Rel. Cristoni C.

È illegittimo l'Avviso di Accertamento I.V.A. per la tassazione dei bonus "qualitativi" riconosciuti contrattualmente dalla ditta concedente ai concessionari di autovetture, non costituendo corrispettivi tassabili, in quanto non trattasi di corrispettivi di specifiche operazioni di scambio, ma di sconti che determinano aggiustamento del prezzo di vendita delle autovetture.

Art. 26 comma 2 D.P.R. N. 633/72.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposte Indirette - IVA - proventi derivanti da operazioni di gioco - esenzione artt. 1, comma 497, L. 311/04 e art. 10, comma 6, D.P.R. 633/72 - sussiste.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. II Sentenza n. 159 depositata il 28/09/2009 Pres. Scutellari F., Rel. Feggi A.

L'esercente del locale pubblico in cui sono ubicate le macchine da gioco, new slot, di proprietà del gestore, è investito della funzione di raccolta delle giocate ed il compenso allo stesso riconosciuto è esente da IVA in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 497, L. 311/2004 e 10, comma 6, D.P.R. 633/72. L'esercente, infatti, mettendo a disposizione del gestore i locali in cui sono materialmente collocati gli strumenti da gioco, l'energia elettrica per il funzionamento degli stessi ed il controllo delle giocate, svolge prestazioni non marginali ma di collaborazione diretta e indiretta con gli altri due soggetti della filiera: concessionario e gestore. Tali prestazioni, pertanto, devono considerarsi complementi alla raccolta delle giocate e, come tali, esenti IVA.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Avviso di accertamento IVA - Omaggi/premi connessi a contratto principale cessione di beni - Assoggettamento IVA - Esclusione - Analogamente per prestazioni gratuite offerte a componenti della propria rete commerciali.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. IV Sentenza n. 78/04/09 depositata il 29/09/2009 Pres. Esti A., Rel. Migani R.

È illegittimo l'Avviso di Accertamento teso a sottoporre ad imposta IVA gli omaggi, i premi che i produttori a scopi reclamistici o pubblicitari offrono alla clientela in aggiunta alla vendita dei propri prodotti, trattandosi di prestazione di "dare" accessoria, secondaria e dipendente dall'oggetto principale del contratto.

Analogamente sono esenti da IVA talune prestazioni (corsi di guida sicura, vacanze in località turistiche etc.) offerte gratuitamente a facenti parte della rete commerciale (agenti, concessionari, addetti a servizi di assistenza tecnica) che hanno concorso alla realizzazione di un determinato volume d'affari.

D.P.R. n. 633/72 art. 2 comma 3 lett.m).

Massimatore: Belluzzi O.

IVA - Compensi spettanti agli Esercenti per la raccolta delle giocate con apparecchi di cui all'art.110, comma 6, TULP - Esenzione - Applicabilità - Prestazioni strumentali - Esenzione - Applicabilità.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. I Sentenza n.209/01/09 del 21/10/09 Pres. Ziniti R., Rel. Bordini E.

Il compenso spettante agli Esercenti di un pubblico esercizio per l'attività di raccolta delle giocate è esente da Iva ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/72 come chiarito dall'art.1, comma 497, L.311/2004. L'attività si svolge inevitabilmente in base ad un contratto trilaterale tra Concessionario, Gestore ed Esercente. Gli ulteriori adempimenti che l'Esercente pone in essere (custodia degli apparecchi, segnalazione dei guasti, informazione agli utenti, rispetto del diritto di esclusiva) rappresentano raccolta delle giocate ovvero operazioni strumentali alla raccolta delle giocate qualificabili come "prestazioni accessorie" esenti da Iva in forza del combinato disposto degli artt.10, comma 1, n. 6 e 12, D.P.R. n.633/72.

Art.10, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/72; art.1, comma 497, L.311/2004.

Sentenza confermata in grado di appello dalla CTR Bologna, sez.XIII, n.147/13/10 dep. 21/12/2010.

Pubblicata in G.T. n.6/2010, p.526 con commento di Maurizio Logozzo

cfr. Il Sole 24 Ore del 7/9/2009 del 17/5/2010 del 31/5/2010.

Massimatore: Santandrea P.

I.V.A. L'aliquota ordinaria e quella "zero" riguardano la cessione, rispettivamente, di beni ancora utilizzabili (e quindi commercializzati) e di beni non più utilizzabili in sé ma come materia prima per una successiva lavorazione.

Comm. reg. Emilia Romagna, sez. XIX Sentenza n. 56 del 22/10/2009 Pres. Ferrarini G., Rel. Contessi L.

Nell'ambito di una serie di cessioni fra consociate, se una funge da

collettore degli acquisti e delle vendite dei rottami di rame non più utilizzati nel processo produttivo, legittimamente - così come riconosciuto dai primi giudici - trova applicazione l'aliquota "zero", mentre se il rapporto tra cedente e cessionario concretizza la commercializzazione (che concerne beni ancora utilizzabili) deve applicarsi l'aliquota ordinaria.

Conforme: Risoluz. Dir. Tasse n. 476417/1992.

Massimatore: Pronti C

IVA - Attività di compravendita di immobili non successiva e non connessa alla costruzione - E' da ritenersi secondaria. Aliquota ridotta del 10% - Non compete.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIX Sentenza n. 8/19/10 del 1/11/2009 depositata il 21/01/2010 Pres. Ferrucini G., Rel. Contessi L.

L'attività di compravendita di immobili non successiva e non connessa alla costruzione è da considerarsi secondaria e, quindi, l'aliquota Iva corrispondente è del 20%. L'agevolazione del 10% deve essere connessa all'attività del costruttore dell'immobile e la *ratio* della norma è intesa a favorire l'attività edilizia e non quella di mera commercializzazione di immobili. Essa non potrà, pertanto, valere per le persone giuridiche che, pur svolgendo attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, effettuano compravendite immobiliari non connesse con l'attività quali la vendita di fabbricati non costruiti dalla società ma acquisiti da terzi.

D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 8 bis, art. 16 e Tabella "A", parte III, n.127 undecies, Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettere c), d), e)

Commissione tributaria centrale n. 337/1996

Massimatore: Tarroni G.

Imposte indirette - IVA - Base imponibile - "bed and breakfast" attività occasionale - Caratteristiche - Imponibilità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. VI Sentenza n. 18 depositata il 04/02/2010 Pres. Piana A., Rel. Badia B.

In assenza di una specifica predisposizione di fattori produttivi, l'attività di "bed and breakfast" limitata negli ambiti fissati dalle leggi regionali e comunque svolta nella residenza familiare e con la prestazione degli stessi servizi normalmente destinati ai componenti della famiglia, non conferisce all'attività stessa il carattere "professionale" richiesto per l'inclusione nel campo di applicazione IVA, a prescindere dalla sua durata nel tempo.

L.R. Emilia Romagna 170/99, Ris. Min. 155 del 13/10/2000.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

IVA - IRPEG e IRAP 2003 - Trasferimento autovettura con immatricolazione all'estero (germania) - Contestuale contratto di locazione con canone complessivo corrispondente al prezzo finale - Prestazioni accessorie - Gratuità - Esclusione.

Comm. trib. Reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 27/X/10 del 15/02/2010 Pres. Banchini M., Rel. Cremonini C.

Nel caso di cessioni di auto con immatricolazione all'estero, devono sussistere supporti contrattuali o comunque prestazioni di natura sinallagmatica che possano giustificare la gratuità delle prestazioni accessorie rese, quali prestazioni di servizi o cessioni di beni in cui l'assenza di corrispettivo rappresenta una eventualità del tutto improbabile ed irragionevole.

Tale irragionevolezza deve essere almeno mitigata da documentazione che la possa dimostrare o giustificare.

Massimatore: Belluzzi O.

IVA - Esenzioni - Factoring - Condizioni.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n.37/03/10 depositata il 23/03/2010 Pres. Preite F.A., Rel. Reggioni M.

Quando il rapporto con la società di factoring si connotato dalla volontà del contraente di coprirsi dal rischio di eventuali insolvenze dei debitori ceduti e per l'eventuale recupero di crediti ceduti pro solvendo, in assenza di anticipazioni finanziarie da parte della società di factoring, non sussiste un'operazione finanziaria rientrante nell'esenzione disposta dall'art. 10 D.P.R. 633/72 ma si è in presenza di un'attività di recupero crediti imponibile ai fini IVA.

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Esenzioni - Leasing nautico - Condizioni.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 42/03/10 depositata il 23/03/2010 Pres. Preite F.A., Rel. Pezzarossi B.

E' legittimo il recupero dell'IVA in relazione ad operazioni di leasing nautico prive di un autonomo valore economico non meramente sovrapponibile al risparmio fiscale. Sussiste una simile fattispecie quando il complesso negoziale - composto da un primo contratto di acquisto dell'imbarcazione e nella successiva modifica della compravendita in un contratto di leasing - non venga posto in essere per il recupero di strumenti finanziari ma per ottenere un risparmio d'imposta che il solo contratto di compravendita non avrebbe consentito cui consegue l'attribuzione al contratto di leasing di una finalità impropria.

D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 7.

IVA - Errata applicazione aliquota agevolata del 10% - Insussistenza della prova circa la natura delle opere fatturate da parte del ricorrente - E' tale- esistenza dei presupposti di non applicabilita' delle sanzioni - Sussistono.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 191/01/10 del 29/04/10 Pres. Mariotti C., Rel. De Cono M.

L'onere di provare la esistenza dei presupposti di fatto della agevolazione compete alla parte che la invoca, in base ad un principio di diritto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile 3 maggio 2005 n. 9143).

Le opere ammesse alla aliquota del 10% indicate nella norma tributaria, in modo impreciso, come "interventi di recupero", sono tutte le opere che possano definirsi di: restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica, ossia le opere elencate e descritte all'art. 31 Legge 457/78 alle lett. c), d) ed e).

Era onere dei ricorrenti dimostrare che le opere oggetto delle fatture contestate non erano opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma la prova non è stata fornita, non essendo stati allegati né i titoli abilitativi né i progetti o gli allegati ai progetti, né possono dirsi probanti le dichiarazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine all'applicabilità dell'aliquota agevolata, rimanendo tali dichiarazioni atti meramente interni al rapporto tra le parti.

Esistono tuttavia nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 8 del D.Ls. 546/92 per dichiarare non applicabili le sanzioni amministrative irrogate, per l'obiettiva incertezza sulla individuazione della corretta aliquota IVA, in quanto le dichiarazioni delle stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni potevano essere considerate attendibili, ed in secondo luogo la distinzione fra le diverse categorie di opere indicate dall'art. 31 Legge 457/78 (ora D.P.R. 380/2001) è tutt'altro che agevole perché il contenuto di ogni categoria è solo astrattamente descritto dalla norma, tanto che sul punto si dibatte costantemente la stessa giurisprudenza amministrativa.

Tabella A) parte III D.P.R. 633/72; Cass. Civ. 03/05/2005 n. 9143; Art. 8 del d.Lgs. 546/92.

Massimatore: Teodorani F.

Reddito d'impresa - Attività di *bed and breakfast* - Esercizio per professione abituale sebbene non esclusiva - Carattere di saltuarietà e occasionalità - Prova a carico del contribuente - Configurabilità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza n.148 depositata il 19/07/2010 Pres. Salzano F., Rel. Feggi A.

Ai sensi del citato art. 55 ed ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, nel reddito di impresa sono inseriti tutti i redditi derivanti dall'esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa. Ne consegue, che spetterà a chi è ritenuto imprenditore da parte dell'Amministrazione finanziaria, con assoggettamento conseguente ad IVA, di volta in volta dimostrare che quella attività presenta i caratteri della saltuarietà ed occasionalità.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

IVA - Territorialità dell'imposta - Imponibilità delle prestazioni - Soggetto extracomunitario.

Comm trib. prov. Modena, sez. III Sentenza n. 227 del 15/12/2009 depositata il 18/10/2010 Pres. Pederiali A., Rel. Ghittoni C.

Le prestazioni accessorie rese nel territorio dello Stato, concernenti contratti stipulati con la società capogruppo soggetto extracomunitario, concorrono a formare a base imponibile dell'operazione principale, escludendo i requisiti della carenza della territorialità dell'imposta. La Commissione tributaria di Modena, con la sentenza in argomento ha respinto il ricorso del contribuente che asseriva che di aver effettuato solo consulenze ed assistenza tecnica; mentre, in punto di fatto, la predetta Commissione ha accertato che il contribuente non aveva reso solo un servizio di consulenza ed assistenza tecnica, ma aveva effettuato sia la progettazione che la produzione di nuova tecnologia sancita dal contratto. Ragione per cui, per i giudici di prime cure, atteso che il prodotto è stato realizzato nel territorio dello Stato, la fattispecie è riconducibile tra le prestazioni da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto.

Art. 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72, Art. 12, D.P.R. 633/72.

Massimatore: Amico M.

CESSIONI ED OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

IVA Regime del margine - Acquirente italiano da altro cessionario italiano - Regolarità dell'operazione intracomunitaria - Onere della prova- Non gli compete.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XVI Sentenza n. 1/16/10 del 14/12/2009 depositata il 18/01/2010 Pres. Sinisi N., Rel. Madonna A.

Il cessionario italiano non è tenuto a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche, espresse dall'emittente le fatture di vendita, allorchè ha operato non come importatore diretto, ma come rivenditore di autovetture cedutegli da società, operante nello Stato italiano, che a sua volta le aveva acquistate da altra ditta intracomunitaria.

D.l. n.41/1999, art. 36, comma 1.

Massimatore: Tarroni G.

Avviso di accertamento per IVA - IRPEG - IRAP - Intervento di un quarto soggetto nella operazione triangolare di cessione di beni all'esportazione - Interpretazione dell'art. 8, 1° comma, lett. a del D.P.R. 633/72.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 16 depositata l'08/03/2010 Pres. Cocchi F., Rel. Docimo L..

L'esenzione dall'IVA per la cessione di beni all'esportazione, prevista dalla norma indicata, postula l'effettivo perfezionamento di tutte le operazioni di esportazione, delle quali assume per intero la responsabilità il cedente. Nel caso in cui si accerti la mancata presentazione delle merci alla dogana, l'operazione deve considerarsi come non effettuata e, quindi, è da ritenere soggetta ad IVA. Fare rientrare nel sistema di non imponibilità cessioni di merci tra più soggetti residenti, con la giustificazione dell'esportazione, significherebbe snaturare la ratio dell'agevolazione.

Cassazione 6399/06 - 6351/02.

Massimatore: Docimo L.

IVA - Regime del margine - Acquisto da fornitori nazionali di autoveicoli provenienti da altro Stato della Comunità Europea - Onere della prova sulla regolarità dell'operazione - Compete al primo cessionario nazionale - Responsabilità solidale del successivo acquirente nazionale per operazioni effettuate prima dell'1/01/2005 - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. II Sentenza n. 45/02/10 del 23/11/2009 depositata il 25/05/2010 Pres. Sullo P., Rel. Tarroni G.

Per l'acquisto di autoveicoli provenienti da altro Stato della Comunità Europea, l'obbligo delle verifiche, sulla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione dell'IVA del margine, compete al primo cessionario nazionale.

In caso di successiva vendita ad acquirente nazionale, per le operazioni effettuate prima dell'1/01/2005, non sussiste la responsabilità solidale per quest'ultimo.

D.P.R. n. 633/1972, art. 16; art. 21; art. 60 bis. Circolare Ministeriale n. 154/1995 e n. 180/E/1998. Nota Ministeriale n. 964/2001. D.lgs n. 472/1997, art. 6. Legge n. 311/2004. D.L. n. 41/1995, art. 36 e successivi.



IVA - Operazioni intracomunitarie - Non imponibilità - Controllo tramite sistema V.I.E.S. - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 87/07 depositata il 09/06/2010 Pres. Rampello V., Rel. Larini E.

Ai fini della riconoscimento della non imponibilità nelle operazioni intracomunitarie iva, il cedente ha l'obbligo di attivarsi per la verifica della soggettività passiva in capo al cessionario comunitario. Qualora il cedente effettui tale controllo formale tramite il sistema c.d. "V.I.E.S.", le risultanze di detto controllo - quando confermino l'iscrizione in sistema dei cessionari comunitari quali soggetti passivi- fanno prova certa fino a querela di falso anche se mancanti della conferma di validità del codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 41, d. l. 1993/331.

Massimatore: Bianchi L.

IVA - Cessione intracomunitaria con soggetto passivo cessato - Imponibilità - Sanzioni - presunzione di colpa - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 129/07 depositata il 13/10/2010 Pres. Laguardia G., Rel. Volpi M. A.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norma tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente per omessa iva su una solo apparente cessione intracomunitaria (imponibile per la mancanza del requisito soggettivo in capo al cessionario comunitario), non è richiesto l'accertamento di un intento fraudolento da parte del cedente. Si ritiene infatti sufficiente, ai fini della punibilità, l'elemento psicologico della colpa, peraltro presunta a carico di colui che pone in essere l'atto vietato. La presunzione, tuttavia, è da considerarsi superata qualora il cedente sia stato tratto in inganno dal comportamento del cessionario comunitario (in rapporti commerciali costanti ed abituale con il cedente) che abbia dissimulato o colpevolmente omesso la perdita della propria soggettività passiva.

Art. 5, comma 1, d. lgs 1997/472.

Massimatore: Bianchi L.

CREDITI E RIMBORSI D'IMPOSTA

IVA - Rimborso dei crediti - Avviso di accertamento annullato da sentenza non ancora passata in giudicato - Sospensione del rimborso - Legittimità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 170/01/09 depositata il 21/09/2009 Pres. e Rel. Crotti M.

L'amministrazione finanziaria deve procedere al rimborso dei crediti d'imposta qualora l'avviso di accertamento che ne ha legittimato la sospensione sia stato annullato da una sentenza della Commissione Tributaria e ciò anche qualora tale sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Art. 38bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Massimatore: Ficarelli T.

Silenzio - rifiuto istanza rimborso imposta IVA - Errata applicazione imposta su beni utilizzati extra comunità europea - Diritto al rimborso - Legittimità - E' tale - Decorrenza biennio per istanza - Data versamento imposta.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 77/18/09 depositata il 21/09/2009 Pres. Lelli B., Rel. Cristoni C.

È legittima l'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IVA su fatture emesse relativamente a contratti di locazione aventi ad oggetto beni utilizzati al di fuori della Comunità Europea.

Il diritto al rimborso riguarda pagamenti indebiti fin dall'origine, trattandosi di operazioni esenti da imposta ed il termine biennale per la domanda previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/'92 decorre dal giorno del versamento delle singole somme e non dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

Art. 21 D.Lgs. 546/'92

Massimatore: Belluzzi O.

IVA - Rimborso - Sospensione *ex* art. 38*bis*, terzo comma, d.P.R. 1972/633 - Presupposti - esecuzione del rimborso a tempo indeterminato - Illegittimità.

Comm. trib. prov. Parma, sez. I Sentenza n. 56/01 depositata il 25/02/2010 Pres. Boselli G., Rel. Ferrario A.

L'art. 38 bis del d.P.R. 1972/633 consente la sospensione da parte dell'Ufficio dell'esecuzione di rimborsi d'imposta in materia di IVA. Tale sospensione, tuttavia, richiede che venga constatata l'esistenza di un reato, tra quelli espressamente previsti, che deve altresì riguardare il periodo d'imposta per il quale viene chiesto il rimborso. La stessa sospensione deve poi essere limitata quantitativamente con riferimento all'importo IVA indicato in fatture illecitamente emesse e non può essere prevista a tempo indeterminato, ma deve cessare i propri effetti al momento di definizione del procedimento penale. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di sospensione che non contenga l'esplicazione delle circostanze e delle ragioni da cui possa evincersi la contestazione di un reato penale e nulla espliciti circa il limite quantitativo e temporale di applicazione della sospensione stessa.

Art. 38bis, terzo comma, D.P.R. 1972/633.

Massimatore: Bianchi L.

IVA - Rimborso - Adempimenti formali - Dichiarazione annuale - Necessità.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 38/02/10 depositata il 16/03/2010 Pres. Ferrari G., Rel Lanzoni C.

La condizione indispensabile per poter ottenere il rimborso dell'IVA è la presentazione della dichiarazione annuale IVA nella quale siano chiaramente indicate le somme a credito.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Omessa presentazione dichiarazione - Compensazione del credito - Inammissibilità - Legittimità delle sanzioni.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. II Sentenza n. 88/02/10 del 26/04/2010 Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

Il contribuente che abbia omesso di esporre nella dichiarazione annuale le detrazioni d'imposta maturate nell'anno, perde il diritto alle detrazioni automatiche, restando fermo il diritto al rimborso o alla restituzione di quanto versato in eccedenza.

Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/72.

L'utilizzo del credito IVA non dichiarato nella dichiarazione annuale, compensato con altre imposte, anche se esistente, comporta l'applicazione delle sanzioni per equiparazione all'utilizzo in compensazione del credito non maturato, in quanto non esposto in dichiarazione.

Massimatore: Toni E.

IVA - Rimborso annuale d'imposta richiesto in dichiarazione da costruttore immobiliare- Unica operazione attiva e diversi acquisti - Diritto al rimborso - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. X Sentenza n. 41/10/10 del 16/11/2009 depositata il 10/05/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

Il diritto al rimborso dell'IVA, richiesto da contribuente che esercita attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti, compete anche nel caso di una unica operazione di vendita e di importo limitato a fronte di diverse operazioni di acquisto. Il diritto al rimborso va escluso soltanto nel caso in cui vi sia l'impossibilità di calcolare l'aliquota media, in assenza di operazioni attive. Ai fini del calcolo non rileva, infatti, quante operazioni attive siano state effettuate con la stessa aliquota, ma quale sia l'aliquota media da raffrontare a quella sugli acquisti.

D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2 (già comma 3) lett. a) Cassazione civile n. 15224/2004.

IVA - Rimborsi - Somme pagate a titolo di sanzioni - Diritto al rimborso - Non sussiste

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 114/02/10 depositata il 01/06/2010 Pres. Ferrari G., Rel. Gnoni S.

La normativa relativa ai rimborsi regolata dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/72 non prevede la restituzione di somme corrisposte a titolo di sanzione ma solo dell'imposta versata in eccedenza per errore materiale, duplicazione od inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. Per tale motivo, il ravvedimento operoso, che costituisce comportamento volontario e spontaneo del contribuente, presuppone la rinuncia da parte dello stesso di quanto versato a titolo di sanzione e non lo legittima alla restituzione delle somme pagate spontaneamente per tale titolo.

Artt. 37 e 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Detrazione - Termini.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 155/02/10 depositata il 02/07/2010 Pres. Ferrari G., Rel. Gnoni S.

Non perde il diritto alla detrazione del credito IVA il contribuente che, pur avendone omesso l'indicazione nella dichiarazione relativa all'anno successivo, lo abbia correttamente indicato nella prima dichiarazione utile. La decadenza si verifica soltanto qualora il credito d'imposta o l'eccedenza versata non vengano riportati nella prima dichiarazione utile ex art. 28 D.P.R. 633/72.

Art. 28 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Massimatore: Ficarelli T.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

Accertamento imposte IVA - IRPEF - Addiz. IRPEF - IRAP 2000 - Autotrasportatore - Acquisto autoveicolo Land Rover - Deducibilità costi - Condizioni: inerenza, strumentalità all'impresa e utilizzo esclusivo all'interno della stessa.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 53/11/2009 depositata il 05/10/2009 Pres. Milanese C., Rel. Brioli G.

È legittimo l'Avviso di Accertamento IVA, IRPEF, Addizionale IRPEF - IRAP a carico di autotrasportatore professionale che non dimostri la strumentalità e la inerenza all'attività dell'impresa di un autoveicolo LAND ROVER Mod. Free Lander, iscritto nel Registro dei Cespiti Aziendali, e la cui utilizzazione non avvenga esclusivamente nell'ambito della stessa.

Art. 2967 c.c..

Massimatore: Belluzzi O.

IVA - Detrazione - Imposta relativa all'acquisto od all'importazione di beni e servizi afferenti ad operazioni esenti - In detraibilità.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 222/01/09 depositata il 09/12/2009 Pres. e Rel. Crotti M.

Non è detraibile l'IVA pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad IVA posto che, tali operazioni, per legittimare la detrazione dell'imposta, non devono essere soltanto attinenti all'oggetto dell'impresa ma devono anche essere, a loro volta, soggette all'IVA.

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19 Art. 17 Direttiva Consiglio CEE n. 77/388 del 15 maggio 1977

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Detraibilità - Autoveicoli - Condizioni.

Comm. tributaria prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 222/02/09 depositata il 16/12/2009 Pres. Folloni T., Rel. Lanzoni C.

Per poter essere immatricolati ad uso speciale e beneficiare della detrazione dell'IVA gli autoveicoli devono avere le caratteristiche previste dalla legge, ossia, essere dotati di mezzi inamovibili e non spostabili liberamente.

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - IRPEG - IRPEF Appartamento censito in Cat. A/2 - Pertinenza di capannone locato con unico contratto - Bene strumentale all'attività - Detrazione dei costi e della relativa IVA - Legittima.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIX Sentenza n. 22/19/10 del 15/12/2009 depositata il 2/02/2010 Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

I costi e la relativa IVA, riferiti alla locazione di una unità immobiliare, censita Cat. A/2, risultata pertinenza di un capannone locato con lo stesso contratto e utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sono legittimamente deducibili.

La locazione del bene pertinenziale si configura, infatti, come operazione accessoria alla locazione del bene principale. Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 633/72, i relativi corrispettivi sono soggetti al medesimo trattamento IVA in quanto la prestazione viene assoggettata unitariamente alla disciplina prevista per le locazioni di beni strumentali.

D.P.R. n. 633/1972 art. 12 D.P.R. n. 917/1986 art. 43, comma 2.

IVA - Detrazione - Termini.

Comm. tributaria prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 34/02/2010 depositata il 05/03/2010 Pres. Ferrari G., Rel. Gnoni S.

La decadenza del diritto alla detrazione dell'IVA ricorre soltanto nel caso in cui tale diritto non venga esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui tale diritto è sorto. Ciò, anche qualora il contribuente non abbia riportato tale credito nella dichiarazione annuale IVA successiva al sorgere del credito.

Art. 55 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 Art. 5 D. Lvo 18/12/1997 n. 471.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Effettuazione di operazioni occasionali esenti - Detrazione dell'IVA assolta sui costi inerenti alla suddetta prestazione - Operazione rientrante in un più ampio disegno unitario -Indetraibilità a monte - Non risulta applicabile.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.120/01/10 del 26/03/10 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Le argomentazioni degli avvisi di accertamento non possono essere condivise perché considerano in maniera frazionata una operazione economica commerciale che, per ragioni contingenti ed oggettive connesse alla complessità dell'intervento edilizio ed al protrarsi dei procedimenti amministrativi, è invece espressione di un disegno assolutamente unitario. Scorporare ai fini fiscali tutti i contratti funzionalmente collegati ad un unico scopo è dunque operazione ermeneutica non consentita che conduce a risultati iniqui. La considerazione unitaria della intera operazione economica e dunque dei contratti funzionalmente collegati posti in essere dalla S.G. conduce a conseguenze sia in termini di complessiva inerenza dei costi sostenuti, sia ai fini della determinazione dell'IVA, facendo perdere vigore alla argomentazione di natura formale circa la esenzione dall'imposta della cessione di quote sociali (articolo 10 del D.P.R. 633/72) ed alla conseguente indetraibilità dei costi sostenuti per il contratto stesso.

D.P.R. 633/72, art. 19 comma 2.

Massimatore: Teodorani F.

FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI

"Carosello" di fatture soggettivamente inesistenti. Avviso di accertamento recettivo del p.v.c. E' insufficiente a provare il ruolo della società beneficiaria e delle società "cartiere" perché, in mancanza di adeguata attività istruttoria, non riesce a vincere la presenza di validità di operazioni regolarmente contabilizzate, seguite da regolari pagamenti.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 110 del 19/10/2009 Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

Il ruolo di "filtro di secondo livello" assegnato alla Società presunta utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti, se non sostenuto da prove ulteriori (compiute in fase istruttoria dall'Ufficio) rispetto al p.v.c. redatto dai militari verificatori, non regge rispetto alla realtà di fatture regolarmente contabilizzate e pagate, emesse da Società aventi propria struttura aziendale.

Massimatore: Pronti C.

Accertamento imposte dirette ed IVA: presunta natura cartolare della transazione per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti-illegittimità dell'atto-sussiste

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 214/01/09 del 23/11/2009 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

In assenza di prova o documentazione fornita dall'Amministrazione finanziaria che possa giustificare e che possa autorizzare a ritenere di natura cartolare gli acquisti di auto contestati con disconoscimento del relativo costo e del tributo IVA in detrazione, risulta illegittimo l'accertamento, soprattutto laddove il contribuente ha fornito prova e documentazione delle relazioni commerciali intrattenute con la S.... fornendo documenti di trasporto, fatture, bonifici bancari.

La fattura, supportata dai documenti di trasporto e di consegna, è un documento idoneo ad attestare l'avvenuta transazione commerciale ed a consentire la detrazione IVA, per cui l'obbligo di provarne la falsità

spetta all'Ufficio che invece nel caso di specie non ne fornisce ma fa proprio l'assunto, che estende anche alla società ricorrente, di considerare gli acquisti di autoveicoli all'interno di un rapporto fra soggetti interposti che assumono un ruolo di filtro ed interponenti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti.

Art. 19 D.P.R. 633/72; art. 109 del D.P.R. 917/86.

Massimatore: Teodorani F.

Avviso di accertamento - Elusione fiscale - Carosello fiscale - Onere della prova.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 16/01/10 del 12/01/10 Pres. Stanzione P., Rel. Paone P.

È onere del contribuente adottare la normale diligenza del buon padre di famiglia verificando la serietà dei soggetti coi quali pone in essere operazioni commerciali, atteso che l'infrazione fiscale si verifica per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento doloso o colposo, abbia determinato il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta.

Massimatore: Toni E.



IVA - Fatture relative a presunte operazioni inesistenti - Onere della prova - Grava sul contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, sex. VI Sentenza n. 1/06/10 del 15/01/2010 depositata il 27/01/2010 Pres. e Rel. Bruno S.

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture, perché relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con la esibizione dei documenti contabili legittimanti.

Se non è provata la fonte che legittima la detrazione, quindi il fatto costitutivo del diritto vantato, l'imposta si considera detratta irritualmente e l'Ufficio procede legittimamente al recupero.

D.P.R. n. 633/1972

Cassazione civile n. 13482/2008; n. 7144/2007; n. 13662/2001; n. 6341/2002; n. 28695/2005.

Massimatore: Tarroni G.

IVA - IRPEG- IRAP Fatture relative a presunte operazioni inesistenti - Onere della prova - Grava sul contribuente. Esibizione dei mezzi di pagamento- Non sufficiente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. III Sentenza n. 8/03/10 del 9/10/2009 depositata il 1/02/2010 Pres. Rustico A., Rel. Andreoli G.

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture, perché relative ad operazioni inesistenti, incombe al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e, a tal fine, non è sufficiente la mera esibizione dei mezzi di pagamento.

D.P.R. n. 633/1972

Cassazione- sezione tributaria- n. 17779/2007 e n. 28695/2005.

Avviso di accertamento IVA - Fatture soggettivamente inesistenti - "Frodi Carosello" - Caratterizzazione - Accertamento basato su presunzioni gravi, precise e concordanti - Legittimità - Prova della mancata consapevolezza della frode - Fornita.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 13 depositata il 08/03/2010 Pres. Cocchi F., Rel. Docimo L.

Sono da considerarse fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti quelle riferite a transazioni non eseguite: sono da ritenere fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti quelle riferite a transazioni eseguite, ma con soggetto diverso da quello risultante in fattura. È legittimo l'accertamento dell'Ufficio basato su presunzioni gravi, precise e concordanti che, se esistenti, invertono l'onere della prova. Per escludere la sua responsabilità, il contribuente deve dimostrare di non avere avuto consapevolezza della frode.

Cassazione 18018/09 - 11729/09 - 19078/09 - 17377/09 - 17572/09.

Massimatore: Docimo L.

IRPEG - IVA - Operazioni inesistenti - Frode carosello - Applicabilità ad attività all'erogazione di servizi - Non e' ipotizzabile.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n.104/01/10 del 12/03/2010 Pres. Casula P., Rel. De Cono M.

La pretesa dell'ufficio motivata con riferimento all'esistenza di una frode intracomunitaria, e dunque dell'avvenuta contabilizzazione di fatture false da parte della ricorrente ricevute da una cartiera non può essere condivisa posto che oggetto delle fatture non era merce rivendibile, bensì prestazioni di trasporto che, in quanto prestazioni di servizi, non possono essere neppure astrattamente essere strumenti della frode carosello descritta dall'ufficio.

Art. 19 D.P.R. 633/72.

Massimatore: Teodorani F.

IVA - IRPEG - IRAP 2001 - Accertamento art.39, 1° c. d.p.r. 600/'73 - Fittizietà rapporti economici - Certezza - Necessità.

Comm. tributaria reg. Emilia Romagna, sez. VII Sentenza n. 24 del 15/03/2010 Pres. Madonna A., Mezzetti G.

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento ai sensi dell'art.39, 1° comma lett.c) D.P.R. 600/'73 allorché i rapporti economici ritenuti fittizi, in quanto intrattenuti con fornitore evasore totale, non risultano in modo certo e diretto dai verbali relativi alle ispezioni eseguite oppure da altri atti o documenti in possesso dell'Ufficio e quando la certezza di falsità non appare dalla disamina di merito della questione trattata e, dal controllo della documentazione bancaria riguardante le transazioni poste in essere dalle parti, non sono emerse irregolarità.

Art.39, 1° c. lett.c D.P.R. 600/'73.

Massimatore: Belluzzi O.

Accertamento ex art. 39, 1° comma, lett. d), D.P.R. 600/73 in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, ma in presenza di un quadro indiziario sufficientemente credibile. Legittimità - Sussiste.

Indebita detrazione IVA in relazione a fatture relative ad operazioni inesistenti - Prova della legittimità della detrazione a carico le contribuente - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. I Sentenza n. 30/06/10 depositata il 19/03/2010 Pres.e Rel. Stellario B.

E' legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. d), D.P.R. 600/73, pur in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, ma atteso un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, potendo, viceversa, il giudice di merito annullare l'avviso di accertamento laddove sussistano valide ragioni, opportunamente specificate, per le quali egli ritiene che l'antieconimicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie.

In tema di IVA, in ipotesi di operazioni inesistenti è onere del contribuente provare la legittimità della detrazione, prova che non può essere costituita solamente dall'esibizione dei mezzi di pagamento, rappresentando gli stessi un mero elemento indiziario, a motivo del normale uso fittizio.

Il diritto alla detrazione dell'IVA alle condizioni di legge può essere esercitato solo se vengono acquisiti, conservati ed esibiti, a richiesta dell'Ufficio, i documenti che attestano le operazioni effettuate e, dunque, il fatto costitutivo del diritto invocato.

Art. 39, 1° comma, lett. d), D.P.R. 600/73; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1821; art. 19 D.P.R. 633/72; Cass. Civ. Sez. V, 26/10/2007, n. 22555; Cass. Civ. Sez. V, 26/05/2008, n. 13482; Cass. Civ. Sez. V, 19/01/2009, n. 1134.

Massimatore: Pellegrini P.

IVA - Fatture relative a presunte operazioni inesistenti - Contabilità formalmente corretta - Accertamento basato su presunzioni gravi, precise e concordanti - Onere della prova- Compete al contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. II Sentenza n. 28/02/10 del 25/01/2010 depositata il 22/03/2010 Pres. Sullo P., Rel. Tarroni G.

In assenza di ulteriori elementi di prova da parte del contribuente, la formale correttezza delle scritture contabili non è idonea a supportare la tesi di regolarità di tutte le operazioni contabilizzate.

La pretesa dell'Ufficio, inoltre, può essere supportata da presunzioni qualificate e, sussistendo la suddetta condizione, l'attività accertatrice è legittima anche in presenza di contabilità formalmente corretta. In questi casi, i costi contabilizzati con fatture riferite ad operazioni

inesistenti non possono essere fiscalmente portati in detrazione.

D.P.R. n. 633/1972 Codice Civile art. 2729; art. 2697 Cassazione - Sezione tributaria n. 5719/2007 Cassazione civile n. 15395/2008; n. 22555/2007; n.19109/2005; n.1821/2001; n.181/2006.

Avviso di accertamento - Elusione fiscale - Diritto alla detrazione - Insussistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 102/01/10 del 01/06/2010 Pres. Urizio S., Rel. Paone P.

L'utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti non ha diritto alla detrazione della relativa imposta anche se abbia versato il tributo, in quanto non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, né la configurabilità di un pagamento a titolo di rivalsa, né i presupposti del diritto alla detrazione, essendo in ogni caso irrilevante l'elemento soggettivo della conoscenza della illegalità o illiceità degli accordi esistenti tra le società variamente interessate.

Massimatore: Toni E.

Avviso di accertamento - Imposte dirette - IVA.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n. 119/02/10 del 10/06/10 Pres. e Rel. Campanile P.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti non rileva l'effettività dell'operazione, in quanto la divaricazione tra il soggetto che ha emesso la fattura e quello che ha ceduto la merce fa venir merno il presupposto della detraibilità dell'imposta per carenza dell'inerenza all'impresa.

Spetta pertanto al cessionario l'onere di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione; prova che non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il prezzo.

Massimatore: Toni E.

Avviso di accertamento imposte dirette IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. I Sentenza n. 122/01/10 del 30/06/2010 Pres. Campanile P., Rel. Paone P.

È onere del contribuente provare la propria estraneità alla "frode carosello", laddove alla luce degli elementi obiettivi dotati di gravità. Precisione e concordanza, emerge che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare ad un'operazione che si iscriveva in frode ad IVA.

Massimatore: Toni E.

IVA - IRPEG - IRAP Accertamento motivato per relationem - Legittimo. Fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito - Legittima.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 78/08/10 del 7/06/2010 depositata il 9/07/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Salzano A.

L'avviso di accertamento, rappresentando l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale alla quale possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente.

Atteso che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, art. 2, d.lgs n. 74/2000, è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, relativa alla diversità totale o parziale tra costi indicati e costi sostenuti, mentre per quanto concerne l'Iva comprende anche l'inesistenza soggettiva, relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura, sono deducibili i costi ai soli fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986.

D.lgs n. 74/2000, art. 2 D.P.R. n. 917/1986 art. 6, comma 1 Cassazione - Sezione tributaria n. 2907/2010 Cassazione penale n. 10394/2010.

IVA - Divieto dell'utilizzo di intercettazioni nel diritto tributario - Non sussiste. Fatture relative a presunte operazioni inesistenti dimostrate poi effettive - Omesso versamento della relativa IVA da parte dei cedenti - Comportamento fraudolento del cessionario - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Bologna, sez. VI Sentenza n. 162/06/10 del 19/07/2010 depositata il 20/09/2010 Pres. Martinelli A., Rel. Fanti L.

Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, di cui all'art. 270, c.p.p., non opera nel processo tributario in quanto il materiale probatorio ed indiziario, costituito da dati, elementi e notizie legittimamente assunti in sede penale, può essere trasmesso ed utilizzato dall'amministrazione finanziaria al fine della ricostruzione induttiva del volume d'affari anche tramite presunzioni.

La dimostrazione che il cessionario ha effettivamente intrattenuto regolari operazioni commerciali, non lo coinvolge automaticamente nel comportamento fraudolento delle società cedenti che hanno omesso di versare l'iva incassata.

D.P.R. n. 633/1972 c.p.p. n. 270 Cassazione n. 4306/2010.



IVA - IRPEG - IRAP Fatture ritenute soggettivamente inesistenti - Decreto di rinvio a giudizio del legale rappresentante della società - Attribuzione di valore determinante ai fini della decisione - Illegittima.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIV Sentenza n. 97/09/10 del 21/09/2010 depositata il 20/10/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Al decreto del tribunale che dispone il rinvio a giudizio del rappresentante legale della società, per avere posto in essere fatture supposte soggettivamente inesistenti, prodotto privo delle specifiche motivazioni e della relativa documentazione, non può essere attribuito valore determinante ai fini della decisione sia perché non si tratta di sentenza passata in giudicato, sia perché mancano gli elementi atti a consentire al giudice tributario una autonoma valutazione.

D.P.R. n. 633/72 Cassazione n. 18018/2009; n. 17729/2009.

MISURE CAUTELARI PRO-FISCO

Imposte dirette - Sanzioni - Azioni cautelari e conservative - Sequestro conservativo a tutela del tributo - Presupposti.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 08/02/10 depositata il 19/01/2010 Pres. e Rel. Ferrari G.

Sussistono i presupposti per la concessione di un provvedimento di sequestro conservativo, ex art. 22 D. Lgv. 472/97 e art. 27 co. 6 D. L. 185/08 in presenza di contabilità inattendibile e di ingenti trasferimenti di danaro all'estero che possano far presumere una rapida modificazione della situazione economica del contribuente in danno delle pretese erariali.

Art. 22 D. Lvo 18 dicembre 1997 n. 472.

Massimatore: Ficarelli T.

Riscossione - Misure cautelari ex art. 22 D. Lgs. 472/97 - Requisiti - Periculum in mora - Rapporto tra credito erariale e patrimonio del contribuente - Sottrazione dei beni alla riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. II Sentenza n.54 depositata il 08/03/2010 Pres. Scutellari F., Rel. Delli Gatti A.

L'applicabilità dell'istituto cautelare è subordinata all'esistenza dei classici presupposti previsti per il provvedimento cautelare, rappresentati dal fumus boni juris, ovvero, l'esistenza di un atto su cui fondare

la richiesta, e il periculum in mora, ossia le ragioni ch giustificano il pericolo di perdere la garanzia del credito nei tempi della riscossione. Chiaramente i suddetti motivi possono anche concorrere perché possa essere richiesto il provvedimento cautelare. Il periculum in mora, consistente nel fondato timore di perdere il credito in presenza di situazione economico - finanziaria del contribuente precarie e questi non offre garanzie idonee per il soddisfacimento della pretesa tributaria. Esso si fonda su due elementi che non devono necessariamente coesistere, quello derivante dal rapporto tra credito erariale e patrimonio del contribuente e quello rappresentato dal comportamento di quest'ultimo, che potrebbe nel futuro disperdere i beni che si trovano nel suo patrimonio.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

PROCEDURE CONCORSUALI

Registro - Concordato fallimentare - Sentenza di omologazione - Applicazione della lettera g) dell'art. 8 tariffa D.P.R. 1986/131 - Sussiste.

Comm. trib. prov. di Parma, sez. I Sentenza n. 33/01 depositata il 10/02/2010 Pres. Mari R., Rel. Banchini F.

Con la riforma del concordato fallimentare, la sentenza di omologazione del concordato non si sovrappone (più) all'accordo delle parti (ponendosi come fonte degli obblighi concordatari), ma si limita a ratificarne il contenuto, con limitati poteri di valutazione in casi specifici di eventuali opposizioni alla richiesta di omologa. Ne deriva, che le sentenze di omologazione di un concordato fallimentare non possono essere ricomprese nelle previsioni di cui alle lettere a)-f) dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. 1986/131, ma nella previsione della lettera g) dello stesso articolo, che espressamente considera gli atti di omologazione (senza ulteriori specificazioni) come soggetti a tassa fissa.

Art. 8, lettera g) della tariffa allegata al d.P.R. 1986/131; Cass. 07/05/2007, n. 10352.

Massimatore: Bianchi L.



IVA - Erronea utilizzazione delle somme versate quale cauzione da chi partecipa all'incanto - Ricade sull'aggiudicatario e non sull'esecutato.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 40/08/10 del 3/03/2009 depositata il 12/04/2010 Pres. Grandinetti G.M.L, Rel. Salzano A.

In materia di espropriazione immobiliare l'IVA fa parte delle spese che, a norma dell'art. 580 c.p.c., chi intende partecipare all'incanto è tenuto a depositare in cancelleria. La erronea utilizzazione, da parte del cancelliere, delle somme versate quale cauzione da chi partecipa alla vendita forzata, ricade sull'aggiudicatario- acquirente e non sull'esecutato. Le somme oggetto di cauzione, infatti, sono utilizzate dal cancelliere in nome e per conto del cauzionante ed è, pertanto, su costui che ricade un eventuale errore di utilizzazione. Il debitore esecutato ha l'obbligo di emettere la fattura essendo pacifico, tuttavia, che l'imposta è a carico dell'aggiudicatario.

C.p.c. art. 580 Cassazione n. 13013/2006; n. 7528/1997 e n. 11210/1992.

PROCESSO

IVA - Polizza fideiussoria garante di un rimborso d'imposta - Disconoscimento del credito - Escussione della garanzia tramite cartella esattoriale - Ricorso al giudice tributario - Inammissibile.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XXII Sentenza n. 53/22/09 del 17/03/2009 depositata il 27/04/2009 Pres. e Rel. Parmeggiani C.

La polizza fideiussoria rilasciata a favore del contribuente, ai sensi dell'art. 38 *bis*, d.P.R. n. 633/72, è un'obbligazione del garante che consiste nel versamento, a favore dell'amministrazione finanziaria, di una somma di denaro pari all'obbligazione tributaria del soggetto garantito, senza alcuna inversione di titolo che rimane nell'ambito civilistico, quale mera obbligazione contrattuale.

Il credito dello Stato ed il correlativo debito della società di assicurazione hanno natura patrimoniale e, conseguentemente, la relativa controversia è esclusa dal tassativo elenco di cui all'art. 2, d.lgs n. 546/92, con la ulteriore conseguenza della carenza giurisdizionale del giudice tributario, a favore di quello ordinario.

La giurisdizione si determina dalla natura del credito azionato, non dalla natura di esazione adottata e la cartella di pagamento, nel caso di specie, costituisce una mera ingiunzione di pagamento, assimilabile ad una costituzione in mora. L'opposizione a tale ingiunzione, pertanto, deve essere esercitata innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

D.P.R. n. 633/1972, art. 38 bis, D.lgs n. 546/1992, art. 2, Cassazione n. 8952/1996, Cassazione, sezioni unite, n. 7399/2007.

Contenzioso tributario. L'annullamento, con sentenza di 2º grado passata in giudicato, dell'avviso di liquidazione di cui alla denuncia principale di successione trascina seco anche l'avviso relativo alla denuncia integrativa della medesima successione.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 79 del 27/05/2009 Pres. Paladini M., Rel. Zanichelli C.

Contrariamente a quanto deciso in primo grado (che ha ritenuto l'impugnato avviso di liquidazione preciso, circostanziato e motivato), poiché la sentenza relativa alla denuncia principale di successione è stata annullata con sentenza di primo grado passata in giudicato per la sentenziata inammissibilità dell'appello (non impugnata), il successivo avviso di liquidazione relativo alla denuncia integrativa risulta inficiato *in radice* e, quindi, da annullare per difetto assoluto del presupposto.

Massimatore: Pronti C.

ICI - Rettifica/annullamento parziale di precedente avviso di accertamento - Ricorso contro tale atto in una col precedente avviso (ancorchè per questo fosse scaduto il termine d'impugnazione) - Ammissibilità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. V Sentenza n. 76 del 16/06/2009 Pres. Marchesi M., Rel. Rosetti R.

Correttamente i primi giudici hanno ritenuto ammissibile il ricorso prodotto entro il termine *ex lege* relativo all'atto di rettifica/parziale annullamento dell'iniziale avviso di accertamento, per la cui impugnazione erano scaduti i termini. Invero soltanto il secondo atto, connettendosi intrinsecamente al primo, ha reso interamente palese la volontà del Comune procedente, mettendo la società contribuente nella condizione di poter contrastare a tutto raggio la pretesa comunale.

Imposta ICI 2003 / 2004 - Istanza di rimborso maggiore imposta versata - Carenza di motivi specifici per la impugnazione - Inammissibilità dell'appello - E' tale.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 55/11/09 depositata il 05/10/2009 Pres. Salvadori M.C., Rel. Brioli G.

È inammissibile l'Appello per l'istanza di rimborso maggiore imposta ICI versata, se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi specifici dell'impugnazione, come previsti dall'art. 53 D.Lgs. 546/'92.

Art. 53 D.Lgs. 546/'92.

Massimatore: Belluzzi O.

Processo Tributario - Si applica il principio dell'onere di tempestiva contestazione dei fatti.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIV Sentenza n. 20 del 23/11/2009 Pres. Monaci S., Rel. Belluzzi O.

Avendo la società ricorrente impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro ed ipocatastali su atto di acquisto di terreno edificabile il giorno prima del termine ultimo dolendosi soltanto della mancata conclusione dell'accertamento con adesione, resta intatta la valutazione della stima dell'UTE (non contrastata sotto l'aspetto tecnico). Di qui il richiamo al principio dell'onere di tempestiva contestazione dei fatti, con il corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevole di prova quelli non espressamente contestati.

Conforme: Cass. n. 1540/2007.

Processo Tributario - Ricorso privo delle date di notifica e degli importi dei contributi di bonifica per i quali è maturato il silenzio-rifiuto sull'istanza di ripetizione - E' inammissibile.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 100 del 23/11/2009 Pres. Milanese C., Rel. Zanichelli C.

Legittimamente i primi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui la Società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione di somme per contributi di bonifica pagati per gli anni dal 1995 al 2005, dato che il ricorso introduttivo non riportava né le date di notifica degli atti impositivi né i relativi importi di cui era stata chiesta la ripetizione, così violando il combinato disposto degli artt. 61 e 18 del Dlgs 546/1992.

Massimatore: Pronti C.

Processo Tributario - Sentenza impugnabile per difetto di notifica dell'udienza all'erede del contribuente. Andava impugnata direttamente in luogo della conseguente cartella di pagamento.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 102 del 23/11/2009 Pres. Milanese C., Rel. Giacomelli G.

Diversamente da quanto deciso dai primi giudici, non la cartella di pagamento bensì la sentenza-presupposto andava impugnata dall'erede eccependone l'invalidità per difetto di notifica dell'udienza (essendo *medio tempore* deceduto il contribuente) con conseguente irregolare instaurazione del contradditorio fra le parti.

Processo tributario - Normativa interna divergente da quella comunitaria - Deve essere disapplicata anche dal giudice tributario.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 103 del 23/11/2009 Pres. Milanese C., Rel. Zanichelli C.

Diversamente da quanto opinato dai primi giudici (e dall'Ufficio resistente) la norma nazionale interna prevedente una discriminazione fondata sul sesso al momento della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro contrasta irrimediabilmente con la normativa comunitaria, sicchè al giudice tributario incombe l'obbligo di disapplicarla come insegnato dalla consolidata giurisprudenza europea ed italiana. Non può, quindi, trovare applicazione l'art. 19 (già 17) comma 4 e 4 bis del TUIR 917/1986 (opportunamente abrogato dal successivo DL 223/2006 convertito con modificazioni nella legge 248/2006).

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Avviso di liquidazione imposta con sanzioni - Ricorso introduttivo - Domanda limitata alla irrogazione sanzioni - Successiva domanda annullamento atto impugnato - Irricevibilità - E' tale - Decadenza agevolazioni art. 33, 3° c. L. 388/2000 denunciata dal contribuente - Sanzioni - Inapplicabilità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVI Sentenza n. 120/16/2009 depositata il 15/12/2009 Pres. Sinisi N., Rel. Docimo L.

Non può essere accolta dal giudice domanda nuova non proposta prima nel ricorso introduttivo in quanto l'oggetto della stessa, i motivi di impugnazione non possono trovare che tassativa esposizione esclusivamente nel ricorso introduttivo, il quale ne deve contenere specifica enunciazione, pena la inammissibilità della stessa trattandosi di domanda nuova.

Art. 18 D.Lgs. n. 546/'92, Art. 33, 3° c. L. 388/2000.

Massimatore: Belluzzi O.

IRES - IRAP - IVA 2004 - Società fallita - Mancata autorizzazione giudice delegato al curatore di stare in giudizio - Irrilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VII Sentenza n. 2 del 16/12/2009 Pres. Gilotta B., Rel. Ravaioli G.

Non è causa di inammissibilità assoluta del ricorso sottoscritto dal Curatore di società fallita la mancanza di autorizzazione del Giudice delegato a stare in giudizio, quando il nuovo Curatore, in sostituzione del precedente dimissionario, si sia formalmente costituito allo scopo autorizzato anche a ratifica e conferma dell'operato del precedente curatore.

Massimatore: Belluzzi O.

Accertamento a società estinta - Nullità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 241/01/09 del 17/12/2009 Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Alla cancellazione della società dal registro delle imprese va attribuito effetto estintivo, con effetto anche per le cancellazioni intervenute prima della modifica dell'art. 2495 codice civile. La notifica dell'accertamento ad un soggetto che difetta della legittimazione processuale va conseguentemente annullato.

Art. 2495 codice civile; Cass. sent. n. 18618 del 2006; 19347 del 2007, n. 25192 del 2008.

Massimatore: Teodorani F.

Processo tributario: assistenza tecnica obbligatoria - Omesso incarico ad un nuovo professionista nel termine assegnato dalla commissione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. I Sentenza n. 271/01/09 del 30/12/2009 Pres. Barone R. F., Rel. De Cono M.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92 le parti ricorrenti devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. La norma deve essere interpretata nel senso che risulti più consono e coerente con la necessità di assicurare la difesa effettiva del contribuente in un processo caratterizzato da alto tecnicismo: la assistenza del difensore deve essere assicurata per tutto il corso del giudizio e non solo nella fase iniziale redazionale del ricorso. L'assegnazione di un nuovo termine tramite ordinanza da parte della Commissione per la sostituzione del professionista rinunciatario, e il disinteresse manifestato dal ricorrente non dandovi seguito, provoca quale conseguenza l'inammissibilità del ricorso.

Art. 12 del D.Lgs. 546/92.

Massimatore: Teodorani F.

Avviso di accertamento - Processo tributario - Vincolatività sentenza penale - Insussistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 16/01/10 del 12/01/10 Pres. Stanzione P., Rel. Paone P.

Il Giudice Tributario non è vincolato nella propria decisione dal provvedimento emesso in sede penale dovendo egli fondare il proprio convincimento su valutazioni, anche di carattere presuntivo, del tutto autonome rispetto a quelle del Giudice Penale.

Massimatore: Toni E.

Processo tributario - Declaratoria d'incompetenza - Riassunzione - Omissione - Estinzione del giudizio.

Comm. trib. prov. Parma, sez. V Sentenza n. 08/05 depositata il 15/01/2010 Pres. e Rel. Beneventi E.

La riassunzione del giudizio innanzi al nuovo giudice competente deve essere effettuata mediante l'ordinaria procedura di presentazione del ricorso prevista dal d. lgs. 1992/546. La parte che ha interesse processuale alla riassunzione deve dunque notificare il ricorso in riassunzione alla controparte nel termine perentorio previsto dal giudice e costituirsi successivamente in giudizio presso la Commissione tributaria dichiarata competente. L'omissione delle formalità processuali descritte comportano la mancata riassunzione della causa e la conseguente estinzione del giudizio con conseguente definitività dell'atto impugnato.

Artt. 5, 20, 21 e 22 d. lgs. 1992/546.

Massimatore: Bianchi L.

Processo tributario - Litisconsorzio necessario - Sentenza emessa in assenza dei litisconsorti - Annullamento.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX Sentenza n. 10 del 19/01/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

E' fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellante Ufficio per violazione, in primo grado, del principio del litisconsorzio necessario, ricorrente quando il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria, sibbene quella indiscutibilmente comune di tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto impugnato.

Conforme: Cass. n. 14815/2008.

Processo tributario - Cartella esattoriale contenente intimazione di pagamento per contributi di bonifica - Pluralità di atti notificati a soggetti autonomi - Presentazione di ricorso cumulativo - Inammissibilità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza 22 depositata il 19/01/2010 Pres. Salzano F., Rel. Felloni G.

Il Collegio, premesso che nessuna norma disciplina il c.d. "ricorso cumulativo" ritiene che dal combinato disposto dagli art. 18 e 19 co. 3 del D.Lgs 546/92, appaia essere determinato il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria. Nel caso del quale ci si occupa vi è l'impugnazione con un unico ricorso proposto da una pluralità di soggetti, non legati tra loro da alcun vincolo di impresa o parentela, ma legati da una connessione oggettiva riferibile al tributo, all'annualità ed alle motivazioni dell'opposizione.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Processo tributario - Diniego di rimborso - Formazione del giudicato.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. I Sentenza n. 24/01/10 del 19/01/10 Pres. Stanzione A., Rel. Paone P.

Il giudicato delle sentenze della Commissione Tribuataria si forma sulla motivazione in ordine al principio di diritto da applicare, essendo normalmente rimessa alle parti la quantificazione del *quantum* spettante, a titolo di imposte, fatta salva la possibilità di disporre consulenze tecniche.

Massimatore: Toni E.

IVA - IRPEF - IRAP - Notificazione dell'appello al domicilio eletto dal contribuente presso lo studio del difensore e materialmente ricevuto da una addetta allo studio stesso - Inammissibilità dell'appello - Non sussiste - Avviso di accertamento motivato *per relationem*-Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato - Necessaria se il contenuto integra la motivazione dell'atto impositivo - Onere della prova - Spetta al contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 1/08/10 del 12/10/2009 depositata il 25/01/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Salzano A.

Non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario. Entrambe le forme di notificazione, infatti, soddisfano l'esigenza di assicurare che l'atto processuale sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, qualificato a vagliare le difese da apprestare. E', quindi, perfetta la notificazione effettuata mediante la consegna a persona qualificatasi quale dipendente del destinatario o addetta allo studio medesimo od incaricata addetta alla ricezione degli atti, essendo sufficiente che esista una relazione, tra consegnatario e destinatario, idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. La legittimità dell'avviso di accertamento motivato per relationem postula la conoscenza o la conoscibilità, da parte del contribuente, dell'atto richiamato, purchè il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo. Ai fini dell'annullamento, pertanto, il contribuente deve provare non solo che gli atti, ai quali fa riferimento l'avviso di accertamento, sono a lui sconosciuti e che almeno una parte del loro contenuto sia necessaria ad integrare, direttamente od indirettamente, la motivazione dell'atto impositivo che non la riporta.

Cassazione - Sezione tributaria n. 2749/2009, Cassazione civile n. 11257/2004.

Processo tributario - Giurisdizione - Opposizione all'esecuzione - Esclusione.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 19/02/2010 depositata il 16/02/2010 Pres. e Rel. Ferrari G.

L'opposizione all'esecuzione non rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Art. 2 D L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

Massimatore: Ficarelli T.

Istanza di autotutela - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Legittimità - Sussiste - Impugnabilità del rifiuto all'istanza di autotutela - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 41/2/10 depositata il 23/02/2010 Pres. Battaglino F.; Rel. Magalotti M.

A seguito della riforma operata dall'art. 12 della L. 448/2001, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ha acquistato carattere generale, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario. Deve ritenersi impugnabile il diniego all'istanza di autotutela nei limiti dei profili di illegittimità del medesimo e non pure con riferimento a quelli di merito della pretesa sottostante, non potendosi concepire l'istanza di autotutela come una generica remissione in termini del contribuente decaduto.

Art. 12, L 448/2001; Cass. n. 7388/2007, 2870/2009, 9669/2009.

Massimatore: Pellegrini P.



Avviso di accertamento IVA e IRAP - Rimborso credito IVA derivante da acquisto di immobile divenuto luogo di svolgimento attività - Integrazione del contraddittorio - Legittimità - Rimessione alla Commissione provinciale.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 10 depositata il 23/02/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Ogni volta che l'atto impositivo sia da considerare unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria, ma quella inscindibile comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell'atto impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 - 1° comma - del d.lgs. 546/92, la cui mancata costituzione comporta la rimessione al giudice di primo grado.

Massimatore: Docimo L.

Avviso di accertamento per IVA - Carenza di motivazione sentenza impugnata - Inesistenza - Effetti del giudicato penale - Prestazioni non indicati in atti scritti - Valutabilità - Condizioni - Correlato riconoscimento dei costi - Necessità esistenza criterio per ripartizione costi in presenza di attività diversificate.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 7 depositata il 23/02/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Non può essere considerata carente di motivazione la sentenza nella quale i giudici chiariscono le ragioni del loro convincimento in modo analitico. Il precedente giudicato penale non ha effetti diretti su quello tributario, ferma restando la possibilità, per il giudice tributario, di formare il suo convincimento anche sul precedente penale. Le prestazioni eseguite possono essere considerate anche se non risultanti da atti scritti a condizione, però, che in fattura siano indicati tutti i necessari elementi costitutivi. Tale circostanza porta al riconoscimento dei relativi costi. Se vengono esercitate più di una attività è necessario che esista un criterio predeterminato per la ripartizione dei costi tra le attività gestite con contabilità separate, in assenza del quale appare legittimo l'operato dell'Ufficio che, sulla base degli elementi acquisiti, ridetermina la percentuale di detraibilità dell'IVA.

Massimatore: Docimo L.

IRPEG - IRAP 2003 - Conciliazione abbreviata perfezionatasi fuori processo - Legittimità - E' tale - Termini di deposito in giudizio - Data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza - Ammissibilità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIV Sentenza n. 40/14/10 del 01/03/2010 Pres. Monaci S., Rel. Ferraretti F.A.

E' legittima la proposta di conciliazione alla quale ha aderito preventivamente l'altra parte e può essere depositata in giudizio sino alla data di trattazione in camera di consiglio, oppure fino alla data di discussione in pubblica udienza, così come previsto dall'art.48 D.Lgs. 546/'92, norma da considerarsi derogatrice di quella generale di cui all'art.32 del medesimo decreto in tema di deposito di documenti.

Art.32 e 48 D.Lgs. 546/'92.

Massimatore: Belluzzi O.

Processo tributario - Dichiarazioni stragiudiziali scritte di terzi a favore del contribuente - Ammissibilità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. I Sentenza n. 59/01 depositata l'08/03/2010 Pres. Mari R., Rel. Banchini F.

Nel rispetto del contraddittorio e dei principi del giusto processo, come è ammessa la produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria, deve del pari essere necessariamente riconosciuto al contribuente l'identico potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale a suo favore. Tali dichiarazioni hanno, tuttavia, mero valore indiziario, che le rende inidonee a supportare da sole la decisione del giudice in mancanza di ulteriori elementi probatori a supporto.

Art. 111 Cost; Cass. 16/05/2007, n.11221; Cass. 22/06/2010 n. 14960.

Massimatore: Bianchi L.

Contenzioso tributario - Natura - Finalità.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. IV Sentenza n. 45/04/10 depositata il 08/03/2010 Pres. Lasagni G., Rel. Montanari M.

Il processo tributario è annoverabile tra i giudizi di "impugnazionemerito" in quanto non mira all'eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Istanza di autotutela per negato credito d'imposta - Idoneità a superare l'intervenuta decadenza dei termini per il ricorso giurisdizionale - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez.IV Sentenza n. 26/04/10 del 2/02/2010 depositata il 9/03/2010 Pres. Iacoviello F.M., Rel. Bolognesi V.

Nel nostro sistema giuridico la perentorietà dei termini per l'impugnativa dell'atto amministrativo non ammette deroghe e la tardività del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In particolare, non è idoneo a superare l'intervenuta decadenza per il ricorso giurisdizionale un atto confermativo che ribadisca il precedente provvedimento, oppure un atto di diniego di autotutela che non compia una nuova valutazione, limitandosi a mera conferma.

Massimatore: Tarroni G.



Accertamento induttivo IVA - IRPEG - IRAP 2003 - Prospettazione di proposta conciliativa fra le parti con abbattimento valori accertati - Ammissibilità - Soccombenza alle spese - Proporzionalità - Legittimità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 55/X710 del 15/03/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Cremonini C.

Anche in presenza di Accertamento induttivo ai sensi dell'art.32 e seguenti D.P.R. 600/'73 è legittima la procedura di conciliazione fra le parti attraverso cui sorge un contradditorio fra le stesse nel corso del quale il contribuente ha avuto l'opportunità di conoscere nel dettaglio le ragioni dell'Ufficio e gli argomenti su cui si fondava l'accertamento, mentre quest'ultimo, a sua volta, ha potuto conoscere compiutamente le ragioni più di fatto che di diritto avanzate dal contribuente. La proporzionalità delle spese è legittima e deriva dalla parziale reciproca soccombenza.

Art.32 e segg. D.P.R. 600/'73.

Massimatore: Belluzzi O.

IRPEF- IRAP Ricorso in appello - Copia pervenuta in segreteria prima dell'instaurazione del contraddittorio - Ammissibile - Omesse dichiarazioni annuali - Tempestiva istanza di integrazione e definizione *ex* art. 8 legge n. 289/2002 - Rettifica della dichiarazione - Legittima.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VI Sentenza n. 26/06/10 del 5/03/2010 depositata il 15/03/2010 Pres. e Rel. Bruno S.

Atteso che l'art. 53 d.lgs n. 546/92 non indica il termine entro il quale la copia del ricorso debba essere depositata, in mancanza di una espressione formale della legge deve ritenersi che l'interessato possa depositarla almeno prima dell'instaurazione del contraddittorio, conciliando così l'assenza di una indicazione formale del termine con il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre quanto più possibile le ipotesi di inammissibilità.

Il perfezionamento della dichiarazione integrativa comporta agli effet-

ti sanzionatori il venir meno della violazione di omessa dichiarazione, fermo restando la potestà accertatrice nei modi e nei termini di cui dell'art. 8, comma 6 e comma 6 bis della legge n. 289/2002.

D.lgs n. 546/1992, legge n. 289/2002, art. 8, comma 6 e comma 6 bis, Cassazione - sezioni unite - n. 3116/2006, Cassazione n. 1224/2007.

Massimatore: Tarroni G.

**

Processo tributario - Esecuzione di ordinanza cautelare - Assenza di disciplina specifica prevista dal D. Lgs. 546/92 - Rapporto di specialità tra il sistema processuale tributario e processuale civile - Richiamo all'art. 669 - *duodecies* cpc in via analogica - Inammissibilità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza 61 depositata il 15/03/2010 Pres. Salzano F., Rel. Balboni L.

Non appare dubbio che la disciplina dei procedimenti cautelari disposta dal legislatore tributario sia da considerarsi in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina dei procedimenti cautelari ex art. 669 bis e ss.c.p.c., per cui l'art. 669 duodecies invocato appare non applicabile alla fattispecie, anche per la richiesta applicazione analogica.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.



Cartella di pagamento IVA - Inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 27 depositata il 20/04/2010 Pres. e Rel. Massa P.

Nel processo tributario, in forza della disposizione contenuta nell'art. 20- 2° comma del D.lgs 546/92, la spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento. In tale caso si intende preposto al momento della spedizione nelle forme indicate e costituisce principio generale dell'ordinamento che per la verifica della tempestività deve aversi riguardo non alla data di arrivo bensì a quella di spedizione.

Cassazione 27067/2006.

Massimatore: Docimo L.

Estinzione del procedimento derivante dal pagamento anticipato delle pretese tributarie

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XV Sentenza n. n. 46/15/2010 del 28/04/2010 Pres. e Rel. Ciampini L.

Il pagamento di imposte, effettuato al solo fine di sospendere la maturazione di ulteriori interessi e oneri di riscossione in favore del concessionario Equitalia S.p.a. ed evitare automaticamente azioni esecutive nei confronti dell'intestataria della diffida di pagamento, comporta la definitività dell'avviso di accertamento che ne costituiva l'oggetto e rende, pertanto, inammissibile per difetto di interesse, l'impugnazione della decisione appellata.

Art. 46 D.lgs n. 546/1992.

Massimatore: Romboli S.

ILOR - Rimborso - Istanza - Diniego - Impugnazione - Tempestività - Implicazioni - Conseguenze.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 718/2010 del 13/05/2010 depositata il 19/05/2010 Pres. e Rel. Scola A.

Deve ritenersi rilevante l'efficacia ostativa alla decadenza di una prima domanda di rimborso ILOR, con la correlativa operatività di una successiva procedura attivata dall'interessato, ex art. 16, d.P.R. n. 636/1972, mediante un connesso contenzioso tempestivamente e correttamente instaurato dinanzi alle competenti Commissioni tributarie di I grado, prima, e di II grado, poi, purché risulti rispettato il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946, c.c. applicabile in maniera generalizzata ogni volta che manchi una norma specifica (come per un rimborso in materia fiscale), termine entro il quale l'interessato, evitato l'ostacolo della decadenza, abbia validamente esercitato il proprio diritto a vedersi rimborsare quanto indebitamente versato al fisco, con tutti gli interessi dovutigli per legge, grazie ad una pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta al discusso rifiuto di restituzione ed indiscutibilmente retroattiva per tutti i rapporti ancora non definiti.

D.P.R. n. 636/1972, art. 16, Corte cost., sentenza n. 42/1980.

Massimatore: Scola A.



Avviso d'accertamento e di liquidazione - Notificazione di entrambi - Rapporti - Implicazioni - Effetti.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 721/2010 del 13/05/2010 depositata il 19/05/2010 Pres. e Rel. Scola A.

Si deve riconoscere la legittimazione processuale attiva di una società, in nome e per conto di un'altra, in presenza di atti di fusione versati nel fascicolo; riscontrare l'avvenuta notificazione rituale dell'avviso di liquidazione presso la sede della società interessata, in assenza di pertinenti confutazioni; prendere atto dell'intervenuta notificazione irrituale del presupposto avviso d'accertamento di maggior valore alla stessa società, mediante affissione all'albo pretorio, per una sua asserita irreperibilità, peraltro, efficacemente contestata; rilevare la constatabile omissione di ogni diligente ricerca in proposito (ove sia mancato anche un semplice controllo presso la Cancelleria del competente Tribunale civile), da parte del messo notificatore, con la correlativa illegittimità dell'effettuata riscossione, per il già spirato temine di decadenza riservato all'accertamento; porre in luce l'impossibile rimessione in termini per rinnovare detta notificazione, pur chiesta dall'Ufficio ma non prevista da alcuna legge; escludere ogni competenza giurisdizionale tributaria nell'individuare eventuali responsabilità del messo notificatore.

D.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e), c.p.c., art. 140.

Massimatore: Scola A.

Processo tributario - Atti impugnabili nel processo tributario - Elencazione ex art. 19 D. Lgs. 546/92 - Non tassatività - Impugnazione di provvedimenti contenenti esplicita pretesa tributaria comunque denominati - Legittimità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza n.123 depositata il 27/05/2010 Pres. Balboni L., Rel. Felloni G.

Nell'elencazione dell'art. 19 del Decreto va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato al dialogo preventivo con il contribuente, bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata sia nell'an che nel quantum con intimazione di esaudirla sotto pena degli atti esecutivi.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Processo tributario - Avviso di mora - Fallito tornato *in bonis* - Notifica al curatore - Opponibilità.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n. 120/02/10 del 10/06/2010 Pres. e Rel. Campanile P.

Nessuna decadenza sotto il profilo della mancata notifica personale della cartella può essere fatta valere dal fallito tornato *in bonis*, dovendo gli atti del procedimento tributario formatisi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento essere indirizzati all'impresa fallita nella persona del curatore.

Massimatore: Toni E.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Elezione di domicilio - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Nullità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. IX Sentenza n. 76/09 depositata il 14/06/2010 Pres. Zanichelli V., Rel. Bandini I.

Il ricorso alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. di una cartella di pagamento presuppone la non possibilità di rintracciabilità del destinatario nel luogo di notificazione, mentre, nel caso di una momentanea assenza di questo, si deve ricorrere alle modalità alternative dell'art. 139 c.p.c.. Nell'applicazione dell'art. 140 c.p.c., pertanto, l'organo notificatore deve indicare specificamente, a pena di nullità della notificazione, le ragioni che non hanno permesso di procedere secondo le forme dell'art. 139 c.p.c., descrivendo, altresì, le imprescindibili ed infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di domicilio da questo formalmente e validamente eletto.

Artt. 139, 140 c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/1973; Cass. 20098/2009.

Massimatore: Bianchi L.

Processo - Appello - Inammissibilità - Motivi specifici del gravame - Improponibilità nuove questioni.

Comm trib. reg. Bologna, sez. I Sentenza n. 62 del 13/05/2010 depositata il 26/06/2010 Pres. Scola A., Rel. Truffelli M.

È inammissibile l'appello, proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale, in cui non sono esposti i motivi d'impugnazione o lo sono in modo tale da renderne assolutamente incerta l'identificazione, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente giudizio. Inoltre, il potere di impugnazione della parte si consuma con la proposizione dell'appello, e non è ammessa la successiva estensione del gravame mediante la proposizione di motivi aggiunti. Con la sentenza in argomento, i giudici di seconda istanza, hanno dichiarato inammissibile l'appello del contribuente che, in sede di appello, ha riproposto gli stessi motivi del giudizio di primo grado ed introdotto nuove questioni che non erano state precedentemente prospettate al giudice di prime cure.

Art. 53 del D.lgs 546/92, Cass. 13608/2003, Cass. 20979/2004.

Massimatore: Amico M.

Giustizia tributaria - Commissione centrale - Competenze - Rispetto alle decisioni delle Commissioni tributarie di I e di II grado - Questioni preliminari - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Implicazioni.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 980/2010 del 24/06/2010 depositata il 29/06/2010 Pres. e Rel. Scola A.

La Commissione tributaria centrale può rilevare d'ufficio l'irricevibilità (per tardività) e/o l'inammissibilità (per intervenuta acquiescenza) dei ricorsi decisi nel merito dalle Commissioni tributarie di I e II grado, che abbiano immotivatamente tralasciato di esaminare tali profili preliminari del contenzioso ad esse sottoposto.

Massimatore: Scola A.

Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, D.P.R. 600/73 in presenza di contabilità inattendibile come adeguatamente motivato. Rettifica delle singole poste contabili -Legittimità - Sussiste - Nullità del ricorso per deposito presso la CTP di copia portante sottoscrizione non in originale - Inammissibilità - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VII Sentenza n. 49/7/10 depositata il 30/06/2010 Pres. Gilotta B., Rel. Mezzetti G.

Deve ritenersi legittimo l'accertamento di tipo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, D.P.R. 600/73 in presenza di una contabilità di cui è stata dimostrata l'inattendibilità, condotta rettificando le diverse poste contabili, nell'ulteriore considerazione che, in sede difensiva, non è stato offerto alcun elemento sostanziale idoneo a suffragare la pretesa infondatezza della rettifica operata.

Non può eccepirsi violazione dell'art. 18, commi 3 e 4 del D. Lgs 546/92 in ipotesi di firma apposta non in originale sulla copia del ricorso depositata presso la CTP, dovendosi ritenere, per giurisprudenza costante della S.C., ricorra tale fattispecie nel solo caso di radicale mancanza del requisito *ex lege* previsto.

Art. 39, comma 1, D.P.R. 600/73; art. 18, commi 3e 4, D. Lgs 546/92; Cass. 874/2009.

Massimatore: Pellegrini P.



Avviso di accertamento per IRPEF 2004 - Ritardata presentazione di copia del ricorso alla segreteria della commissione -Inammissibilità -Inesistente - Reddito di partecipazione consequenziale a quello determinato nei confronti della società - Legittimità.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IV Sentenza n. 59 depositata il 06/07/2010 Pres. Iacovello F.M., Rel. Tarroni Gianni

Non può essere accolta la richiesta di inammissibilità del ricorso per il ritardato deposito di copia del medesimo presso la segreteria della Commissione, non trattandosi di omissione, ma di ritardato deposito del ricorso, ritualmente notificato. Il reddito o la perdita di partecipazione in società sono consequenziali, pro quota, a quanto determinato in capo alla società.

Massimatore: Docimo L.

Processo tributario - Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta - Termine per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente - dies a quo - Decorrenza - Data di ricezione dell'atto del destinatario.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. V Sentenza n. 146 depositata il 12/07/2010 Pres. Salzano F., Rel. Felloni G.

La corte di cassazione ha ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell'art 22 del d.lgs. 1992. N. 546, deve essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola desumibile dall'art 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atti da parte del destinatario.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

IRPEF - (Diniego di Autotutela).

Comm trib. prov. Modena, sez. II Sentenza n. 85 del 06/07/2010 depositata il 19/07/2010 Pres. Pederiali A.. Rel. Mottola F.

Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili, indicati all'articolo 19 del D.lgs n. 546/92. Ergo, il ricorso avverso l'atto di diniego è da dichiararsi inammissibile. L'autotutela è una facoltà della Pubblica amministrazione che non fa sorgere in capo al contribuente alcun diritto azionabile con il ricorso.

La predetta Commissione ha affermato, tra l'altro, che il diniego non è ammissibile se i vizi, *ab origine*, erano contestabili già a partire dalla notificazione dell'atto impositivo ritenuto viziato.

Infatti, un atto impositivo che raggiunge lo stato di definitivà, per mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione previsti per legge e già esistenti al momento, non trova soluzione di sorta nel campo della giurisdizione tributaria.

Art. 19 del D.lgs 546/1992.

Massimatore: Amico M.

Contenzioso tributario - Notifica del ricorso in busta chiusa - Effetti.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 198/02/10 depositata il 29/09/2010 Pres. Folloni T., Rel. Lanzoni C.

E' inammissibile il ricorso presentato in busta chiusa.

Art. 20 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Massimatore: Ficarelli T.



REGISTRO - IPOCATASTALI DONAZIONI E SUCCESSIONI INVIM

ACCERTAMENTO VALORE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA

Imposta di registro - Rettifica del valore venale di area edificabile ex art. 51 e 52, D.P.R. 131/86 - Difetto di motivazione per mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base della rettifica operata - Legittimità - Sussiste - Intervento adesivo dell'obbligato in solido dopo il decorso del termine utile per l'impugnazione - Inammissibilità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. III Sentenza. n. 98/3/09 depositata il 08/06/2009 Pres. Mariotti C.; Rel. Campana S.

E' nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento di maggior valore di vendita di area edificabile che si limiti ad un generico riferimento ai dati e valori catastali, omettendo la notazione di ogni elemento qualificativo del bene o di comparazione eventualmente utilizzato, nonchè l'allegazione di ogni atto assunto alla base delle valutazioni in esso contenute.

Deve ritenersi inammissibile l'intervento adesivo dell'obbligato in solido, attesa l'intervenuta decadenza dei termini per l'impugnazione del relativo avviso di accertamento.

Art. 51, comma 3, e 52, comma 2 bis, D.P.R. 131/86.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposte di registro ed ipocatastali - Avviso di rettifica e liquidazione per aumento del valore di area compravenduta - E' legittimo perché adeguatamente motivato.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. V Sentenza n. 63 del 1°/07/2009 Pres. e Rel. Marchesini M.

Conformemente alla pronuncia di primo grado, l'avviso di rettifica e liquidazione per più elevata valutazione di lotto di terreno esteso per mq. 4.496 in parte agricolo ed in parte residenziale risulta ben motivato con riferimento al pregio dell'area, al valore di compravendita di beni similari ed alle tabelle ICI del Comune. Quanto all'abbattimento del 25% deciso dai giudici di prime cure (e non impugnato *in parte qua* dall'appellante) è stato giustificato con i costi sostenuti per allacciamenti alle reti dei servizi necessari (acqua, gas, luce, telefono).

Massimatore: Pronti C.

Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile-avviso di liquidazione-rettifica valore immobile compravenduto - Motivazione - Enunciazione criteri di stima -Necessaria ai fini di un effettivo contraddittorio stragiudiziale.

Commi. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n. 128 depositata il 21/09/2009 Pres. Borelli A.M., Rel. Fregnani L.

La formula usata dall'Ufficio -"..adottato un criterio di stima comparativo...applicando valori noti di beni similari secondo l'andamento del mercato immobiliare locale..." - non costituisce corretta e sufficiente enunciazione dei criteri di stima astratti ma che devono pur sempre essere integrati con le specificazioni necessarie alla valutazione del caso concreto. Per integrare una corretta e sufficiente motivazione dell'avviso di rettifica l'Ufficio avrebbe dovuto indicare, fin dalla stesura dell'atto, i parametri di comparazione assunti ed in particolare le transazioni commerciali dalle quali è stato desunto il valore di riferimento. Ciò anche al fine di permettere al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e di addivenire alla definizione stragiudiziale della pretesa tributaria.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Imposta di registro - Su cessione d'azienda - Nella determinazione del valore dell'avviamento va tenuto conto degli oneri finanziari incidenti significativamente sul risultato d'esercizio trasformando l'utile in perdita.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 85 del 21/09/2009 Pres. Milanese C., Rel. Giacomelli G.

Rappresentando l'avviamento la capacità di un'azienda di produrre profitto, nella sua valorizzazione va tenuto conto di tutti gli oneri, in particolare di quelli finanziari, che concorrono a determinare il risultato d'esercizio. Nel caso di specie la rettifica operata dall'Ufficio ha trascurato di considerare la pesante situazione finanziaria che, nell'anno 2000, ha trasformato l'utile in una significativa perdita, onde risulta corretto il valore dichiarato nell'atto di cessione dell'azienda.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Cessione di azienda - Valore dell'avviamento rettificato sulla base della sola proiezione del volume d'affari - Illegittimità per mancanza di altri elementi comprovanti la redditività attesa.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. IV Sentenza n. 34 del 10/11/2009 Pres. Esti A., Rel. Bolognesi V.

L'avviso di rettifica e liquidazione comportante rivalutazione dell'avviamento non menziona precedenti verifiche sulla base delle quali la contabilità aziendale era stata ritenuta non credibile né corrobora asseriti elementi certi quali tipo di clientela ed attività, ubicazione e potenziale redditività futura con richiami specifici. Donde l'immotivazione del calcolo dell'avviamento dell'azienda ceduta (in liquidazione da oltre due anni a causa delle perdite gestionali pari al triplo del capitale sociale) sulla base del 30% del volume medio di affari nel triennio precedente.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Valore dell'azienda ceduta - Le passività devono risultare da scritture contabili obbligatorie, ma non se ne può contestare l'inerenza.

Comm. trib reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 16 del 16/11/2009 Pres. Ferretti G., Rel. Milantoni D.

Se l'ufficio non disconosce l'esistenza delle passività (nel caso: euro 1.600.000,00 quale prestito infruttifero ottenuto da una società terza regolarmente contabilizzato), ma le esclude dalla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro contestandone l'inerenza, fuoriesce dallo schema normativo dettato dall'art. 51, comma 4 D.P.R. 131/1986 che pretende soltanto che le passività risultino da scritture contabili obbligatorie.

Conforme: Cass. n. 12385/2002 - 10341/2007.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Cessione di azienda - Valutazione valore avviamento - Valori medi similari di zona in comune commercio - Legittimità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 87/18/09 depositata il 14/12/2009 Pres. Lelli B., Rel. De Niederhausern M.

È legittimo l'Avviso di Rettifica e liquidazione su cessione di azienda commerciale con determinazione del valore di avviamento sulla base di "valori medi in comune commercio" per cessione di aziende dello stesso tipo e situate in zone similari, valori dimostrati mediante la produzione in giudizio dei relativi atti.

Art. 52 D.P.R. n. 131/'86.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposta di registro. Cessione di ramo d'azienda. Dalla base imponibile vanno detratte le passività risultanti da scritture contabili obbligatorie.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VI Sentenza n. 21 del 15/01/2010 Pres. Bruno S., Rel. Trenti G.

E' illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio espunge dal contratto di cessione di due rami d'azienda l'importo di passività bancarie (debiti, generanti costi significativi, accesi per fronteggiare la discrasia temporale tra pagamenti dei fornitori ed incassi dei prodotti fruiti). Invero il contribuente ha dimostrato l'inerenza e la presenza di tali debiti in scritture contabili obbligatorie *ex* art. 51, comma 4 D.P.R. 131/1986.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Cessione d'azienda - Rivalutazione dell'avviamento - E' corretta se rispettosa di uno dei metodi da seguire per determinare il valore dell'azienda.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VI Sentenza n. 14 del 15/01/2010 Pres. Bruno S:, Rel. Trenti G.

Due sono i metodi per determinare il valore dell'avviamento: il primo consiste nell'applicare al reddito medio dell'ultimo triennio il moltiplicatore 3, l'altro (di tipo finanziario) consiste nell'attualizzare i redditi futuri, servendosi di un tasso ragionevole (nel caso: 2,50%). Entrambi i metodi conducono allo stesso risultato, coincidente con l'importo indicato dall'Ufficio nell'avviso di rettifica e liquidazione per la cessione di un'azienda artigiana edile, con conservazione del nome iniziale. Donde la correttezza dell'imposizione.

Massimatore: Pronti C.

Imposte di registro ed ipocatastali - Avviso di rettifica e liquidazione per un bene rivenduto sei mesi dopo l'acquisto - Incremento di valore derivato dall'attività del contribuente nell'arco temporale intermedio e detrazione delle relative spese sostenute.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VIII Sentenza n. 19 del 25/01/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Trenti G.

Conformemente a quanto deciso in primo grado, è legittima la rivalutazione del bene venduto sei mesi dopo l'acquisto, dato che l'attività del contribuente ha comportato un aumento degli indici di edificabilità. Ma, per coerenza, dal nuovo valore va detratto l'importo delle spese (documentate) sostenute dal contribuente per tale attività.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro. Valore dell'avviamento di azienda ceduta dagli eredi. E' praticamente azzerato se trattasi in realtà di cessione di mera licenza di autotrasporto, senza automezzo distrutto nell'incidente (mortale per l'autista-proprietario).

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 34 del 15/02/2010 Pres. Lelli B., Rel. De Niederhausern M.

Diversamente da quanto deciso in primo grado di sostanziale conferma dell'avviso di rettifica e liquidazione del valore di avviamento dell'azienda di autotrasporto ceduta dagli eredi di camionista defunto (ammontare calcolato sui ricavi del triennio precedente), il valore della cosiddetta azienda è da considerare azzerato. Infatti la cessione è limitata alla licenza di autotrasporto, senza automezzo (andato distrutto nell'incidente in cui perse la vita l'autotrasportatore già aderente ad una cooperativa di "padroncini") e senza clientela, anche per la grande distanza della residenza (Isola Capo Rizzuto) dalla sede della Cooperativa distributrice delle commesse. Conseguentemente è equo il valore indicato nell'accertamento con adesione proposto dagli eredi e non accolto dall'Ufficio.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Accertamenti e controlli - Accertamento maggior valore fondato esclusivamente sui valori OMI - Legittimità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 18/02/10 depositata il 16/02/2010 Pres. e Rel. Ferrari G.

I valori OMI costituiscono un semplice riferimento utile alla ricostruzione del "valore venale" di comune commercio del bene, sicché, la discordanza tra il corrispettivo e tale "valore venale" è un mero indizio in grado di sostenere una ripresa fiscale soltanto se accompagnato da ulteriori elementi di prova quali stime tecniche, comparazioni con altre compravendite di beni analoghi, ammontare di eventuali finanziamenti concessi agli acquirenti.

Art. 51 e 52 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

Massimatore: Ficarelli T.

Imposta di registro - Indicazione, in atto, del valore di ciascun immobile compravenduto ai fini della verifica di congruità ex art. 52, 4° comma, D.P.R. 131/86 - Necessità - Non sussiste - Illegittimità della valutazione venale degli immobili ex art. 51, D.P.R. 131/86 - Sussiste - Obbligazione solidale - Non realizza ipotesi di litisconsorzio necessario - Legittimità - Sussiste - Notificazione degli atti tributari a mezzo del servizio postale - Decorrenza dei termini dalla data di ricevimento dell'atto - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 51/2/2010 depositata il 12/03/2010 Pres. e Rel. Battaglino F.

In difetto di analitica indicazione del valore dei singoli cespiti compresi nella vendita unitaria di un compendio immobiliare è precluso all'Amministrazione Finanziaria la rettifica del valore venale ex art. 51, D.P.R. 131/86, attesa la non previsione normativa di limitazioni del genere, nonché la *ratio* della norma che è quella di evitare complesse contestazioni circa la determinazione del valore venale di un bene immobile oggetto di trasferimento e non quella di facilitare la verifica dei valori da parte dell'Ufficio. Non ha, dunque, alcuna importanza il distinguo dei singoli valori, purchè sia rispettata la congruità di quanto complessivamente dichiarato.

Si configura l'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14, 1° comma, D. Lgs 546/92 quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tale non potendosi ritenere la sussistenza dell'obbligazione solidale la quale afferisce, invece, al rapporto tra giudicati. A tal riguardo, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., il giudicato favorevole emesso nei confronti di un obbligato può essere fatto valere nei confronti dell'altro/i, nell'evenienza in cui la sentenza sia confermata nei successivi gradi di giudizio e/o diventi definitiva.

La notifica a mezzo posta degli atti processuali si applica anche agli atti di natura tributaria, limitatamente alla modalità di esecuzione delle notificazioni, e fatte salve le norme di settore che disciplinano le notificazioni degli stessi. Pertanto, in applicazione dell'art. 60, D.P.R. 600/73, qualunque notificazione fatta a mezzo del servizio postale si considera fatta alla data di spedizione, ma i termini che hanno inizio dalla data di notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Art. 51 e 54, 4° comma, D.P.R. 131/86; art. 14, 1° comma, D. Lgs 546/92; Cass. Sez. Unite Civ. 18/01/2007, n. 1052; L 890/1982.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposta di registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Valore normale - Rettifica imponibile in sede giurisdizionale.

Comm trib. prov. Modena, sez. VII Sentenza n. 56 del 25/02/2010 depositata il 29/03/2010 Pres. Cigarini R., Rel. Mottola F.

Non sono idonei a giustificare la ricostruzione dell'immobile del valore di un immobile, i soli dati concernenti l'ubicazione della struttura e i valori O.M.I. L'ufficio, per rettificare il valore di immobile dovrà tenere conto sia delle stime degli organi competenti che dei concreti indizi, atti ad individuare ed avvalorare lo scostamento tra valore dichiarato e valore normale. La Commissione tributaria di Modena, dopo un'attenta analisi in punto di fatto e di diritto, equiparando lo scostamento tra valore dichiarato e quello OMI a presunzione semplice ha rettificato, in diminuzione, il valore dell'immobile oggetto del ricorso, accogliendo parzialmente le motivazioni del ricorrente.

Art. 52, D.P.R. 131/86.

Massimatore: Amico M.

Imposta di registro - Per trasferimento di ramo d'azienda - Nel valore patrimoniale non possono essere calcolati come passività debiti aziendali non derivanti da scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 76 del 10/05/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Milantoni D.

Diversamente da quanto deciso in primo grado, l'accollo del debito per TFR e del debito per Fondo Indennità Clientela nei confronti di agenti e promotori a carico della società acquirente il ramo d'azienda Felisatti non concreta passività da detrarre ai fini del calcolo del valore patrimoniale di cessione. Invero essi non risultano da scritture contabili obbligatorie e non hanno data certa (tali essendo gli allegati al rogito notarile), donde legittimamente ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.P.R. 131/1986 l'Ufficio ha assoggettato tali debiti ad imposta suppletiva.

Massimatore: Pronti C.

Imposte di registro ed ipocatastali - Avviso di rettifica e liquidazione per aumento di valore di area compravenduta motivato con la comparazione del prezzo di vendita una sola altra area, venduta oltre tre anni prima - Illegittimità.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VI Sentenza n. 75 del 2/07/2010 Pres. e Rel. Bruno S.

Poiché l'at. 51 D.P.R. 131/1986 prevede che la rettifica di valore debba essere traguardata ai trasferimenti a qualsiasi titolo anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto, l'avviso motivato sul confronto di un solo atto anteriore, anche se di pochi giorni, al triennio è illegittimo.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Rettifica del valore venale di area fabbricabile sulla base della presunta possibilità edificatoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, D.P.R. 131/86 - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 204/02/10 depositata il 12/10/2010 Pres. Battaglino F., Rel. Gasperi P.F.

E' nullo l'avviso di accertamento che disattenda il dettato normativo di cui all'art. 51, comma 3, D.P.R. 131/86 in ordine alla modalità di accertamento del valore venale di beni immobili compravenduti e che si rifaccia, viceversa, a calcoli astratti (presunta possibilità edificatoria) che non trovano conforto in alcuna norma.

Art. 51, comma 3, D.P.R. 131/86.

Massimatore: Pellegrini P.



AGEVOLAZIONI

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali nota 1, art. 1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 - Imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) - Mancata presentazione nel termine triennale della certificazione di cui all'art. 2 L. 36/77 - Perdita del beneficio. Non sussiste - Statuto dei diritti del contribuente - Onere dell'Amministrazione finanziaria di accertare i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente od altra amministrazione è tenuta a certificare - Necessità - Sussiste - Principio della collaborazione e buona fede che informa i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XV Sentenza n. 478/15/09 depositata il 03/06/2009 Pres. Ciampini L., Rel. Torsello B.

Compete l'applicazione dell'aliquota nella misura dell'8% per l'acquisto di terreni agricoli destinati alla finalità della coltivazione in luogo di quella maggiore del 15%, introdotta nel D.P.R. 634/72 (oggi 131/1986) dalla L. 09/05/75 n. 153 e diretta a colpire il trasferimento di beni produttivi per fini speculativi, anche al soggetto che abbia acquisito la qualifica di IATP successivamente all'acquisto e non abbia prodotto, nel termine di legge, la certificazione comprovante lo *status* acquisito, dovendosi ritenere la tassazione ad aliquota dell'8% non un'agevolazione fiscale, bensì l'aliquota ordinariamente applicabile in tutti i casi di destinazione dei terreni all'uso agricolo.

E' onere dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell' art. 6 dello Statuto del Contribuente, accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che essa stessa od altra amministrazione procedente è tenuta a certificare, anche in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede cui debbono informarsi i rapporti tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria (art. 10 Statuto del Contribuente).

Art. 1, nota 1, Tariffa, Parte prima, D.P.R. 131/1986; atti della Commissione dei Deputati - verbale 12/1/77 della VI Commissione -; artt. 6 e 10 Statuto del Contribuente.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposta di registro in ipotesi di acquisto ad asta pubblica di immobile ad uso abitativo - Applicabilità dell'art. 1, comma 497, L. 266/2005 - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 260/2/09 depositata il 30/12/2009 Pres. e Rel. Battaglino F.

E' applicabile l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 497, della L. 266/2005 anche all'ipotesi di acquisto ad asta pubblica di immobile ad uso abitativo, atteso che, nell'indicare i presupposti per godere del beneficio, il legislatore non ha fatto riferimento al tipo di contrattazione, bensì all'oggetto del contratto ed alla qualifica degli acquirenti, tale dovendosi intendere l'interpretazione costituzionalmente corretta della norma. Escludere l'ipotesi dell'acquisto ad asta pubblica equivarrebbe, infatti, a trattare in modo diverso situazioni di fatto identiche, il chè si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Art 1, comma 497, L. 266/2005; art. 3 Costituzione.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposta di registro - Agevolazione ex L. 226/2005 - Trasferimento ex art. 2932 Cod. Civ. - Applicabilità.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 194/03/10 depositata il 19/10/2010 Pres. Preite F. A., Rel. Pezzarossi B.

L'agevolazione di cui all'art. 1 co. 497 L. 226/2005 - che in materia di cessioni immobiliari ha stabilito che, in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia costituita dal valore catastale dell'immobile indipendentemente dal valore pattuito e indicato nell'atto - si applica anche ai trasferimenti di immobili operati con sentenza ex art. 2932 C. C..

Art. 43 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1 co. 497 L. 23/12/2005 n. 266.

Massimatore: Ficarelli T.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Comm. trib. regi. Bologna, sez. XV Sentenza n. 2/15/10 del 29/09/2009 Pres. Ciampini L., Rel. Monti M.P.

L'agevolazioni fiscale prevista per l'acquisto della prima casa non decade in conseguenza del mancato trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'acquisto a causa di impedimenti oggettivi sopravvenuti ,non prevedibili e non ascrivibili al contribuente, quali lavori di ristrutturazione ancora in corso, benché avviati all'atto dell'acquisto.

La norma infatti richiede la formale residenza anagrafica solo per documentare in modo certo l'esistenza di tale requisito escludendo la possibilità di una operazione fittizia a scopo elusivo.

Art. 1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIX Sentenza n. n. 35/19/10 del 11/11/2009. Pres. Ferrucini G., Rel. Campogrande P.

L'errore del contribuente nel dichiarare in atto pubblico la sua volontà di adibire la nuova abitazione a residenza invece che allo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto determina la perdita del beneficio delle agevolazione prima casa; la norma infatti pretende una dichiarazione dell'acquirente in riferimento all'attività di coltivatore diretto svolta, rilasciata all'atto dell'acquisto.

Art. 1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

Registro - agevolazione "prima casa" - Perfezionamento dell'agevolazione - Richiesta di iscrizione all'Anagrafe - Sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. VII Sentenza n. 113/07 depositata il 23/11/2009 Pres. Rampello V., Rel. Volpi M.A.

Ai fini del godimento dei benefici sull'imposta di registro previsti dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 1986/131 (cosiddetta "agevolazione prima casa"), fa fede la data di richiesta formale effettuata dall'acquirente per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune dove si trova l'immobile oggetto della compravendita, a prescindere, dunque, dal momento in cui il Comune provvede alla effettiva iscrizione anagrafica stessa.

Art. 1, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 1986/131; Cass. 01/07/2009, n. 15429.

Massimatore: Bianchi L.

Registro - agevolazione "prima casa" - Cessione dell'abitazione nel quinquennio - Edificazione di nuovo immobile entro l'anno su terreno già di proprietà - Mantenimento dell'agevolazione - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Parma, sez. I Sentenza n. 31/01 depositata il 10/02/2010 Pres. Mari R., Rel. Banchini F.

La cessione dell'immobile nel termine di un quinquennio dall'acquisto esclude il godimento dei benefici sull'imposta di registro previsti dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 1986/131. L'eccezione a tale principio, prevista dall'ultima parte del quarto comma della nota II-bis dell'art. 1 citato, è espressamente correlata all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale nell'anno successivo alla vendita del primo. Tale eccezione, tuttavia, è insuscettibile d'interpretazione analogica in quanto derogativa al principio di capacità contributiva e, dunque, di stretta interpretazione. Ne consegue la decadenza dall'agevolazione del contribuente che abbia alienato l'originario immobile per edificare entro l'anno, su un terreno già di proprietà, altro fabbricato da adibire ad abitazione principale.

Art. 1, nota II-bis), comma quarto, della Tariffa allegata al D.P.R. 1986/131.

Massimatore: Bianchi L.

Imposta di registro e imposta sostitutiva su mutuo fondiario - Revoca benefici prima casa per mancata acquisizione della residenza nel comune da parte di uno dei coniugi - Acquisto in regime di comunione legale - Principio di solidarietà nella titolarità del diritto reale - E' tale -Decadenza dell'agevolazione - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n.137/02/10 del 05/03/2010 Pres. Ferrari Acciajoli O., Rel. Gasperi P.

Con la recente sentenza 2109 del 21/01/2009 la suprema Corte ha stabilito che in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra i coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune e ciò in ogni caso in cui il bene sia diventato oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. Nella comunione legale tra i coniugi, i medesimi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione.

Art. 1 Parte Prima Nota IIbis Tariffa allegata al D.P.R. 131/86; art. 177 c.c.; Corte di cass. Sent. 2109 del 21/01/2009.

Massimatore: Teodorani F.



Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XX Sentenza n. n. 42/20/10 del 12/04/2010 Pres. e Rel. Messini D'Agostini P.

Il beneficio delle agevolazioni prima casa non spetta qualora l'immobile all'atto dell'acquisto non fosse assolutamente utilizzabile come abitazione e fosse del tutto prevedibile che la casa non sarebbe divenuta abitabile nel termine di 18 mesi.

Art. 1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VI Sentenza n. 73/06/2010 del 07/05/2010 Pres. Stellario B., Rel. Luciani N.

L'acquisto di un immobile con il beneficio delle agevolazioni prima casa quando era in atto un contratto di affitto per il quale è stata attivata una causa di sfratto per morosità, vinta dalla compratrice con sentenza emessa prima dello scadere dei 18 mesi, ma con esecutività successiva,

costituisce causa di forza maggiore sufficiente per il mantenimento della fruizione del beneficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Art. 1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

Imposta di registro - Agevolazioni ed esenzioni - Vendita dell'immobile "prima casa" prima del decorso del quinquennio - Rivendita avvenuta per "necessità" - Forza maggiore - Non sussiste - Revoca delle agevolazioni - Legittimità.

Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 86/02/2010 depositata il 19/05/2010 Pres. Folloni T., Rel. Calvi di Coenzo P.

Deve essere escluso il beneficio prima casa qualora il contribuente-acquirente abbia rivenduto l'immobile acquistato con la tariffa agevolata prima del decorso del quinquennio dalla data di prime registrazione; ciò, anche nell'ipotesi in cui la successiva vendita sia conseguenza di eventi che, pur avendo costretto l'acquirente alla rivendita del bene, sarebbero stati evitabili attraverso l'uso della prudenza da parte del contribuente e che, pertanto, non costituiscono forza maggiore.

Nota II bis art. 1 tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986 n. 131.

Massimatore: Ficarelli T.

Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. XIII Sentenza n. 93 del 05/07/2010 Pres. Caruso F., Rel. Labanti S.

Le agevolazioni usufruite dal contribuente nell'acquisto di un immobile in virtù di disposizioni agevolative di cui alla Legge 899/86 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), non impediscono al contribuente di beneficiare della agevolazioni inerenti l'acquisto della prima casa, di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Art. 1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTO AREE EDIFICABILI IN COMPARTO

Imposte di registro ed ipocatastali - Agevolazione per cessione di aree incluse in Piani Particolareggiati approvati - Non spetta se non viene edificata (e, anzi, viene rivenduta) nel quinquennio successivo.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 24 del 25/01/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Mezzetti G.

Diversamente da quanto deciso dai primi giudici, il beneficio previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 decade se l'area acquistata con applicazione dell'aliquota agevolata non viene edificata, e nella sua interezza, entro il quinquennio successivo. Correttamente l'Ufficio riprende a tassazione la parte di area inedificata e rivenduta a terzi, ma devesi prendere a base il valore dichiarato e non quello accertato contestualmente all'avviso di rettifica e liquidazione.

Massimatore: Pronti C.

Imposte di registro ed ipocatastali - Agevolazione ex art. 33, comma 3, L. 388/2000 - Spetta anche se l'area edificabile acquistata viene ceduta a società di leasing con vincolo di destinazione.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XII Sentenza n. 34 del 24/02/2010 Pres. Paladini M., Rel. Zanichelli C.

La cessione (pur intervenuta due soli giorni dopo l'acquisto con utilizzazione dell'agevolazione di cui all'art. 33, comma 3 L. 388/2000) a favore di società di leasing assumendone contestualmente l'utilizzo in locazione finanziaria, specificamente allo scopo di destinare l'area alla sua utilizzazione edificatrice entro il quinquennio non comporta decadenza dal beneficio tributario.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro - Trasferimento di area di completamento convenzionata - Applicabilita' dell'agevolazione spettante per il trasferimento di aree soggette a piano particolareggiato - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n.203/02/10 del 06/04/10 Pres. Battaglino F., Rel. Gasperi P.

La ratio della norma agevolativa di cui alla legge 388/2000 parla di "piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati" assogettati alla stipula di una convenzione per lo sviluppo e l'attuazione delle aree interessate ed alla realizzazione delle relative opere urbanistiche. Sempre più spesso però i comuni per motivi di semplificazione procedurale, in luogo della convenzione fanno sottoscrivere ai soggetti attuatori "l'atto unilaterale d'obbligo" avente i medesimi contenuti ed obblighi della "convenzione", in quanto contenente le garanzie fideiussorie a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, il collaudo delle stesse e la cessione al comune della viabilità pubblica realizzata.

In buona sostanza fra i due atti la differenza è solo formale e non sostanziale.

L'agevolazione spetta dunque anche alle aree soggette ad "atto unilaterale d'obbligo" purchè prevedano e realizzino un programma d'intervento assimilabile ad uno strumento urbanistico preventivo (Piano particolareggiato) e abbia gli stessi contenuti della "convenzione".

Art. 33 comma 3 Legge 388/2000.

Massimatore: Teodorani F.

Registro - Art.33, comma 3, L.388/2000 - Utilizzazione edificatoria nei cinque anni ad opera di soggetto diverso dall'acquirente - Agevolazione non spetta.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.91/04/10 del 17/05/10 Pres. Giani A., Rel. Fabbri R.

Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui all'art.33, comma 3, L.388/2000 l'utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire ad opera

del soggetto acquirente entro cinque anni dall'acquisto.

Di tal che l'agevolazione non spetta qualora l'area sia rivenduta prima del decorso dei cinque anni anche qualora il nuovo acquirente provveda all'edificazione nel quinquennio.

Per utilizzazione edificatoria dell'area deve intendersi l'effettuazione vera e propria di un manufatto che abbia le caratteristiche fondamentali di un fabbricato.

Art.33, comma 3, L.388/2000, in senso conforme CTP Ravenna, sez.II, 140/02/10 dep. il 22/9/2010.

Massimatore: Santandrea P.

Imposte di registro ed ipocatastali - Agevolazioni ex art. 33, comma 3, L. 388/2000 - Non spettano se si tratta di acquisto di due appartamenti pur insistenti su aree incluse in programmi di intervento urbanistico.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez.VI Sentenza n. 79 del 02/07/2010 Pres. Bruno S., Rel. D'Amato M.

Conformemente alla decisione di primo grado, la società acquirente non possedeva i requisiti dettati dall'art. 33, comma 3, L. 388/2000 come modificato dall'art. 76 L. 448/2001. Invero essa non aveva stipulato alcuna convenzione con il Comune, non era subentrata negli obblighi dell'atto unilaterale firmato dai venditori e non aveva dimostrato, nemmeno a posteriori, l'avvenuto utilizzo edificatorio dell'area, neppure da parte dei terzi.

Massimatore: Pronti C.



Imposta di registro - Agevolazioni - Terreni da edificarsi nel quinquennio - Rivendita - Decadenza dal beneficio - Non sussiste - Accertamento - Termini - Decorrenza.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 172/03/2010 del 18/10/2010 Pres. Sutich R., Rel Drimaco P.

Il diritto all'agevolazione fiscale ex art. 33 L. 388/2000 non si perde per intervenuta alienazione delle aree acquisite con l'agevolazione purché l'edificazione intervenga nel quinquennio dalla prima vendita. Ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. b) D.P.R. 131/86 il recupero dell'imposta deve avvenire nel termine triennale che comincia a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di successiva rivendita delle aree.

Art. 76 co. 2 lett. b) D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Massimatore: Ficarelli T.

DECADENZA POTESTÀ ACCERTATIVA

Imposta di registro - Benefici fiscali *ex* L. 388/2000, art. 33, co. 3. - Decadenza dell'azione accertatrice per decorso del termine *ex* art. 76, D.P.R. 131/86 - Legittimità - Sussiste - Proroga del termine di decadenza ex art. 11, L. 289/2002 - Legittimità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza. n. 231/02/09 depositata il 05/11/2009 Pres. Battaglino F., Rel. Piccioni C.

Non può invocarsi la proroga biennale del termine di decadenza *ex* art. 76, D.P.R. 131/86 prevista dall'art. 11, L. 289/2002, atteso che tale norma fa riferimento unicamente ai termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dei valori dichiarati per i beni ovvero degli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione.

Art. 76, D.P.R. 131/1986; art. 11, L. 289/2000.

Massimatore: Pellegrini P.

Agevolazione fiscale connessa all'acquisto di prima casa non di lusso - Termine di decadenza triennale per l'esercizio dell'azione accertatrice non prorogabile per effetto dell'art. 11 della L. 289/2002 - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 18/2/10 depositata il 19/01/2010 Pres. e Rel. Battaglino F.

Non è riconducibile, nemmeno con un'interpretazione logicosistematica e teleologica, giusta previsione dell'art. 3, comma 3, L. 212/2000 a tenore della quale i principi generali dell'ordinamento tributario possono essere derogati solo espressamente e mai da leggi speciali, la previsione di proroga di cui all'art. 11, L. 289/2002 con riferimento alla pretesa revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di prima casa non di lusso. Tale fattispecie, infatti, è contemplata nel successivo comma 1 *bis* il quale non fa menzione alcuna di proroghe del potere di liquidazione per il caso *de quo*.

Art. 11, comma 1 e 1 bis, L. 289/2002; art. 3, comma 3, L. 212/2000.

Massimatore: Pellegrini P.

IVA - Decadenza dalle agevolazioni, Tabella A, parte II, n. 21, allegata al d.P.R. n. 633/72 - Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni - Termine di decadenza - Proroga biennale *ex* art. 11, comma 1, legge n. 289/2002 - Non compete.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIII Sentenza n. 30/08/10 del 8/02/2010 depositata il 31/03/2010 Pres. Liccardo P., Rel. Salzano A.

L'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni per decadenza delle agevolazioni, di cui al d.P.R. n. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21, per violazione delle disposizioni *ex* art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, è soggetto all'ordinario termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, dello stesso decreto al quale non è applicabile la proroga biennale di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 289/2002.

Le disposizioni di deroga agli ordinari termini di prescrizione e decadenza, infatti, hanno carattere eccezionale e, ai sensi dell'art. 3, legge n. 212/2000, devono essere sancite da specifiche norme e trovare applicazione ai soli casi espressamente previsti.

D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 2; art. 1 della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte II, n. 21, legge n. 212/2000, art. 3, legge n. 289/2002 art. 11, comma 1.

Massimatore: Tarroni G.



IMPOSTE IPOCATASTALI

Imposta ipo-catastale - Riscatto di immobile strumentale in leasing - Base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio - Legittimità- Non sussiste.

Comm. prov. di Rimini, sez. III Sentenza n. 212/2/09 depositata il 21/10/2009 Pres. e Rel. Battaglino F.

In ipotesi di cessione di bene immobile strumentale detenuto in leasing, la base imponibile ai fini dell'imposta ipo-catastale è costituita dal prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni già pagati e depurati della componente finanziaria, non potendosi ravvisare, nella peculiare fattispecie negoziale, un acquisto da parte della società di leasing cui fa seguito un contratto di locazione con finale vendita del bene al locatario, così da poter considerare autonomo tale ultimo contratto e stralciarlo dal contesto, avuto riguardo alla sostanza economica e quindi alla causa del contratto che è quella del finanziamento.

Circolare Ministeriale n. 12/E del 01/03/2007; Risoluzione n. 24/E del 29/01/2008.

Massimatore: Pellegrini P.



Ipotecaria e catastale - Vendita di fabbricato strumentale entro quattro anni dall'ultimazione - Imposta ipotecaria e catastale - Dovuta in misura ordinaria.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. II Sentenza n.145/02/10 del 22/09/10 Pres. Fazzini C., Rel. Fabbri R.

E' soggetta al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria la vendita di fabbricato strumentale per natura avvenuta entro quattro anni dall'ultimazione.

Qualora la dichiarazione di aggiornamento dei dati catastali (che di norma coincide con l'attestazione della ultimazione dei lavori) sia antecedente al rogito, il fabbricato compravenduto è da considerare ultimato. Tale considerazione risulta avvalorata dal fatto che né nel ricorso, né nella perizia risulta giustificata la ragione per cui se il fabbricato non era ultimato sia stato dichiarato il contrario in sede di richiesta di accatastamento; né ancora dal rogito risulta che il fabbricato compravenduto non fosse ultimato.

Massimatore: Santandrea P.



IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI

Imposta sulle Successioni e Donazioni - costituzione di trust. c.d. "opaco" o "discrezionale" - designazione del beneficiario in un momento successivo alla costituzione e possibile sua modifica discrezionale - desigazione dei figli come beneficiari - franchigia - inammissibilità - applicazione di imposta di donazione proporzionale dell'8% - legittimità.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n.100 depositata il 17/07/2009 Pres. Borrelli A.M., Rel. Fregnani L.

La fattispecie esaminata rientra nella categoria del cosiddetto "trust opaco" o "discrezionale" proprio in virtù delle previsioni contenute nell'atto istitutivo: 1) facoltà di individuazione dei beneficiari con atto separato da comunicare per iscritto al trustee; 2) facoltà di modificare i beneficiari precedentemente individuati in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita. L'imposta sulle donazioni va, quindi liquidata al momento della segregazione dei beni con aliquota ordinaria dell'8%, senza possibilità di riconoscimento di franchigie, non essendo stati individuati in modo definitivo i soggetti beneficiari ed il relativo vincolo di parentela rispetto al disponente nel momento stesso della segregazione; ciò in considerazione del fatto che detti beneficiari sono individuati in atto separato privo di data certa e, soprattutto, potranno essere modificati a discrezione del disponente nel corso della vita del trust.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.



Tributi erariali indiretti - Registro - Atto di donazione - Non soggetto.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n. 42 depositata il 12/2/2010 Pres. Borrelli A. M., Rel. Bazzani G.

Agli atti di donazione non si applica l'imposta fissa di registro prevista dall'art. 25 del D.P.R., ma solo l'imposta sulle donazioni ai sensi degli artt. 1 e 55 D.Lgs. 346/90. Il rinvio contenuto nell'art. 55 cit. alle disposizioni del T.U. dell'imposta di registro relative agli atti da registrare in termine riguarda (e non può che riguardare) le modalità e i termini della registrazione e non certo l'applicazione della relativa imposta.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Imposta di registro - Erogazione, da parte di casa farmaceutica, di una somma di denaro a fondo perduto finalizzata alla ricerca scientifica - E' donazione indiretta e, trattandosi di atti di liberalità, merita le agevolazioni *ex lege*.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 51 del 15/03/2010 Pres. Ferretti G., Rel. Cremonini C.

Diversamente da quanto deciso in primo grado, l'erogazione da parte di una casa farmaceutica di una somma di denaro a fondo perduto finalizzata alla ricerca scientifica dell'Ateneo, erogazione priva dei requisiti formali di cui all'art. 782 cod. civ., configura una "donazione indiretta" (Cass. n. 1987/1969 - 256/1970) per la quale non è prevista la forma solenne (Cass. n. 5333/2004). Trattandosi di valido atto di liberalità, trovano applicazione gli artt. 3, 55 e 58 D.L. 346/1990, prevedenti la gratuità fiscale di tali atti quando relativi a trasferimenti a favore di Ente pubblico (quale l'Università di Bologna) aventi per esclusivo scopo l'istruzione e la ricerca scientifica.

INVIM STRAORDINARIA

INVIM straordinaria - Spese incrementative per opere di urbanizzazione ed impegno alla cessione gratuita di terreni al comune - Detraibilità - Implicazioni.

Comm. trib. centrale Bologna, collegio 02 Sentenza n. 1386/2010 del 29/10/2010 depositata il 02/11/2010 Pres. e Rel. Scola A.

L'impegno formalizzato circa la cessione gratuita, ad un comune, di un terreno edificabile non può essere ricompreso tra i costi incrementativi, con correlativa possibilità di detrazione, non trattandosi di liberalità ma di spese preventivate, come quelle sostenute per opere di urbanizzazione e, come tali, da considerarsi sotto ogni profilo quali esborsi per poter far fronte all'operazione di cui si tratti.

Art. 26, u.c., d.l. n. 55/1983, recante rinvio all'art. 13, d.P.R. n. 643/1972, Commissione tributaria centrale, sezione I, sent. n.7990/1985.

Massimatore: Scola A.



REGISTRAZIONE DI ATTI

Imposta di registro - Contratto di "alloggio" - Obbligo di registrazione - Non sussiste.

Comm trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 228/02/09 depositata il 16/12/2009 Pres. Folloni C., Rel. Calvi di Coenzo P.

Un "alloggio"- ossia di uno spazio non concretamente individuabile, riservato alla collocazione di un letto con l'uso di servizi comuni quali bagno e cucina - non è assimilabile ad un immobile destinato ad esigenze abitative che, al contrario, è dotato di una propria individuabilità sicché il contratto di locazione dell'alloggio è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art. 3 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Massimatore: Ficarelli T.

Imposta di registro proporzionale in ipotesi di scrittura privata non autenticata soggetta ad IVA - Obbligo di registrazione per il solo caso d'uso - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 138/02/10 depositata il 11/06/2010 Pres. Ferrari Acciajoli O., Rel. Piccioni C.

L'obbligo di richiedere la registrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, D.P.R. 131/86, deve intendersi riferito unicamente alle sole ipotesi di obbligo di registrazione a termine fisso, in ossequio al principio di alternanza IVA- Registro sancito dall'art. 40, D.P.R. 131/86.

Art. 5, 10 e 40, D.P.R. 131/86.

Massimatore : Pellegrini P.

Scrittura privata non autenticata soggetta ad IVA - Registrazione per il solo caso d'uso - Legittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II, Sentenza n. 82/02/2010 Pres. Mariotti C., Rel. Magalotti M.

Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/86, ricorre la registrazione per il solo caso d'uso in tutte le ipotesi di scritture private non autenticate in cui tutte le disposizioni siano soggette ad IVA, a nulla valendo la natura obbligatoria e non reale del contratto preliminare, atteso che il regime applicabile non deriva dal collegamento dell'atto preliminare con quello definitivo, ma dalla sua natura di scrittura privata con firme non autenticate e dal tipo di disposizioni contenute nell'atto.

Art. 5, co. 2, D.P.R. 131/86.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposta di registro - Contratto di "alloggio" - Obbligo di registrazione - Non sussiste.

Comm trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 23/02/10 depositata il 18/11/2010 Pres. Ferrari G., Rel. Gnoni S.

Oggetto del contratto di "alloggio" non è la locazione di locali bensì la concessione in uso temporaneo di uno spazio limitatamente alla collocazione di un letto e la possibilità di usare servizi igenici e locale ad uso cucina in comune con altri occupanti con esclusione della possibilità di ospitare altri soggetti e di usare in via esclusiva le altre parti dell'appartamento ed i servizi. Da ciò, consegue la non assoggettabilità di tale contratto all'imposta di registro.

Art. 3 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Massimatore: Ficarelli T.

RIQUALIFICAZIONE DI ATTI

Imposta di registro - Riqualificazione di atti asseritamente collegati in forza dell'art.20, D.P.R. n. 131/1986.

Comm. trib. Reg. Bologna, sez. XI Sentenza n. 14/11/10 del 11/03/2009 Pres. D'Orazi O., Rel. Brioli G.

Nel caso di conferimento di un complesso immobiliare per la costituzione di una società a responsabilità limitata avente carattere immobiliare, il mutuo gravante sugli immobili trasferiti e dedotto dal valore del complesso immobiliare, rappresenta un costo inerente per la società; non può infatti considerarsi simulata né la precedente stipula da parte del conferente di un mutuo ipotecario, né la successiva acquisizione dell'immobile da parte di una s.r.l., pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 è ritenuta esistente l'attività negoziale delle parti nei confronti dell'erario .

Art. dell'art. 20 del D.P.R. 131/86.

Massimatore: Romboli S.

Imposte di registro ed ipocatastali - Costituzione di S.S. mediante conferimento da parte di due soci di azienda agricola seguito subito dopo dalla cessione delle quote ai soci di capitale - Collegamento fra gli atti concretanti una vendita d'azienda, operazione assoggettata ad imposte proporzionali e non a tassa fissa.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 92 del 26/05/2009 Pres. Ferrucini G., Rel. Contessi L.

Due operazioni assoggettate a tassa fissa (prima la costituzione di una società semplice mediante apporto in parte di denaro in parte e, per il resto, di un'intera azienda agricola costituita da scorte e giacenze, beni strumentali ed immobili - poi la cessione di quote di due soci conferenti l'azienda all'altro socio di capitale) devono essere collegate interpretando l'art. 20 del D.P.R. 131/1986 quale norma antielusiva, sicchè è legittima la riqualificazione dell'intero negozio frazionato in

due atti come vendita di azienda, come tale assoggettata alle imposte proporzionali (ridotte) di registro ed ipocatastali.

Conforme: Cass. 10760/2003 e 24552/2007.

Massimatore: Pronti C.

Imposte di registro ed ipocatastali - Aumento del capitale sociale mediante conferimento di ramo d'azienda agricola seguito subito dopo dalla cessione delle quote ai soci preesistenti - Collegamento fra gli atti concretanti una cessione di ramo d'azienda, operazione assoggettata ad imposte proporzionali e non a tassa fissa.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIX Sentenza n. 78 del 16/06/2009 Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

Due operazioni assoggettate a tassa fissa (prima l'aumento di capitale sociale mediante conferimento da parte di due nuovi soci di ramo d'azienda agricola, poi la cessione di quote dei nuovi soci a quelli preesistenti) possono essere collegate interpretando l'art. 20 del D.P.R. 131/1986 quale norma antielusiva, sicchè è legittima la riqualificazione dell'intero negozio frazionato in due atti come cessione di ramo d'azienda, come tale assoggettato alle imposte proporzionali (ridotte) di registro ed ipocatastali.

Conforme: Cass. 10760/2003 e 24552/2007.



Cessione di fabbricato e successiva ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione - Riqualificazione dell'atto ex art. 20, D.P.R. 131/86 e rettifica del valore dichiarato ex art. 52, co. 4, D.P.R. 131/86 - Legittimità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 240/02/09 depositata il 25/11/2009 Pres. e Rel. Battaglino F.

Ricorre violazione e falsa applicazione dell'art. 20, D.P.R. 131/86 in ipotesi di rettifica ex art. 52, co. 4, del medesimo D.P.R. del valore di cessione di un fabbricato in esito alla riqualificazione del relativo atto di compravendita, atteso che la norma portata dal predetto art. 20 attiene al modo in cui deve essere interpretato un atto portato alla registrazione e non già al modo in cui deve essere valutato il bene oggetto del contratto. Deve, altresì, ritenersi sussistente la medesima circostanza nell'ulteriore considerazione che l'art. 20, D.P.R. 131/86, ha come suo precedente l'art. 8 del R.D. 30/12/1923, n. 3269, rispetto al quale, però, contiene la precisazione che gli effetti dell'atto ai quali si deve guardare ai fini dell'applicazione dell'imposta sono quelli giuridici e non economici e, pertanto, in nessun caso si può o si deve andare al di là della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dell'atto e di quell'atto soltanto, e non di un gruppo di atti. Sostenere la tesi di un presunto intento negoziale oggettivamente unico di una serie di atti significa affermare che l'imposta di registro non colpisce l'atto, ma il trasferimento di ricchezza, per giunta preteso da un arbitrario collegamento di più atti, e quindi ledere il principio costituzionale della riserva di legge nell'individuazione del presupposto impositivo (art. 23 Cost.), nonchè il principio di tutela dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Nè può ritenersi conferente il richiamo all'art. 1362 c.c. il quale, con riferimento all'interpretazione del contratto, non dice in alcun modo che si possono mettere insieme una pluralità di atti per formarne un'unica fattispecie da qualificare formalmente e sostanzialmente in modo diverso da quella che era la volontà delle parti espressa in maniera in equivoca nei vari atti.

Art. 8, R.D. 30/12/1923, n. 3269; art. 23 e 41 Costituzione; art. 1362 c.c..

Massimatore: Pellegrini P.

Imposte di registro ed ipocatastali. L'art. 20 D.P.R. 131/1986 è norma antielusiva, ma non tutti gli atti sono collegabili se sforniti di intenti elusivi.

Comm. trib.reg. Emilia Romagna, sez. II Sentenza n. 20 del 14/12/2009 Pres. e Rel. Lignola R.

Correttamente i giudici di prime cure hanno annullato l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Ufficio per riqualificare come cessione di immobile due distinti atti, uno relativo a cessione tra fratelli di quote dell'azienda "Albergo Luisiana", l'altro di costituzione di società Luisiana s.r.l. mediante conferimento dell'intera azienda alberghiera. E' vero che l'art. 20 D.P.R. 131/1986 colpisce quei comportamenti dei contribuenti che a mezzo di più operazioni economiche collegate intendono perseguire intenti elusivi al fine di ottenere un illegittimo risparmio di imposta in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, peraltro, nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da fare ritenere che le operazioni, sia pure succedutesi cronologicamente in un breve lasso di tempo, abbiano celato un effettivo atto di trasferimento atteso che dalla disamina degli atti non risulta in alcun modo l'unitarietà della causa e l'intento elusivo.



Imposta di registro. Art. 20 D.P.R. 131/1986. Va interpretato come "imposta d'atto" e non autorizza il collegamento tra più atti distinti per causa giuridica.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 25 del 18/01/2010 Pres. Lelli B., Rel. Tarroni G.

Conformemente a quanto deciso in primo grado, l'art. 20 D.P.R. 131/1986 non autorizza l'Ufficio a riqualificare due distinti atti, ancorchè ravvicinati nel tempo (aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo d'azienda - successiva cessione di quote da parte dei due nuovi soci conferenti ai soci preesistenti), come un'unica operazione economica, cioè cessione di ramo d'azienda. Invero dalla norma è possibile soltanto desumere trattarsi di "imposta d'atto".

Conforme: Cass. n. 4994/1991 - 4064/1997 - 9944/2000 - 11351/2001.

Massimatore: Pronti C.

Riqualificazione giuridica di atto di cessione di quote ex art. 20, D.P.R. 131/86, attesa la contemporaneità di più negozi posti in essere dal contribuente - Illegittimità - Sussiste.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. III Sentenza n. 28 depositata il 12/03/2010 Pres. Urizio S., Rel. Mengozzi V.

E' nullo l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio, considerando la contemporaneità di più negozi posti in essere dal contribuente, riqualifica un atto di cessione di quote assumendo che trattasi, nella realtà, di atto di conferimento di immobile, disattendendo la circostanza che il risultato ottenuto con gli atti in questione è diverso dal semplice trasferimento della proprietà di beni immobili i quali continuano a permanere nella titolarità di una società, anziché in capo a persone fisiche, con conseguenze differenti sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

Deve, altresì, ritenersi che l'art. 20, D.P.R. 131/86, nel disciplinare l'interpretazione dei contratti, faccia riferimento al singolo atto il quale va interpretato autonomamente e non in composizione con

altri e che, essendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, è precluso all'ufficio di avvalersi di elementi extratestuali nell'interpretare l'atto, come invece consentito in altre ipotesi previste dalla normativa antielusione.

Art. 20, D.P.R. 131/86; CTR Emilia-Romagna - Sez. V - Sent. n. 65 del 07/10/2008.

Massimatore : Pellegrini P.

Imposte di registro ed ipocatastali - Art. 20 D.P.R. 131/1986 - Pur potendo essere interpretato, secondo l'ultima giurisprudenza, come norma antielusiva, non risultano collegabili due atti presi a distanza di tempo e senza intenti elusivi.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 30 del 12/04/2010 Pres. Salvatori M.C., Rel. Pronti C.

La portata espansiva dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 non può essere dilatata sino a collegare due atti (uno di costituzione di società recante conferimento di denaro da due soci e di un'azienda agricola dalla terza socia) - l'altro di cessione della quota della terza socia agli altri due atti, presi a distanza di tempo durante il quale la terza socia ha svolto atti di gestione come amministratrice. Perdippiù la cessione della quota risulta dovuta all'impegno di assistenza della suocera. L'assenza di intenti elusivi è dimostrata dalla non convenienza dei due atti (spese di perizia asseverata e notarili) rispetto ad eventuale cessione di azienda agricola con i benefici previsti dalle norme agevolative per IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).

Imposte di registro ed ipocatastali - Portata antielusiva dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 - Atti simultanei di conferimento d'azienda e di cessione di quote - Sono da collegare e riqualificare come cessione d'azienda.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. VI Sentenza n. 51 del 19/04/2010 Pres. Lignola R., Rel. D'Amato M.

Conformemente alla decisione dei giudici di prime cure, due attiuno di aumento di capitale mediante conferimento di azienda agricola, l'altro di cessione delle quote acquisite dai conferenti ai soci della preesistente società - sono da considerare sottendere operazioni aventi un'unica causa giuridica ed economica, la vendita di azienda. Invero l'art. 20 D.P.R. 131/1986 è da ricondurre al più vasto principio dell'abuso del diritto: non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'obbligazione tributaria.

Conforme: Cass. SS.UU. n. 12042/2009.

Massimatore: Pronti C.

Imposta di registro. Art. 20 D.P.R. 131/1986. - E' norma antielusiva.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIV Sentenza n. 61 del 3/05/2010 Pres. Monaci S:, Rel. Fenaretti F.A.

Confermando la pronuncia di prime cure, due atti distinti (aumento di capitale mediante conferimento di un' azienda agricola - successiva cessione delle quote ricevute dal socio conferente agli altri soci preesistenti) vanno collegati da un intento elusivo riqualificando l'operazione come cessione di azienda agricola.

Conforme: Cass. n. 2713/2002 - n. 10660/2003.

Imposta di registro - Art. 20 D.P.R. 131/1986 - E' imposta d'atto, onde l'acquirente delle quote sociali non può considerarsi coinvolto dalla precedente costituzione di società mediante conferimento d'immobile.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX Sentenza n. 83 del 22/06/2010 Pres. Cocchi F., Rel. Docimo L.

Erroneamente i giudici di prime cure, con sentenza contradditoria, hanno ritenuto collegati da intento elusivo due distinti atti, il primo di costituzione di una società di capitali conferendo un immobile di proprietà gravato di mutuo precedentemente contratto, il secondo di cessione di tutte le quote ad un terzo. Invero il terzo (appellante) non può esser considerato attore di operazioni sottendenti un intento unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di azioni formali. L'imposta di registro è, infatti, imposta d'atto, come vuole la lettera dell'art. 20 D.P.R. 131/1986.

Conforme: Cass. 2713/2002.

RISCOSSIONE

CARTELLA DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONE FISCALE

I.C.I. La deliberazione di adeguamento dei valori delle aree fabbricabili, regolarmente pubblicata, è atto conoscibile dal contribuente sicchè non va allegata all'avviso di accertamento - Ricevuto (e, quindi, conosciuto) l'avviso, la conseguente cartella di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIV Sentenza n. 125 del 28/09/2009 Pres. Monaci S., Rel. Belluzzi O.

In radicale riforma della sentenza di primo grado, poiché è stato dimostrato nel corso del processo che la contribuente era a conoscenza dell'avviso di accertamento (e, d'altra parte, la deliberazione consiliare di adeguamento dei valori ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili è risultata pubblicata dal 9 ottobre al 31 dicembre), onde era conoscibile e come tale non da allegare all'avviso, la mancata impugnazione dell'avviso legittima la successiva cartella esattoriale, la quale può soltanto essere censurata per vizi propri.

Conforme: Cass. Sez. Trib. n. 5755/2003.



Ingiunzione di pagamento - Nullità della notifica, perché effettuata per posta e non da usciere o messo del giudice di pace ed altresì in assenza di relata di notifica - Illegittimità - Sussiste - Nullità dell'ingiunzione per mancanza di sottoscrizione - Necessità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 234/02/09 depositata il 05/11/2009 Pres. e Rel. Battaglino F.

Deve ritenersi applicabile l'art. 26, D.P.R. 602/73, stante il rinvio operato dall'art. 4, comma 2 sexies del D.L. 2009/2002, alle notifiche effettuate dai comuni e dai concessionari che procedono alla riscossione non ponendo la norma, a tal riguardo, alcun limite. La possibilità della notificazione a mezzo del servizio postale supera l'eccezione relativa alla omessa compilazione della relata di notifica, attesa l'allegazione della ricevuta della raccomandata con avviso di ritorno debitamente firmato dal destinatario.

Non sussiste alcuna norma giuridica che preveda espressamente l'obbligo in capo al concessionario di sottoscrivere l'atto, per cui deve ritenersi applicabile il principio espresso dalla Corte Costituzionale a tenore del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge essendo di regola sufficiente che sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene. In senso conforme, l'art. 7, L. 212/2000.

Non integra il vizio del difetto di motivazione la mancata allegazione di atti richiamati nell'ingiunzione, atteso che tale obbligo è previsto solo per l'Amministrazione Finanziaria e non anche per il concessionario e che, in ogni caso, nel ruolo va indicato unicamente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, e solo in mancanza la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 26, D.P.R. 602/73; art 7, L. 212/2000; art. 12, D.P.R. 602/73.

Massimatore: Pellegrini P.

Imposte dirette - IRPEF - Riscossione - Rateizzazione - Addebito di interessi moratori - Illegittimità.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I Sentenza n. 221/01/09 depositata il 09/12/2009 Pres. e Rel. Crotti M.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ex art. 19 co. 1 D.P.R. 602/73 sono dovuti gli interessi di dilazione ex art. 21 D.P.R. 602/73 ma non gli interessi di mora ex art. 1224 Cod. Civ.

Artt. 19 co. 1 e 21 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Massimatore: Ficarelli T.

Cartella di pagamento - Omesso versamento - Causa di forza maggiore - Inesistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. I Sentenza n. 29/01/10 del 02/02/2010 Pres. Stanzione A., Rel. Paone P.

Non costituisce causa di forza maggiore, a giustificazione dell'omesso versamento delle imposte, l'impedimento dell'amministratore, laddove agli adempimenti ordinari avrebbe potuto provvedere il collegio sindacale.

Massimatore: Toni E.



Imposta complementare di registro per omessa registrazione - Iscrizione a ruolo, nelle more del giudizio, dell'intero importo, oltre interessi - Legittimità - Sussiste.

Ricorso contro Agenzia delle Entrate avverso cartella di pagamento non recante la sottoscrizione dell'atto da parte del rappresentante del Concessionario - Inammissibilità - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini Sentenza n. 55/02/2010 depositata il 12/03/2010 Pres. e Rel. Battaglino F.

Il ricorso sospende la riscossione, nei limiti di legge, nelle sole ipotesi di tributi per i quali è prevista la riscossione frazionata. Con riferimento all'imposta complementare di registro, l'art. 56, D.P.R. 131/86, prevede la riscossione frazionata nei soli casi di maggior valore accertato e, pertanto, deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo dell'intera imposta, e dei relativi interessi, dovuta in esito ad omessa registrazione.

Il ricorso avverso cartella di pagamento per vizi propri deve essere proposto nei confronti del Concessionario della riscossione al quale è riconducibile l'irregolarità, e non dell'Agenzia delle Entrate titolare del tributo. In siffatta ipotesi, tuttavia, non può ritenersi inammissibilità del ricorso poiché a norma dell'art. 14, D. Lgs 546/92 devesi disporre la chiamata in causa di tutti i soggetti interessati entro in dato termine.

Art. 56 e 68, D.P.R. 131/86; art. 14, D. Lgs 546/92.

Massimatore: Pellegrini P.

IVA - Riscossione - Atto di recupero - Funzione.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II Sentenza n. 85/02/10 depositata il 19/05/2010 Pres. Folloni T., Rel. Calvi di Coenzo P.

L'"atto di recupero" di cui all'art. 17 D.L.vo 241/97 non può essere utilizzato per irrogare sanzioni e per il conteggio di interessi dovuti escludendo il recupero dell'imposta illegittimamente rimborsata.

Art. 1 co. 421 L. 30/12/2004 n. 311.

Massimatore: Ficarelli T.

IVA - Riscossione - Soggetti - Procedure concorsuali - Obbligati in solido - Curatore fallimentare - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 197/03/10 depositata il 19/10/2010 Pres. Preite F. A., Rel. Pezzarossi B.

Il curatore fallimentare non è obbligato in solido con la procedura concorsuale per i debiti erariali sorti dopo il fallimento.

Art. 72 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 Art. 2 co. 6 D.L. 3 ottobre 2006 n. 262.

Massimatore: Ficarelli T.



FERMO AMMINISTRATIVO - IPOTECA

Iscrizione ipotecaria - Condono fiscale per la definizione delle liti pendenti - Mancato pagamento di una rata - Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Comm. trib. prov. Ravenna, sez. IV Sentenza n.46/04/09 del 20/03/09 Pres. Agnoli, Rel. Cottignola.

E' fondata l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria sul presupposto che l'Ufficio non poteva legittimamente ritenere non più operante il condono per il mancato pagamento della seconda rata in forza dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "in tema di condono fiscale per la definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'Ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma" (Cass. Ord. 22/3/2006, n.6370).

Art.77, D.P.R. 602/73.

Massimatore: Santandrea P.



SANZIONI

IVA - IRPEF - IRAP 2002 - Acquisti da paesi black list - Omessa separata indicazione nella dichiarazione redditi - Sanzione applicabile: art.8, 1° comma d.lgs. 471/'97.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. X Sentenza n. 25/X/10 del 25/01/2010 Pres. Ferretti G., Rel Mezzetti G.

La sanzione irrogabile alla mancata separata indicazione nella Dichiarazione Redditi Unico 2003 dei costi sostenuti per gli acquisti da paesi black list è quella prevista dall'art.8 comma 1 (e non comma 3 bis) del D.Lgs. 471/'97, qualora il contribuente fornisca la prova di cui all'art.110, comma 11 primo periodo del TUIR vigente all'epoca dei fatti.

Art.8 comma 1 D.Lgs. 471/'97 - Art.110 comma 11 D.P.R. 917/'86 .

Massimatore: Belluzzi O.

Avviso di irrogazione sanzioni successivo all'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento presupposto. Illegittimità. Sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 97/02/10 depositata il 22/04/2010. Pres. e Rel. Battaglino F.

Non può esserci soggezione a pena in ipotesi di decadenza dell'infrazione, atteso che presupposto e ragione giustificativa di una sanzione è la violazione di un precetto.

Massimatore: Pellegrini P.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Imposte locali - ICI - Terreno edificabile - Obbligo motivazionale - Presunzione dei valori stabiliti dai Regolamenti Comunali.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. II Sentenza n. 77/02/10 del 12/04/2010 Pres. e Rel. Campanile P.

Le norme dello Statuto del contribuente, pur prescrivendo in alcuni casi veri e propri obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria, non hanno però rango superiore alle leggi ordinarie, con la conseguenza che non possono fungere da parametro di costituzionalità, né impedire l'applicazione delle norme tributarie in contrasto con le stesse.

L. 212/00.

L'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestare efficacemente "an" e "quantum".

I Regolamenti Comunali adottati per individuare i valori venali in comune commercio per le aree edificabili, pur non avendo natura imperativa, hanno natura di presunzioni e quindi spetta al contribuente l'onere di provare l'incongruità dei dati comunali.

Massimatore: Toni E.

IVA - Accertamento notificato prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione - Omessa motivazione specifica di particolare urgenza da parte dell'Amministrazione finanziaria - Violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 - Sussiste - Annullamento dell'atto - Legittimo.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. VIV Sentenza n. 31/09/10 del 23/03/2010 depositata il 20/04/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

E' nullo l'avviso di accertamento emanato dall'Amministrazione finanziaria prima del decorso di 60 giorni, dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione, senza avere formulato una specifica motivazione della particolare urgenza, ponendo in essere, pertanto, un atto in violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.

Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7, Legge n. 241/1990 art. 21, D.P.R. n. 600/1973 art. 42, D.P.R. n. 633/1972 art. 56.

Massimatore: Tarroni G.

Avviso di accertamento IVA - Operazioni ritenute soggettivamente inesistenti . Mancato rispetto termine di 60 giorni dalla notifica del pvc alla emissione dell'avviso di accertamento.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 31 depositata il 20/04/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'avviso di accertamento emanato prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio del pvc è da valutare invalido nel caso in cui esso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza, invalidità derivante, oltre che dall'art. 21 della legge 241/90 - esistendo l'obbligo di motivare l'avviso anche sotto il profilo dell'urgenza - anche dagli artt. 42 del D.P.R. 600/73 e 56 del D.P.R. 633/72.

Legge 241/90 - D.P.R. 600/73 e 633/72 - Corte Costituzionale 244/09.

Massimatore: Docimo L.

TRIBUTI LOCALI

ICI

Tributi locali - ICI - Base imponibile - Art. 9, comma 3 bis D.P.R. 139/98 - Fabbricati rurali - Fabbricati strumentali all'esercizio di attività agricola - Esclusione - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n. 37 depositata il 2/02/2009 Pres. Ranieri A., Rel. Bazzani G.

Sono soggetti ad ICI tutti i fabbricati iscritti in catasto e provvisti di autonoma rendita catastale. L'esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali, sia ad uso abitativo che ad uso strumentale, si basava, nell'originario impianto del D.Lgs. 504/92, sulla circostanza che gli stessi non erano iscritti nel catasto edilizio urbano e, quindi, erano sprovvisti di autonoma rendita. Con l'istituzione del Catasto Fabbricati, alle costruzioni rurali è stata attribuita autonoma rendita tale per cui il reddito fondiario dei fabbricati stessi non può più essere considerato come ricompresso nel reddito dominicale attribuito al terreno cui gli stessi fabbricati sono asserviti.

Cass. Civ. 15321/08; Cass. Civ. 20632/08; art. 9 D.L. 30/12/93 n. 557 conv. In L. 133/94.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

I.C.I. - Mancata indicazione nella dichiarazione annuale di alcuni fabbricati classificati in categoria A e D - Concreta la fattispecie dell'omessa dichiarazione e non della denuncia infedele.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XIX Sentenza n. 109 del 26/05/2009 Pres. Ferrucini G., Rel. Contessi L.

Mentre la società proprietaria aveva denunciato per gli anni 2000 e 2001 un opificio industriale (ascrivibile alla cat. D) ed un fabbricato ad uso abitativo, è risultata per *tabulas* la proprietà di quattro immobili in cat. A2, di un immobile in cat. A3 e di tre immobili di cat. D1 -D7 -D8, tutti forniti di propria rendita catastale. Conseguentemente, come esattamente rilevato dai primi giudici, è stata corretta la qualificazione, da parte del Comune impositore, del comportamento della contribuente come "omessa dichiarazione" invece della fattispecie di "infedele denuncia" ricorrente quando la dichiarazione è incompleta o carente.

Massimatore: Pronti C.

Tributi locali - ICI - Presupposto d'imposta - Ruralità del fabbricato - Irrilevanza ai fini impositivi - Iscrizione nel catasto dei fabbricati - Rilevanza.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. IV Sentenza n.74 depositata il 01/06/2009 Pres. Ranieri A., Rel. Fregnani L.

Presupposto necessario e sufficiente per l'assoggettamento ad ICI di un fabbricato è l'iscrizione dello stesso nel catasto urbano, o meglio dei fabbricati, il requisito di ruralità del fabbricato stesso, non messo in discussione nel caso di specie, non costituisce elemento discriminante; né si può sostenere che i nuovi criteri di accatastamento e attribuzione di rendita anche ai fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole, introdotto dalla L. 133/94, abbia inciso sulla disciplina ICI poiché anche nel sistema previgente la non imponibilità non conseguiva all'accertamento del carattere di strumentalità o meno ma solo alla non iscrizione dei fabbricati stessi nel catasto edilizio urbano.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

ICI - Concessione di immobile in uso gratuito al figlio - Comporta l'esenzione al pari dell'abitazione principale ancorchè l'usuario compaia nella situazione anagrafica del padre proprietario.

Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, sez. XIX Sentenza n. 84 del 16/06/2009 Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

Come stabilito dai primi giudici, ai fini dell'esenzione dell'I.C.I., al pari dell'abitazione principale, per un immobile ceduto in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, immune da mendacio, a nulla rilevando le divergenti risultanze anagrafiche.

Massimatore: Pronti C.

Imposta ICI anno 2009 - Avviso di accertamento e liquidazione imposta su aree pertinenziali di immobile civile abitazione - Illegittimità - E' tale - Prova vincolo pertinenzialita' - Grava sul proprietario.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XVIII Sentenza n. 75/18/09 depositata il 21/09/2009 Pres. Lelli B., Rel. Cristoni C.

È illegittimo l'Avviso di Accertamento imposta ICI su aree soggette a vincolo pertinenziale al fabbricato di civile abitazione, destinate a giardino con piante ad alto fusto e parcheggio.

La prova della natura pertinenziale dell'area deve essere data dal contribuente.

D.lgs. n. 504/'92 art. 2 comma 1 lett.a).

Massimatore: Belluzzi O.

Imposta ICI - Area a destinazione specificatamente ed esclusivamente a costruzione linee ferroviarie alta velocità (AV/AC) - Destinazione oggettivamente estranea ed incompatibile al concetto di area edificabile - E' tale - Intassabilità - Compete.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XV Sentenza n. 60/15/09 depositata il 06/10/2009 Pres. Coscioni C., Rel. Monti M.P.

È illegittimo l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune riguardante area vincolata e destinata dagli strumenti urbanistici vigenti allo sviluppo delle linee ferroviarie Alta Velocità ed acquisita con provvedimenti espropriativi per pubblica utilità.

L'area non appare riconducibile concretamente alla categoria delle "aree fabbricabili" essendo vincolata a progetto per la costruzione di linea ferroviaria e non di altri manufatti.

Massimatore: Belluzzi O.

Avviso di accertamento per ICI - Carenza di motivazione - Inesistente - Requisito della ruralità degli edifici.

Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX Sentenza n. 9 depositata il 23/02/2010 Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Non può essere ritenuto carente di motivazione il provvedimento che pone in grado il contribuente di comprendere le ragioni della pretesa erariale, consentendo l'esercizio del diritto alla difesa. Sono da considerare rurali i fabbricati effettivamente adibiti ad attività agricola, a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore sia possessore anche dei terreni ove si esercita l'attività.

Inoltre è da valutare decisivo l'accatastamento in A6 per le abitazioni e D/10 per i beni strumentali.

Cassazione 18565/09.

Massimatore: Docimo L.

ICI - Immobili rurali - Rimborso - Condizione.

Comm. trib. prov. Forlì, Sez. II Sentenza n. 117/02/10 del 07/06/10 Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

Il classamento dell'immobile nelle categorie A/6 o D/10 costituisce presupposto necessario per l'ottenimento del rimborso dell'ICI pagata, essendo impedita al Giudice Tribuatario qualunque verifica in ordine alla natura dell'immobile, dovendo il contribuente preliminarmente richiedere la modifica del classamento.

Massimatore: Toni E.

ICI - (Diniego di rimborso).

Comm trib. prov. Modena, sez. II Sentenza n. 86 del 06/07/2010 depositata il 19/07/2010 Pres. Pederiali A., Rel. Mottola F.

L'atto amministrativo dichiarativo pur non avendo natura provvedimentale, in quanto si limita accertare una determinata situazione senza influire su di essa, acquista efficacia ed è in grado di produrre effetti ex tunc per i quali l'atto è stato posto in essere. Nella fattispecie, la Commissione di Modena ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di diniego di rimborso ICI presentato dal concessionario dell'immobile al Comune di Modena che, a seguito di istanza di revisione in autotutela del classamento presentata dal proprietario dell'immobile all'Agenzia del Territorio, quest'ultima aveva rettificato in diminuzione la rendita precedentemente attribuita con procedura DOCFA.

Art. D.M. 701/1994, Art. 3 D.lgs 504/92, C.T.P. Brescia 131/2002.

Massimatore: Amico M.

ICI - Area ricadente in zona "g6/zone urbane di nuovo impianto per verde pubblico"-Edificabilità dell'area - Non sussiste.

Comm. trib. prov. Rimini, sez. II Sentenza n. 186/02/10 del 24/09/2010 Pres.Ferrari Acciajoli O., Rel. Gasperi P.

L'area ricadente in zona "G6/ zone urbane di nuovo impianto per verde pubblico" ammette in base alle norme di PRG del Comune "la costruzione fuori terra di piccole costruzioni quali chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici e attrezzature per il gioco, da definirsi per caratteristiche e quantità secondo lo strumento attuativo" ossia di piccole costruzioni funzionali all'organizzazione del verde pubblico attrezzato le cui scelte vengono individuate dalla Pubblica Amministrazione.

Tale area risulta quindi sottoposta a vincoli di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, e dunque il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 2 d.Lgs. 504/92; sentenze Cass. 13197 del 14/06/2007; n. 25672 del 24/10/2008 e n. 15149 del 22/06/2010.

Massimatore: Teodorani F.



Tributi locali - ICI - Base imponibile - Terreno edificabile in forza di strumento urbanistico generale adottato dal Comune - Assenza di strumenti attuativi - Mancata indicazione di indici di edificabilità - Natura fabbricabile del terreno - Sussiste.

Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III Sentenza n. 186/03/2010 depositata il 18/10/2010 Pres. Sutich R., Rel. Drimaco P.

Ai fini dell'applicazione dell'ICI, un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. La mancata indicazione degli indici di edificabilità nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune non è ostacolo al riconoscimento della nuova natura del terreno in quanto per la valutazione delle aree soccorrono altri parametri fissati dalla Legge: diverso stato di definizione dello strumento urbanistico, maggiore o miniore attualità delle sue potenzialità edificatorie, incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore venale.

Art. 1 co. 2; art. 2 co. 1; art. 5 co. 5 D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

Massimatore: Ficarelli T.

ALTRI TRIBUTI LOCALI

Imposta di pubblicità 2006 - -Art. 13, comma 4 bis D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 - Applicabilità alle imprese esercenti trasporto per conto proprio - Esclusione - E' tale - Applicabilità comma 4 - Compete.

Comm. trib. reg. Emilia Romagna, sez. XI Sentenza n. 65/11/09 depositata il 19/10/2009 Pres. Salvadori M.C., Rel. Pronti C.

L'art. 13 comma 4 bis D.Lgs. 507/1993 in linea di principio non è applicabile alle imprese che esercitano il trasporto per conto proprio. Per esse esiste la diversa disciplina di cui al comma 4.

È pertanto legittimo l'avviso di accertamento emesso per le iscrizioni pubblicitarie eccedenti le dimensioni massime per veicolo previste dalla norma di cui al citato comma 4.

Art. 13, comma 4 e 4 bis D.Lgs. 507/'93.

Massimatore: Belluzzi O.

Imposta sulle pubblicità - Base imponibile - Struttura avente mero supporto strumentale, privo di finalità pubblicitaria - Imponibilità - Esclusione.

Comm. trib. prov. Ferrara, sez. II Sentenza n.73 depositata il 11/03/2010 Pres. Di Bisceglie G., Rel. Delle Gatti A.

Poiché l'art. 7, comma 1, del citato DLgs.n. 507/1993, prende in considerazione come superficie imponibile la minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, appare contrario alo spirito della norma definire come imponibile quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale, e che essendo prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del tributo.

Massimatore: Giordani G., Fregnani L.

Imposte comunali - Pubblicità itinerante.

Comm. Trib. Prov. Forli, Sez. II Sentenza n. 85/02/10 del 26/04/2010 Pres. e Rel. Campanile P.

È dovuta l'imposta di pubblicità tutte le volte in cui, pur in presenza di dichiarazione di pubblicità itinerante, la stessa, per le modalità con cui viene effettuata sia in termini di mezzi utilizzati che di tempo, sia in realtà di carattere stanziale.

Massimatore: Toni E.

Imposta comunale - Tosap - Società concessionaria per la raccolta rifiuti - Esenzione - Non sussistenza.

Comm. trib. prov. Forlì, sez. II Sentenza n. 131/02/10 del 22/06/2010 Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

La società concessionaria di un Comune per la raccolta e smaltimento rifiuti non ha diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto il suolo comunale non costituisce l'oggetto dell'intervenuto appalto ma viene occupato, in via continuativa, con strutture e macchinari e l'attività di raccolta e smistamento è svolta nell'ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di concessione.

Art. 49 D.Lgs. 507/93.

Massimatore: Toni E.



Finito di stampare da Ramberti Arti Grafiche nel mese di Febbraio 2011

© Tutti i diritti riservati a favore della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna

Vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera senza l'approvazione della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna

CON LA COLLABORAZIONE

















